



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **Decreto Presidente Regione Lombardia 19 dicembre 2016 - n. 559**

Nomina di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, per il settore organizzazioni sindacali dei lavoratori . . . . . 3

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6003**

Disposizioni in ordine all'anticipazione sociale a favore dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali - Proroga dell'iniziativa fino al 31 dicembre 2017 . . . . . 4

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6007**

Determinazioni in ordine a: «Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie - Art. 25, l.r. 33/2009» - Indicazioni operative modalità di monitoraggio e controllo . . . . . 7

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2019 - n. X/6008**

Approvazione del documento «Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014. . . . . 20

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6013**

Modifica dell'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia» . . . . . 49

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2015 - n. X/6015**

Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori . . . . . 105

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6022**

Fondo FRIM FESR 2020 istituito con l.r. n. 22/2016: attivazione di una prima linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 «Ricerca&Sviluppo» . . . . . 110

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6024**

Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016 . . . . . 114

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6025**

Determinazioni in merito al servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: conferma dei valori tariffari di cui alle d.g.r. n. x/2030/2014 e n. x/4591/2015; definizione della tabella univoca dei turni del bacino aeroportuale . . . . . 130

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6032**

Determinazioni in ordine alla colonna mobile regionale di Protezione Civile: approvazione dello schema di convenzione con le organizzazioni della colonna mobile regionale; aggiornamento dello schema di comodato d'uso di mezzi e attrezzature; acquisizione di beni trasferiti dall'ospedale Niguarda . . . . . 140

#### **Delibera Giunta regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6033**

Determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto europeo denominato «Rumore - Rural Urban Partnerships Motivating Regional Economies» presentato a valere sul programma «Interreg Europe 2014-2020». Autorizzazione della direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia . . . . . 153

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

#### **Decreto dirigente unità organizzativa 13 dicembre 2016 - n. 13164**

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016-2018. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 6° provvedimento . . . . . 158

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

## D.G. Agricoltura

### Decreto dirigente struttura 16 dicembre 2016 - n. 13419

Aggiornamento degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per i vini DOP ricadenti sul territorio della Regione Lombardia, ai sensi del d.m. 11 novembre 2011 . . . . . 166

## D.G. Sviluppo economico

### Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2016 - n. 13321

Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXIV provvedimento . . . . . 173

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 184

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Erogazione della terza anticipazione in favore del Comune di San Benedetto Po (MN) per l'intervento di ripristino del Municipio (Allegato A - ID n. 10 - Ordinanza n. 266). . . . . 177

### Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 185

Ordinanza Commissariale 18 novembre 2016 n. 266 - Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 3 - erogazione dell'anticipazione del 50% a favore del Comune di Gonzaga per l'intervento ID n. 46 avente per oggetto: «Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza» . . . . . 179

### Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 187

Liquidazione al Comune di San Giovanni del Dosso delle spese sostenute per attività di supporto tecnico specialistico finalizzate al completamento delle istruttorie per l'assegnazione di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'ordinanza 2 novembre 2015, n. 154 . . . . . 181

### Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 189

Liquidazione al Comune di Revere delle spese sostenute per attività di supporto tecnico specialistico finalizzate al completamento delle istruttorie per l'assegnazione di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'ordinanza 2 novembre 2015, n. 154 . . . . . 182

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**D.p.g.r. 19 dicembre 2016 - n. 559**

**Nomina di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, per il settore organizzazioni sindacali dei lavoratori**

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il d.m. dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Richiamato il decreto del presidente della Regione del 6 novembre 2014, n. 11 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como;

Preso atto della nota (prot. reg. A1.2016.0111885 del 2 novembre 2016) inviata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como con la quale comunica che la sig.ra Gloria Paolini, nominata componente del Consiglio Camerale con il citato decreto 11/2014, per il settore «Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori» su designazione dell'associazione CISL dei Laghi Como e Varese, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto che in data 18 novembre 2016 (prot. reg. A1.2016.121967 del 21 novembre 2016) l'associazione ha trasmesso tramite PEC la documentazione relativa al nominativo del sig. Leonardo Palmisano quale sostituto della sig.ra Gloria Paolini;

Dato atto che la designazione è pervenuta agli atti degli uffici entro il termine di cui all'art. 11 del d.m. dello sviluppo economico 156/2011;

Verificato che il designato è in possesso dei requisiti di legge;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dal designato medesimo, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

### DECRETA

1. di nominare il sig. Leonardo Palmisano quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como in sostituzione della sig.ra Gloria Paolini, dimissionaria, in rappresentanza dell'associazione CISL dei Laghi Como e Varese, per il settore «Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori»;

2. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul BURL.

Il presidente  
Roberto Maroni

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6003**
**Disposizioni in ordine all'anticipazione sociale a favore dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali - Proroga dell'iniziativa fino al 31 dicembre 2017**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la delibera della Giunta regionale n. X/1018 del 5 dicembre 2013, con la quale si è inteso promuovere l'iniziativa, denominata «anticipazione sociale», volta a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, mediante un'anticipazione bancaria per il periodo che intercorre fra le richieste da parte dell'azienda e la ricezione delle indennità al lavoratore erogate dall'INPS;
- la delibera della Giunta regionale n. X/2937 del 19 dicembre 2014, e la delibera n. X/4659 del 23 dicembre 2015 con le quali la stessa iniziativa è stata prorogata per le successive due annualità e fino al 31 dicembre 2016, secondo le medesime modalità attuative e lo schema di protocollo d'intesa;

Visti:

- l'iniziale Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 19 dicembre 2013, fra Regione Lombardia, Finlombarda s.p.a., l'ABI, la Fondazione Welfare Ambrosiano, le parti sociali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in cui sono definite le modalità di attuazione dell'iniziativa tutt'oggi operative;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 29 gennaio 2015 e il verbale del Comitato di Monitoraggio del 17 marzo 2015, con cui i soggetti attuatori hanno prorogato e portato a regime l'iniziativa fino al 31 dicembre 2015;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12 gennaio 2016 e il verbale del Comitato di Monitoraggio sottoscritto nella stessa giornata, con i quali l'iniziativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016, apportando gli adeguamenti necessari al regime della cassa integrazione in deroga in attuazione della Legge di stabilità 2016;

Preso atto che, a seguito dei citati atti:

- a partire dal 19 maggio 2014, a seguito della pubblicazione di appositi avvisi rivolti ai lavoratori e all'attivazione della rete di sportelli sul territorio regionale, è stata resa operativa l'anticipazione sociale ai lavoratori come previsto dal protocollo iniziale;
- è stato istituito, presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo Anticipazione Sociale» la cui dotazione, rideterminata con il protocollo d'intesa sottoscritto per l'anno 2016, è attualmente di Euro 1.500.000 di cui Euro 500.000 rivenienti da risorse Finlombarda s.p.a.;
- sono state ammesse a godere dei benefici dell'iniziativa le richieste di anticipazione presentate dai lavoratori fino al tetto di concorrenza fissato; tale tetto, rideterminato con il protocollo sottoscritto il 12 gennaio 2016, è attualmente di Euro 10.500.000,00;
- sono state sottoscritte, per ciascuna annualità, 2014, 2015 e 2016 specifiche convenzioni fra Finlombarda e gli Istituti bancari aderenti, con le quali sono state disciplinate le modalità di istruttoria e di concessione delle anticipazioni ai lavoratori;

Atteso che, a partire dall'avvio dell'iniziativa e fino ad oggi:

- hanno aderito all'anticipazione sociale 17 banche e hanno fatto ricorso ai benefici - dell'«anticipazione sociale» oltre 700 lavoratori per una richiesta complessiva di finanziamento di oltre 3,1 Meuro;
- l'andamento delle richieste risulta in progressiva diminuzione rispetto all'avvio dell'iniziativa: 101 domande nel 2016 di cui soltanto 10 nell'ultimo trimestre;
- sono stati pertanto erogati finanziamenti per un importo nettamente inferiore rispetto all'attuale tetto di concorrenza di Euro 10.500.000 stabilito dal Protocollo d'Intesa;
- il complesso delle domande di CIGD pervenute fino ad oggi a Regione Lombardia per l'anno 2016 ha trovato adeguata copertura finanziaria da parte dell'INPS;
- sono pervenute richieste di ricorso al Fondo di garanzia da parte degli istituti di credito in misura limitata rispetto

all'ammontare del fondo, che risultano complessivamente, fino al III trimestre 2016, in numero di 7 unità per un valore di 16,3 mila euro;

Visto il d.lgs. 24 settembre 2016 n. 185 che, introducendo l'art.44 6-bis al d.lgs 148/2015, ha previsto la possibilità di estendere, anche per il 2017, I trattamenti di CIGD;

Atteso che Regione Lombardia e le parti sociali hanno sottoscritto, in data 27 ottobre 2016 e in data 21 novembre 2016, specifici addendum all'Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga anno 2016 per individuare le casistiche eligibili, ai sensi del citato art. 44 6 bis;

Considerato che:

- il permanere della situazione economica e occupazionale è tale da far prevedere una continuità di ricorso alla CIGS e alla CIGD anche per l'anno 2017, rimanendo invariate le procedure autorizzative;
- per l'anno 2017 è prevista, per alcune tipologie di imprese, la possibilità di ricorso alla CIGD per periodi che vanno oltre il 31 dicembre 2016;

Considerato che, al fine di attivare l'iniziativa, Regione Lombardia si è avvalsa della collaborazione tecnica della Fondazione Welfare Ambrosiano e di Finlombarda S.p.a.;

Sentito, in data 6 dicembre 2016, il Comitato per il monitoraggio per una preliminare condivisione dello schema di atto aggiuntivo del protocollo d'intesa, allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, confermando pertanto l'opportunità di dare continuità all'iniziativa per tutto il 2017;

Atteso che il Comitato esecutivo di ABI ha deliberato l'adesione all'atto di proroga dell'iniziativa;

Preso atto della disponibilità di Finlombarda s.p.a. a dare continuità alla gestione finanziaria dell'iniziativa per l'anno 2017 e atteso in particolare che:

- la Società assicurerà l'attività di gestione prevista dal protocollo d'intesa azzerando il concorso finanziario alla determinazione del Fondo di garanzia;
- gli oneri riconosciuti alla società per le attività previste dal protocollo d'intesa rientrano nel contributo delle spese di funzionamento previsto per l'esercizio finanziario 2017;

Atteso che:

- i dati della progressiva riduzione delle richieste di anticipazione da parte dei lavoratori e l'incidenza delle escussioni da parte delle banche sono tali da assicurare, anche per l'anno 2017, un impatto contenuto sul «Fondo Anticipazione sociale» istituito con d.g.r. n. 1018/2013;
- si ritiene pertanto sostenibile un ridimensionamento dell'impegno finanziario sul Fondo, rideterminando lo stesso, al netto degli utilizzi, in Euro 1.000.000,00 a valore esclusivamente sulle risorse regionali;

Ritenuto pertanto:

- di prorogare, fino al 31 dicembre 2017, l'iniziativa di cui alla d.g.r. n. 1018/2013, già prorogata fino al 31 dicembre 2016, secondo le modalità e lo schema di protocollo d'intesa ivi previsti;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo del protocollo d'intesa allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di stabilire che il Fondo per l'anticipazione sociale istituito con d.g.r. n. 1018/2013 a partire dal 1 gennaio 2017 viene rideterminato in Euro 1.000.000,00 a valere esclusivamente sulle risorse regionali già stanziare; il tetto di concorrenza per l'accesso all'anticipazione, proporzionalmente rideterminato in Euro 7.000.000, risulta idoneo ad assicurare la continuità dell'iniziativa per l'anno 2017;

Ritenuto di stabilire che, per i lavoratori in CIGD, la durata dei periodi di anticipazione fruibili è determinata in continuità con quanto previsto per l'anno 2016 e in coerenza con i criteri di accesso alla CIGD di cui agli accordi sottoscritti in attuazione del d.lgs. l'art. 44 6 bis al d.lgs. 148/2015 (addendum all'Accordo Quadro anno 2016);

Ritenuto di proseguire l'attività di collaborazione con Fondazione Welfare Ambrosiano per il supporto tecnico e accompagnamento agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari, prevedendo un contributo fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila) a valere sul capitolo 15.02.104.8285 secondo le modalità definite con successivo provvedimento del dirigente competente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di prorogare, fino al 31 dicembre 2017, l'iniziativa di cui alla d.g.r. n. 1018/2013, già prorogata fino al 31 dicembre 2016, secondo le modalità e lo schema di protocollo d'intesa ivi previsti;

2. di stabilire che il Fondo per l'anticipazione sociale istituito con d.g.r. n. 1018/2013 a partire dal 1 gennaio 2017 viene rideterminato in Euro 1.000.000,00 a valere esclusivamente sulle risorse regionali già stanziati; il tetto di concorrenza per l'accesso all'anticipazione, proporzionalmente rideterminato in Euro 7.000.000 risulta idoneo ad assicurare la continuità dell'iniziativa per l'anno 2017;

3. di approvare lo schema atto aggiuntivo di protocollo d'intesa allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4. di stabilire che, per i lavoratori in CIGD, la durata dei periodi di anticipazione fruibili è determinata in continuità con quanto previsto per l'anno 2016 e in coerenza con i criteri di accesso alla CIGD di cui agli accordi sottoscritti in attuazione del d.lgs l'art. 44 6 bis al d.lgs. 148/2015 (addendum all'Accordo Quadro anno 2016);

5. di proseguire l'attività di collaborazione con la Fondazione Welfare Ambrosiano per il supporto tecnico e accompagnamento agli sportelli degli operatori delle parti sociali e agli istituti bancari, prevedendo un contributo fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila) a valere sul capitolo 15.02.104.8285 secondo le modalità definite con successivo provvedimento del dirigente competente;

6. di dare atto che gli oneri riconosciuti a Finlombarda s.p.a per le attività previste dal protocollo d'intesa rientrano nel contributo delle spese di funzionamento previsto per l'esercizio finanziario 2017;

7. di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di assumere le iniziative necessarie e adottare gli atti conseguenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

9. di pubblicare il presente atto ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

———— • ————

**ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA**

Fra

REGIONE LOMBARDIA  
FINLOMBARDA S.P.A.  
ABI/COMMISSIONE REGIONALE LOMBARDIA  
FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO  
CGIL LOMBARDIA  
CISL LOMBARDIA  
UIL LOMBARDIA  
UGL LOMBARDIA  
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA  
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA IMPRESE PER L'ITALIA  
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA  
CNA LOMBARDIA  
C.L.A.A.I LOMBARDIA  
CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA  
CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA  
LEGACOOP LOMBARDIA

di seguito definite "le Parti", per l'attuazione dell'iniziativa "Anticipazione sociale"

**PREMESSO CHE**

- in data 19 dicembre 2013, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A, l'ABI, la Fondazione Welfare Ambrosiano e le parti sociali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, con cui sono state concordate le modalità di attuazione dell'iniziativa "anticipazione sociale" (di seguito "Iniziativa"), in attuazione della delibera della Giunta regionale n. X/1018 del 5 dicembre 2013, e assunti i rispettivi impegni fino al 31 dicembre 2014;

**CONSIDERATO CHE**

- con tale iniziativa la Giunta regionale ha inteso sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra le richieste delle misure da parte dell'azienda e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza, mediante l'erogazione da parte delle banche di un'anticipazione dell'indennità ai lavoratori;
- Il DLgs 185/2016, introducendo l'art. 44 6-bis del DL.gs 148/2015, ha previsto la possibilità di estendere anche al 2017 i trattamenti di CIGD;
- Regione Lombardia e le parti sociali hanno sottoscritto specifici Addendum all'Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 per individuare le tipologie aziendali eleggibili, ai sensi del citato art.44 6 bis;

**RITENUTO**

Di prorogare al 31.12.2017 la durata del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2013 in coerenza con le modifiche normative intervenute con il DLgs 185/2016;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Tutto ciò premesso e considerato le Parti,

**convengono e stipulano quanto segue**

1. La durata del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 dicembre 2013, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2016, è prorogata al 31.12.2017;
2. Rimangono invariate le modalità attuative vigenti al 31.12.2016 per i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria;
3. Per i lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga l'intervento è limitato alle domande di CIGD presentate dalle aziende ai sensi degli Addendum all'Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 finalizzati ad attuare la previsione dell'art. 44 6-bis del DLgs 148/2015 come modificato dal DLgs 185/2016.

Milano, dicembre 2016

Per la Regione Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Finlombarda S.p.A. : \_\_\_\_\_

Per ABI/Commissione Regionale Lombardia: \_\_\_\_\_

Per la Fondazione Welfare Ambrosiano : \_\_\_\_\_

Per la CGIL Lombardia: \_\_\_\_\_

Per la CISL Lombardia: \_\_\_\_\_

Per la UIL Lombardia: \_\_\_\_\_

Per la UGL Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Confindustria Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Confcommercio Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Confartigianato Lombardia: \_\_\_\_\_

Per C.N.A. Lombardia: \_\_\_\_\_

Per C.L.A.A.I. Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Confcooperative Lombardia: \_\_\_\_\_

Per Confapindustria Lombardia: \_\_\_\_\_

Per LegaCoop Lombardia: \_\_\_\_\_

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6007****Determinazioni in ordine a: «Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie - Art. 25, l.r. 33/2009» - Indicazioni operative modalità di monitoraggio e controllo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, con particolare riferimento all'art. 25, in base al quale:

- la Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia e all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, secondo determinati criteri;
- viene demandato alla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente di fornire le necessarie indicazioni operative e definire modalità di vigilanza e controllo sull'effettivo utilizzo del bene;

Richiamata la deliberazione n. X/5607 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine a: «Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie - art. 25, l.r. 33/2009» - indicazioni operative, modalità di monitoraggio e controllo» - (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)», con particolare riferimento all'Allegato A);

Preso atto che la III Commissione «Sanità e Politiche Sociali» nella seduta del 26 ottobre 2016 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta relativa a determinazioni per la promozione e il coordinamento dell'utilizzo di cui alla d.g.r. n. X/5607/2016 citata, come da nota prot. n. 15693/16 del 27 ottobre 2016 «PAR n. 106 - d.g.r. n. X/5607 del 26 settembre 2016» - agli atti della Direzione Generale Welfare - con alcune richieste di integrazione e modifica all'Allegato A) della d.g.r. stessa;

Dato atto che si ritiene di recepire le modifiche e integrazioni proposte all'allegato A), d.g.r. n. X/5607 del 26 settembre 2016 come formulate dalla III Commissione, ad eccezione delle seguenti, accolte parzialmente, per le motivazioni di seguito esposte:

- PAG. 5 Allegato A) «Apparecchiature biomedicali»:
  - a) «Prevedere il soggetto responsabile in caso di danno causato al paziente dall'utilizzo della strumentazione, se la causa è un difetto dell'apparecchiatura ceduta, anche se corredata da valutazione di idoneità redatta dall'Ingegnere clinico»: modifica non accolta in quanto in contrasto con la normativa civilistica di responsabilità dei danni;
  - b) «Prevedere che l'ingegnere clinico (o figura simile), ai fini della valutazione del potenziale riutilizzo dell'attrezzatura da parte del soggetto terzo, disponga di tutti i documenti e informazioni riguardanti il «ciclo di vita» dell'apparecchiatura stessa e che devono essere allegati alla documentazione allegata»: accolta;
- PAG. 7 Allegato A): dopo «Croce Rossa Italiana» inserire un nuovo capoverso «Nel caso in cui il bene in dismissione sia stato acquistato con fondi regionali, dovrà essere data priorità di assegnazione per le organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali»: integrazione accolta e indicazione in tal senso agli Enti pubblici che intendono assegnare direttamente i propri beni, senza supporto di Regione Lombardia; non accolta nel caso di donazione dei beni con supporto della Regione, nel qual caso, alla lettera f) è previsto un percorso di assegnazione che segue l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- PAG. 12 Allegato A):
  - alla fine del secondo capoverso dopo «normativa vigente» aggiungere: «Annualmente la DG Welfare dovrà inviare alla competente Commissione Consiliare una relazione descrittiva dell'attività svolta.»; integrazione non accolta in quanto la normativa non la prevede;
  - dopo le parole «a proprio carico» aggiungere «salvo l'utilizzo dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e altro personale regionale che segue la procedura»; accolta con la seguente precisazione: «salvo quelli relativi al personale regionale che segue la procedura, compreso il personale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo»;

Ritenuto di approvare l'allegato A) «Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso da strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, art. 25, l.r. 33/2009 - Indicazioni operative, modalità di vigilanza e controllo» parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Welfare:

- di nominare, specificandone le modalità di funzionamento, la Commissione di Valutazione Riuso Beni Dismessi;
- di procedere ad ogni altro adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la predisposizione della modulistica, della organizzazione dello spazio sul sito istituzionale della Regione Lombardia, ed in particolare al perfezionamento degli atti autorizzativi di assegnazione beni a favore dei soggetti richiedenti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A) «Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso da strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, art. 25, l.r. 33/2009 - Indicazioni operative, modalità di vigilanza e controllo», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le modifiche di cui al «PAR n. 106 - d.g.r. n. X/5607 del 26 settembre 2016» della Commissione III «Sanità e Politiche Sociali», come indicato in premessa;
2. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare:
  - di nominare, specificandone le modalità di funzionamento, la Commissione di Valutazione Riuso Beni Dismessi;
  - di procedere ad ogni altro adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la predisposizione della modulistica, della organizzazione dello spazio sul sito istituzionale della Regione Lombardia, ed in particolare al perfezionamento degli atti autorizzativi di assegnazione beni a favore dei soggetti richiedenti;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DISMESSO  
DA STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, ART. 25, L.R. 33/2009  
INDICAZIONI OPERATIVE, MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

## **PREMESSA**

*La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia ed all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l'utilizzo e la cessione del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale.*

Il riutilizzo per fini umanitari dei beni dismessi dalle strutture del SSR, è stato sostenuto per diversi anni dalla regione.

La norma introdotta dalla l.r.23/2015, consente di proseguire il processo di semplificazione avviato in precedenza con la l.r.33/2009, art. 19 ter, per l'utilizzo, a fini non lucrativi del patrimonio mobiliare dismesso delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

La disciplina prevede criteri per l'utilizzo e la cessione dei beni mobili dismessi, ancora funzionanti, per fini umanitari in Italia ed all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, avvalendosi della promozione e del coordinamento della Regione Lombardia.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 25, l.r.33/2009, con questa deliberazione la giunta fornisce le necessarie indicazioni operative nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'adesione all'attività di promozione e coordinamento, per i beni degli enti privati, avviene su base volontaria;
- b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
- c) la cessione del bene deve avvenire a titolo gratuito;
- d) possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni dismessi enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, Croce Rossa Italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.

Con questa deliberazione vengono anche dettate le modalità di controllo e verifica sull'effettivo utilizzo del bene donato

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CESSIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DISMESSO DALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE, A FINI UMANITARI, COMUNQUE NON LUCRATIVI**

Al fine di assicurare la piena valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare di proprietà delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, di seguito

anche Enti o Enti Pubblici, le stesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 33/2009, a cedere i propri beni dismessi, ancora funzionanti e liberi da vincoli, per fini umanitari in Italia ed all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi; la regione promuove e coordina il procedimento di cessione secondo le indicazioni previste dalla presente deliberazione.

#### **a) Percorso di dismissione del bene**

Viene illustrato l'iter relativo alla dismissione dei beni mobili di proprietà degli Enti pubblici dal momento in cui si comunica il cessato utilizzo, fino alla successiva destinazione finale che può essere la **cessione a terzi**, mediante vendita o donazione ex art. 25, l.r. 33/2009 e la **rottamazione**.

**Di norma** per beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile degli Enti divenuti non più di utilità o la cui gestione sia eccessivamente onerosa" si intendono:

- beni divenuti ormai inservibili o non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, inadeguatezza, obsolescenza, oppure connotati da una deficienza o inefficienza funzionale tali per cui la riparazione, il ripristino o la reversibilità non sia possibile, conveniente od opportuna, anche in relazione al valore attuale del bene;
- beni rispetto ai quali si è verificato un perdurante e continuativo inutilizzo con conseguente detrimento del valore patrimoniale del bene stesso o per i quali risulti anti economico o inopportuno procedere ad una loro concessione ai fini dell'uso da parte di terzi;
- beni che, seppur funzionanti, siano stati sostituiti con altri a seguito di politiche di ammodernamento;
- beni che non abbiano subito manutenzioni straordinarie negli ultimi due anni.

Possono rientrare nella tipologia di beni caratterizzati da deficienza o inefficienza funzionale i seguenti beni:

1. beni rotti, danneggiati e non convenientemente riparabili;
2. beni che per le dimensioni, struttura, funzioni, componenti o materiali costruttivi non trovano collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno del Enti o attinenti a funzioni non più svolte dagli Enti;
3. beni non conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza, omologazione, sostenibilità ed impatto ambientale, emissioni, rischio e responsabilità e verso terzi, efficienza energetica, nonché a tutte le norme di dettaglio che ne limitano l'utilizzabilità;
4. macchine, attrezzature, strumenti e beni in generale con tecnologia obsoleta.

Una volta dismesso formalmente un bene secondo le procedure vigenti, comunque con atto (delibera o determinazioni) dell'Ente, accompagnata dalla relativa motivazione, l'ufficio aziendale preposto ne valuta e certifica lo stato conservativo ai fini del reimpiego, anche rispetto a quanto sopra richiamato.


A valle di tale valutazione si individuano diversi percorsi rispetto al bene che si dismette.

1. Il bene è riutilizzabile e l'Ente si avvale del supporto della Regione Lombardia per la donazione; su base volontaria anche l'Ente privato può avvalersi del supporto della Regione Lombardia, secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione;
2. Il bene è riutilizzabile e l'Ente può donarlo direttamente nel rispetto dei criteri previsti dalla legge (art. 25, lettere b, c, d), secondo le indicazioni di cui alla presente deliberazione, previa comunicazione all'ufficio competente della DG Welfare di Regione Lombardia;
3. Il bene è riutilizzabile ma ha ancora un valore residuo e l'Ente procede all'indizione di una gara pubblica, o altra procedura in osservanza alle norme vigenti, qualora decida di non dare il bene ai sensi dell'art. 25 della l.r. 33/2009;
4. Il bene non è riutilizzabile e l'Ente si impegna a classificarlo per una corretta valorizzazione del rifiuto, secondo la normativa vigente (attualmente per i rifiuti elettrici ed elettronici è vigente la direttiva Raee 2012/19/UE), valutando anche l'opportunità della cessione delle parti di ricambio.

Va precisato che entrambe le ipotesi di cessione dei beni a terzi - mediante una gara e all'ottenimento del prezzo o a fini umanitari - realizzano un pubblico interesse, considerato ed apprezzato dal legislatore regionale. E' pertanto necessario individuare tra questi due interessi pubblici quello che, nel caso concreto, merita preferenza e che non determina danno erariale per la pubblica amministrazione.

Qualora l'ente si determini in ordine alla donazione del bene per fini umanitari, nell'atto di dismissione dovrà congruamente motivare la scelta dando conto del contemperamento degli interessi (economico/umanitario).

Il percorso è sintetizzato nel seguente diagramma di flusso:



**Note:**  
 La verifica di inalienabilità del bene è in capo all'ufficio economico e finanziario dell'ente.  
 La valutazione ai fini del reimpiego dei singoli beni è svolta dagli uffici aziendali preposti.

### Beni che possono essere donati

Premesso che in quanto funzionante il bene messo a disposizione per la donazione non ha necessità di alcun intervento di ripristino; pertanto è indispensabile un rigoroso sistema di controllo preventivo sulla funzionalità dei beni da donare.

Per consentire la promozione dell'attività di donazione dei beni dismessi dalle strutture sanitarie e socio sanitarie si specifica la tipologia dei beni che possono essere oggetto di donazione.

### *Con riferimento all'oggetto della donazioni*

Qualunque bene presente nel patrimonio disponibile del donante può essere oggetto di donazione mediante trasferimento ai soggetti che lo richiedono, nello specifico secondo i criteri indicati dalla l.r.33/2009.

Una particolare categoria di beni mobili è costituita dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), così chiamati perché si tratta di beni mobili iscritti in pubblici registri: vi rientrano anche gli autoveicoli.

Negli specifici registri devono essere annotate sia le caratteristiche del bene che i passaggi di proprietà e le iscrizioni ipotecarie; per gli autoveicoli, ad esempio, la trascrizione va fatta presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Di seguito **alcuni esempi** non esaustivi della tipologia dei beni che possono essere donati.

- **Arredi** (esempio: comodini, letti, armadi, arredi d'ufficio), ausili, (esempio: barelle, carrozzine, comode, deambulatori), arredi tecnici (esempio: cucine, banchi, frigoriferi) la valutazione è demandata all'ufficio competente
- **Apparecchiature biomedicali:** ad esempio dispositivi medici, strumentazione sanitaria, a cura dell'ingegnere clinico dell'Ente (o di figura simile) che, a fine d'uso, si fa carico di valutarne il potenziale riutilizzo da parte di soggetti terzi. Viene fatta la valutazione: di sicurezza elettrica e di funzionalità, relativa ad eventuali necessità di materiali di consumo dedicati ed alla disponibilità di ricambi (out off service) e reperimento della manualistica
- **Beni informatici:** valutazione a cura del responsabile dei sistemi informativi, dello stato funzionale e della dotazione hardware e software e dei relativi accessori (esempio: monitor, tastiere, mouse, scanner, stampanti) dei beni dismessi, valutazione e dichiarazione delle procedure messe in atto per la tutela dei dati sensibili presenti nei beni informatici dismessi
- **Autovetture, ambulanze:** con i vincoli sopra indicati

Devono essere resi disponibili elementi atti a dimostrare tipologia e funzionalità del bene per la cessione a fini umanitari non lucrativi.

Per esempio nel caso di donazione di arredi tecnici, apparecchiature biomedicali e beni informatici deve essere resa disponibile una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:

- Il tipo o apparecchiatura
- Marca/Modello, data acquisto/data dismissione
- Disponibilità accessori
- Indicazioni circa la necessità di materiale di consumo per il funzionamento, disponibilità di ricambi, disponibilità del manuale d'uso e di manutenzione
- Dichiarazione di innocuità e buono stato di funzionamento: è la dichiarazione che l'apparecchiatura non contenga parti inquinanti (oli a base di amianto, acidi, ecc.) e sia stata sanificata se venuta a contatto con liquidi a rischio biologico.

Nel caso di donazione di apparecchiature biomedicali l'ingegnere clinico o altro soggetto incaricato dell'ufficio aziendale preposto alle attività di dismissione dei beni, ai fini della valutazione del potenziale riutilizzo dell'attrezzatura da parte del soggetto terzo, deve disporre di tutti i documenti e informazioni riguardanti il "ciclo di vita" della apparecchiatura stessa e gli stessi devono essere allegati alla documentazione accompagnatoria che comprende la valutazione di idoneità per l'utilizzo della strumentazione biomedicale.

## **b) Soggetti coinvolti**

### Chi può donare i beni

Tutte le aziende e le strutture (di seguito Ente) sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, così come individuate dalla l.r.23/2015;

- art. 6 Agenzie di tutela della salute)
- art. 7 Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere
- art. 8 Strutture private accreditate
- art.16 Azienda regionale dell'emergenza urgenza
- art.26 Unità di offerta sociosanitarie

Inoltre le Fondazioni e IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto presenti nel territorio regionale, individuate secondo le norme vigenti.

### Chi può ricevere i beni:

- Enti pubblici

- Organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale <sup>1</sup>
- Enti ecclesiastici riconosciuti <sup>2</sup>
- Organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali<sup>3</sup>
- Rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero
- Croce Rossa Italiana

Di seguito anche "richiedente" o "assegnatario" o "beneficiario".

Nel caso in cui il bene in dismissione sia stato acquistato con fondi regionali e qualora l'Ente pubblico non si avvalga del supporto della Regione Lombardia alle attività di donazione come indicato nella successiva lettera f), l'Ente dovrà prevedere una priorità di assegnazione alle organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali.

E' fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.

#### Precisazioni in merito alle organizzazioni del terzo settore

Sulla materia è intervenuta la legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

#### **c) Attività di Promozione e coordinamento**

---

<sup>1</sup> Le Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute a seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Affari Esteri che ne gestisce anche l'elenco (Legge 11 agosto 2014, n. 125" Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo")

<sup>2</sup> Ai sensi della legge 222/85, titolo 1, gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso  
Regolamento Regionale 17 marzo 2015, n. 1 Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r.1/2008

Al fine di dare la più ampia rilevanza all'iniziativa, affinché tutti i possibili destinatari siano informati delle varie eventualità offerte, le informazioni relative alla attività di promozione dell'iniziativa di donazione dei beni, del procedimento e della disponibilità dei beni in donazione, saranno accessibili:

- sul sito web di Regione Lombardia, anche attraverso una piattaforma dedicata, secondo modalità che verranno definite in seguito dall'Amministrazione regionale;
- direttamente sui siti istituzionali degli Enti;
- attraverso ulteriori canali di comunicazione.

Gli Enti possono individuare ulteriori e adeguate procedure di pubblicizzazione dei beni che intendono dismettere a fini non lucrativi.

In particolare con apposito avviso di selezione per l'assegnazione dei propri beni a fini umanitari e non lucrativi, gli Enti definiscono tempi e modalità di recepimento delle istanze e di conclusione del processo di valutazione delle domande.

Del procedimento di cessione e dell'avvenuta assegnazione deve essere data comunicazione agli uffici competenti della Direzione Generale Welfare.

L'avvio del percorso di donazione (comunicazione all'esterno dei beni disponibili, recepimento delle istanze di donazione e valutazione dei requisiti, etc.) può avvenire per motivate esigenze dell'Ente, ancor prima della formale dismissione, fatto salvo che l'atto definitivo di assegnazione a terzi deve in ogni caso avvenire a seguito della emanazione dell'atto di dismissione del bene (atto deliberativo o altro atto amministrativo dell'Ente).

#### **d) Modalità cessione del bene, impegni del beneficiario**

Il bene deve essere funzionante e libero da vincoli, secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale.

La cessione del bene avviene a titolo gratuito.

Il richiedente effettua formale richiesta per ottenere il bene, allegando eventuale documentazione idonea che comprovi l'appartenenza ad una delle categorie previste dalla legge.<sup>4</sup>

Per esempio:

- la presenza, negli atti costitutivi e regolamentari, dello scopo non lucrativo dell'attività dell'organizzazione e la natura giuridica in caso di ente
- estremo atto riconoscimento del Ministero/Ente competente in materia in caso di organizzazioni ed enti non governativi riconosciute a livello nazionale

---

<sup>4</sup> Le necessarie informazioni vanno autocertificate dal richiedente tramite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

- estremi decreto del Presidente della Repubblica in caso di enti ecclesiastici riconosciuti (legge 222/85, titolo 1)
- estremi iscrizione registro regionale per organizzazioni del terzo settore.

Coerentemente con la finalità di destinare beni ad iniziative umanitarie e filantropiche.

Pertanto nella richiesta deve essere specificata la finalità non lucrativa, l'obiettivo e/o il progetto, il destinatario ultimo del bene, se non coincidente con il richiedente, il paese di destinazione se in Italia o all'estero; allegando specifica scheda descrittiva del progetto a fini umanitari.

#### Impegni del beneficiario

Una volta assegnato il bene, il beneficiario dovrà provvedere in proprio al trasporto dall'Ente alla destinazione finale, senza alcun onere né per l'Amministrazione regionale né per l'Ente che dona il bene.

L'assegnatario si impegna, concordando il ritiro con l'Ente, a prelevare il bene oggetto di donazione nel termine di 60 giorni dal momento della comunicazione di assegnazione da parte dell'Ente con oneri a proprio carico.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo tale termine non venga rispettato, l'Ente che dona può procedere alla donazione del bene non ritirato ad altro soggetto che ne ha fatto richiesta, conformemente a quanto previsto nell'avviso di selezione o di altra procedura definita dall'Ente che dona il bene.

Il beneficiario si impegna altresì a trasmettere all'Ente – entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene – una relazione attestante l'utilizzo del bene assegnato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale viene certificato l'utilizzo dei beni mobili dopo la loro cessione, al destinatario indicato nella richiesta di donazione per le finalità dichiarate.

### **e) Supporto della Regione Lombardia alle attività di donazione**

La donazione, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, può avvenire con o senza supporto da parte della Regione.

Al fine di favorire l'incontro tra i soggetti richiedenti i beni e gli Enti che donano:

- sul sito istituzionale di Regione Lombardia è garantito uno spazio informativo accessibile a tutti i cittadini ove consultare le modalità del servizio di

autorizzazione alla donazione dei beni, l'elenco dei beni disponibili, ogni ulteriore notizia relativa al procedimento autorizzativo;

- è assicurato il supporto agli Enti e ai beneficiari, la supervisione del percorso a cui il bene va incontro, con attività di coordinamento e monitoraggio dei beni ceduti a scopo non lucrativo da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie;
- è istituita con il presente provvedimento la Commissione di Valutazione Riuso Beni Dismessi composta da funzionari regionali delle strutture di riferimento delle DDGG o della Presidenza coinvolte per competenza specifica (Welfare, Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, Relazioni internazionali), che dovrà definire il percorso e la modulistica per la richiesta dei beni e che avrà compiti di istruttoria e verifica autorizzativa di destinazione dei beni, di monitoraggio e di controllo su utilizzo del bene per le finalità previste dalla l.r.23/2015, art.25.

#### **f) Come accedere al servizio di supporto di Regione Lombardia per l'assegnazione dei beni**

##### *Procedura per chi dona i beni*

L'Ente (pubblico o privato) che intende avvalersi del supporto della Regione per la donazione a fini umanitari o per altri scopi non lucrativi, comunica l'elenco dei beni disponibili e il tempo di disponibilità del bene alla donazione, l'atto di dismissione dei beni accompagnati da una dettagliata scheda tecnica, dalla dichiarazione di innocuità e buono stato di funzionamento come meglio precisato al punto a) della presente deliberazione.

Per esigenze organizzative dell'Ente, è possibile procedere alla pubblicazione degli elenchi dei beni disponibili alla donazione, ancor prima della formale dismissione, fatto salvo che l'atto definitivo di assegnazione a terzi avviene a seguito della emanazione dell'atto di dismissione del bene (atto deliberativo o altro atto amministrativo dell'Ente).

##### *Procedura per chi richiede i beni*

I beni, qualora resi disponibili alla donazione dalle strutture sanitarie e socio sanitarie, saranno visibili nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Lombardia.

Il richiedente presenta richiesta alla Regione Lombardia di assegnazione presentando specifica domanda attestante il rispetto dei requisiti e le finalità per l'utilizzo del bene a scopo non lucrativo.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Le necessarie informazioni vanno autocertificate dal richiedente tramite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Coerentemente con la finalità di destinare beni ad iniziative umanitarie e filantropiche.

Pertanto nella richiesta va specificata la finalità non lucrativa, l'obiettivo e/o il progetto, il destinatario ultimo del bene, se non coincidente con il richiedente, il paese di destinazione se in Italia o all'estero; allegando specifica scheda descrittiva del progetto a scopo umanitario.

Il fac simile della domanda e le modalità di presentazione saranno resi disponibili nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Lombardia.

#### *Procedura di assegnazione*

L'istruttoria autorizzativa di destinazione dei beni, è svolta dalla Commissione di Valutazione sopra citata.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

La verifica della regolarità della domanda, del rispetto della finalità di utilizzo prevista dalla l.r.33/2009 e della disponibilità del bene richiesto segue l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il procedimento di assegnazione del bene, con provvedimento della struttura competente della DG Welfare, si conclude entro 60 giorni dalla richiesta, salvo la sospensione dei termini nei casi di richiesta di integrazione documentale.

L'eventuale esito negativo verrà comunicato tempestivamente al proponente.

Il soggetto assegnatario si impegna al ritiro dei beni assegnati nel termine di 60 giorni dall'assegnazione con oneri a proprio carico. Nel caso il beneficiario non provveda al ritiro entro tale termine per motivazioni da specificare, deve essere data immediata comunicazione alla Regione Lombardia; l'Ente che offre può procedere comunque alla dismissione dei beni non ritirati secondo le proprie opportunità, conformemente a quanto indicato alla precedente lettera d).

Gli Enti o Organismi assegnatari si impegnano a trasmettere alla Regione – entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene – una relazione attestante l'avvenuto utilizzo del bene assegnato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale viene certificato l'utilizzo dei beni mobili dopo la loro cessione.

#### *Enti Privati*

Se lo ritengono anche gli enti privati possono aderire con specifica richiesta a cedere i propri beni dismessi a fini non lucrativi, secondo il processo di promozione e il coordinamento da parte della regione.

### **g) Fase di verifica ex post**

Nell'ambito del complessivo processo di attuazione della l.r.23/2015 Regione Lombardia potrà avvalersi dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo e degli altri organismi aziendali deputati alle verifiche formali, per assicurare trasparenza e efficacia nei controlli e garantire la terzietà nella gestione in tutte le fasi del percorso di dismissione e donazione dei beni.

Regione Lombardia effettua l'attività propria di controllo amministrativo sugli atti e in particolare sulle dichiarazioni rese dai beneficiari <sup>6</sup> e, anche attraverso enti del sistema regionale, attua le verifiche sull'andamento delle attività di dismissione dei beni delle strutture sanitarie e socio sanitarie, su singole attività gestite direttamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, per monitorare, coordinare e valutare l'attinenza al percorso indicato da Regione.

A tal fine gli Enti dovranno inviare alle uffici competenti della Direzione Generale Welfare, una relazione semestrale sulle attività di donazione diretta ai soggetti aventi titolo e sugli esiti dei controlli effettuati circa il rispetto della finalità della donazione a scopo non lucrativo.

La Regione si riserva di effettuare, controlli sulla destinazione finale del bene assegnato; qualora riscontrasse irregolarità sull'utilizzo del bene, non preventivamente motivate e giustificate dal soggetto assegnatario, nei riguardi di tale soggetto verranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Sistema regionale sostiene tali azioni senza oneri a proprio carico, salvo quelli relativi al personale regionale che segue la procedura, compreso il personale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo.

---

<sup>6</sup> Per quanto riguarda le richieste inoltrate direttamente alla Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**D.g.r. 19 dicembre 2019 - n. X/6008**  
**Approvazione del documento «Osservatorio regionale anti violenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione di Istanbul, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012, ratificata nella Legge n. 77 del 27 giugno 2013;
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare:
  - l'art. 9, «Attività di monitoraggio», che prevede che la Regione svolga attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne attraverso la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime;
  - l'art. 11, «Clausola valutativa», comma 3, della legge regionale, che prevede che i soggetti della rete regionale anti violenza garantiscano la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscano ogni anno alla Regione Lombardia una relazione sull'attività svolta;
- il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» (art. 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013) adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, che prevede al punto 3.1.1 «Sistema integrato di raccolta ed elaborazioni dati» l'attivazione di «opportune azioni per l'inclusione nel sistema informativo nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere»;
- il «Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne», approvato con d.c.r. X/894 del 10 novembre 2015, con il quale la Regione Lombardia si impegna a promuovere e svolgere attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne;
- il d.lgs. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e ss.mm.ii;

Preso atto che:

- la Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e al fine di pervenire alle finalità previste dalla normativa richiamata, ha l'obiettivo di implementare una banca dati regionale informatizzata che si presenti quale strumento determinante, efficace e completo per la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne e la governance regionale delle azioni di contrasto dello stesso fenomeno;
- in particolare, il trattamento dei dati effettuato dalla Regione Lombardia ha l'obiettivo di consentire una conoscenza specifica del bisogno sul territorio di riferimento, oltreché una valutazione economica degli interventi, nonché di valutare l'appropriatezza dei servizi erogati, con la specifica finalità di stimarne la sostenibilità nel tempo e di porre in essere una precisa e oculata programmazione e definizione delle azioni regionali in linea con l'obiettivo finale di garantire una maggior tutela delle vittime e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne;
- in particolar modo, tale trattamento si inserisce nell'ambito delle finalità di interesse pubblico di analisi, controllo e valutazione degli interventi messi in campo per accogliere, sostenere, proteggere e accompagnare all'autonomia le donne vittime di violenza, quale finalità strategica prevista dal Piano quadriennale anti violenza regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne d.c.r. n. X/894 del 10 novembre 2015;

Richiamata la d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014, «Attivazione del sistema informativo Osservatorio regionale anti violenza

‘O.R.A.’ per il monitoraggio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne»;

Ritenuto a seguito di ulteriori verifiche con i competenti uffici regionali, nonché di un confronto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di modificare e integrare la suddetta delibera come indicato nel documento Allegato 1, parte integrante del presente atto, al fine di disciplinare con maggior precisione finalità e funzionalità del sistema, soggetti coinvolti, regole di accesso al servizio, modalità di autenticazione e sicurezza e trattamento dei dati;

Precisato che il documento riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, sostituisce totalmente quanto approvato con la d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Osservatorio Regionale Anti violenza: Funzionalità del Sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali», allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Reddito d'autonomia e Inclusione sociale e sul BURL per la sua diffusione;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Osservatorio Regionale Anti violenza: Funzionalità del Sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali», allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. di precisare che il documento riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, sostituisce totalmente quanto approvato con la d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale e Reddito d'autonomia e Inclusione sociale e sul BURL per la sua diffusione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Osservatorio Regionale Antiviolenza:

### funzionalità del Sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali

#### Indice

1. **Finalità**
2. **Soggetti coinvolti**
  - 2.1 I centri antiviolenza
  - 2.2 Le case rifugio e le strutture di ospitalità
3. **Sviluppo del sistema - II fase**
  - 3.1 Processo di gestione
    - 3.1.1 *Accoglienza*
    - 3.1.2 *Presa in carico*
    - 3.1.3 *Ospitalità*
    - 3.1.4 *Chiusura*
    - 3.1.5 *Pronto intervento*
  - 3.2 Utilità accessorie
  - 3.3 Schema processo
4. **Regole di accesso al Servizio, modalità di autenticazione e sicurezza**
  - 4.1 Misure di sicurezza
5. **Trattamento dei dati: finalità, ruoli, modalità, accreditamento alla piattaforma e misure di sicurezza**
  - 5.1 Ruolo di Regione Lombardia
  - 5.2 Dati personali trattati
  - 5.3 Finalità del trattamento
  - 5.4 Modalità del trattamento
  - 5.5 Informativa
  - 5.6 Consenso
  - 5.7 Titolari e Responsabili del trattamento
  - 5.8 Comunicazione dei dati personali verso Regione Lombardia
  - 5.9 Comunicazione e diffusione dei dati personali
6. **Allegati**

## 1. Finalità

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012, il cui testo è stato approvato all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento Italiano nel giugno del 2013 e ratificato nella Legge n. 77 del 27 giugno 2013, è definitivamente entrato in vigore il 1° agosto 2014 sul territorio nazionale.

In coerenza con l'art. 9 della L.R. 11/2012, intitolata *"Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"*, in vigore dal 18 luglio 2012 ed in concordanza con l'art. 5 comma h) della L. 119/2013 intitolata *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"*, e dal *"Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne"* d.c.r. X/894 del 10 novembre 2015, Regione Lombardia si impegna fattivamente a promuovere e svolgere attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne.

Al fine di pervenire alle finalità previste dalla normativa richiamata, l'obiettivo progettuale dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza, nel seguito "O.R.A.", è di implementare una Banca Dati Regionale informatizzata che si presenti quale strumento determinante ed efficace per la conoscenza e la *governance* regionale delle azioni di contrasto dello stesso fenomeno e, per quanto non esaustivo rispetto alla globalità del fenomeno della violenza di genere, possa rappresentare non solo un importante contributo per lo studio del fenomeno stesso ma anche e soprattutto un importante strumento per la sua prevenzione.

I dati e le informazioni capillari raccolte consentiranno di maturare una conoscenza specifica del bisogno sul territorio di riferimento, oltreché una valutazione economica degli interventi, nonché l'appropriatezza dei servizi erogati, con la specifica finalità di valutarne la loro sostenibilità nel tempo e di porre in essere una precisa ed oculata programmazione e definizione delle azioni regionali, efficaci ed efficienti, in linea con l'obiettivo finale di garantire una maggior tutela delle vittime e prevenire lo stesso fenomeno della violenza contro le donne.

L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione dei dati individuali aggregati e opportunamente anonimizzati riferibili alle donne vittime di violenza, nonché l'analisi dei servizi erogati sul territorio lombardo dai soggetti impegnati nelle attività di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza in un'ottica multidimensionale.

Il monitoraggio del fenomeno avviene attraverso un sistema informatico integrato intermodulare. Quest'ultimo sarà reso accessibile ai soggetti coinvolti nelle attività anzi descritte che, in concreto entrano in contatto con le vittime sotto l'attenta regia di Regione Lombardia il che permetterà una puntuale conoscenza del fenomeno a livello territoriale e costituirà l'interfaccia regionale della Banca Dati Nazionale, così come previsto dal *"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"* 2015-2017.

Il Sistema informatico individuato denominato "O.R.A." consente le seguenti funzionalità:

---

1 "PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE" - Approvato in sede di Conferenza Unificata il 7.5.2015.

- Tracciabilità e gestione del percorso della donna vittima di violenza, attraverso la creazione del cosiddetto “Fascicolo donna”;
- Recupero immediato, all’occorrenza, del “Fascicolo donna” e le informazioni in esso contenute;
- Storizzazione del percorso della donna nelle sue fasi evolutive;
- Estrazione dei “dati in forma aggregata”

Il sistema prevede l’accesso dei Centri antiviolenza e di Regione Lombardia, con modalità differenti in base alle proprie competenze e attività ad esse delegate.

In una seconda fase, come descritto nel seguente capitolo 3, sarà previsto l’accesso al sistema anche da parte delle Case Rifugio.

La banca dati conterrà dati relativi a:

- Informazioni socio-anagrafiche della vittima di violenza di genere (ad esempio, dati anagrafici e anamnesi della vittima di violenza);
- Maltrattamenti subiti e caratteristiche dell’autore dei maltrattamenti;
- Interventi e servizi erogati a favore della vittima;
- Informazioni circa la messa in protezione (tipologia e caratteristiche della struttura di ospitalità, livello di protezione e servizi erogati).

L’implementazione di O.R.A. è affidato alla Società Lombardia Informatica S.p.A., società di servizi soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia.

In una prospettiva evolutiva il sistema potrà prevedere il coinvolgimento di ulteriori attori Istituzionali e del sistema socio-sanitario che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, così che sia possibile tracciare e gestire in modo integrato l’intero percorso di fuoriuscita dalla violenza. Le caratteristiche di tale sistema evolutivo saranno descritte in un differente documento, oggetto di successivo provvedimento.

## 2. Soggetti coinvolti

Al fine di realizzare le suddette finalità, nell’ambito delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione delle azioni antiviolenza ai sensi della l.r. 11/2012, Regione Lombardia prevede il coinvolgimento: in una prima fase sperimentale dei Centri Antiviolenza; in una seconda fase, che partirà nel corso del 2017 (descritta dettagliatamente nel capitolo 3), delle Case Rifugio.

I soggetti coinvolti, a cui verranno rilasciate le credenziali di accesso al sistema, dovranno essere in possesso di requisiti specifici descritti all’interno del presente documento.

### 2.1 I centri antiviolenza

Possono accedere al sistema O.R.A. soltanto quei soggetti che abbiano sottoscritto, in qualità di centro antiviolenza, convenzioni specifiche con i Comuni capofila di Reti territoriali antiviolenza, oggetto di specifici protocolli con Regione Lombardia.

L’Intesa Stato–Regioni, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista all’articolo 3, comma 4 del DPCM del 24 luglio 2014 e ratificata in Conferenza unificata del 27 novembre 2014, all’art. 1, comma 1, definisce i centri antiviolenza come **“strutture in cui sono accolte a titolo**

***gratuito le donne di tutte e le età e i loro figli minorenni, che abbiano subito violenza o si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza”.***

La stessa Intesa, all’art. 7, individua tali strutture quali soggetti deputati *“alla raccolta ed elaborazione di dati sul fenomeno in linea con il piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.*

## **2.2 Le case rifugio e le strutture di ospitalità**

Potranno accedere al sistema O.R.A. unicamente quei soggetti che abbiano sottoscritto, in qualità di “casa rifugio/struttura di ospitalità” convenzioni specifiche con i Comuni capofila di Reti territoriali antiviolenza, oggetto di specifici protocolli con Regione Lombardia.

L’intesa Stato-Regioni relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista all’articolo 3, comma 4 del dpcm del 24 luglio 2014, ratificata in Conferenza unificata del 27 novembre 2014, all’art.12, specifica che tali strutture *‘contribuiscono a svolgere l’attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali’.*

Il “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. X/894 del 10 novembre 2015 indica le diverse tipologie di strutture finalizzate ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza e i loro figli minori:

- a) strutture di accoglienza per il pronto intervento;
- b) case rifugio ad alta protezione;
- c) strutture di ospitalità che non prevedono un’alta protezione;
- d) modalità di semi-protezione presso l’abitazione della donna vittima di violenza;
- e) case verso la semi-autonomia e l’autonomia.

Le diverse strutture che ospitano donne con figli/e minori devono assicurare, in raccordo con il centro antiviolenza, la centralità della donna nella costruzione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

## **3. Sviluppo del sistema – Il fase**

### **3.1 Processo di gestione**

Dopo una prima fase di sperimentazione e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere in Lombardia, che vede il coinvolgimento dei soli centri antiviolenza, s’intende evolvere il sistema O.R.A. a partire dal 2017 ai fini di mappare attraverso le sue funzionalità quelli che sono i processi del rapporto “donna vittima di violenza - rete antiviolenza”, seguendo il percorso logico delle fasi in cui gli stessi si sviluppano.

Il processo, in un’ottica di messa al centro della donna, presuppone la creazione di un ‘fascicolo donna’ che segua la donna all’interno dei vari nodi del processo di presa in carico e nella definizione del percorso di fuoriuscita dalla condizione di violenza.

La gestione e la raccolta dei dati sarà dunque in capo ai centri anti violenza e alle case rifugio/strutture di ospitalità in qualità di soggetti che definiscono percorsi personalizzati di presa in carico della donna e che, a tal fine, erogano servizi specifici finalizzati alla fuoriuscita della vittima dalla condizione di violenza in conformità a quanto previsto dal “Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” con d.c.r. X/894 del 10 novembre 2015.

In relazione alla condivisione del ‘Fascicolo donna’ fra i soggetti succitati coinvolti nel processo di presa in carico e nella definizione del percorso di fuoriuscita dalla condizione di violenza, si precisa che essa appare indispensabile per la fornitura di assistenza adeguata in relazione a diversi profili:

- evitare interventi di vittimizzazione secondaria laddove proprio con il d.lgs. 212/2015 è vietato procedere alla raccolta di informazioni dalla vittima in più momenti;
- comprendere quante volte e a quali strutture si sia rivolta la donna, per accertare, anche sul piano giudiziario, quale condizione di abitudine della condotta violenta da parte del maltrattante richiesta per la sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 C.P., norma base per il contrasto alla c.d. violenza domestica;
- consentire la realizzazione di un effettivo intervento in rete fra Centri anti violenza e Case rifugio quale soggetti deputati all’accoglienza e alla presa in carico delle donne vittime di violenza, attraverso la visualizzazione degli accessi e dei servizi forniti per agevolare il dialogo fra i diversi operatori che sono tenuti a uno stretto raccordo nell’attuazione del progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, ai sensi dell’art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, che definisce i requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio, in attuazione dell’art 3, comma 4, del d.p.c.m. del 24 luglio 2014.

### **3.1.1 Accoglienza**

La prima fase del processo è “l’accoglienza”.

L’accoglienza da parte di un centro anti violenza può avvenire anche attraverso un primo contatto telefonico a cui possono seguire più colloqui strutturati tra la donna vittima di violenza e le operatrici di accoglienza del centro allo scopo di elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita della violenza.

La donna può contattare autonomamente il centro anti violenza o essere inviata da altri soggetti/enti (autorità giudiziarie, forze dell’ordine, pronto soccorso, assistenti sociali) della rete territoriale anti violenza al fine dell’attivazione di un percorso personalizzato di uscita dalla violenza costruito intorno alle esigenze specifiche della donna e nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. Tale fase del processo è cruciale e propedeutica alla presa in carico. È in tale fase infatti che la donna decide di intraprendere, con il sostegno del centro anti violenza, un percorso di fuoriuscita dalla violenza o desistere.

Il rapporto si sviluppa attraverso più colloqui con le operatrici di accoglienza del centro anti violenza, che possono essere strutturati ma anche spontanei, che costituiscono la prima forma di relazione con la donna. Tali colloqui, oltre a stabilire un primo livello relazionale con la donna sono atti a operare una prima valutazione del rischio e a raccogliere le informazioni preliminari, che verranno completate nella fase successiva di ‘presa in carico’, mirate a definirne la condizione in termini anamnestici, socio-economici, culturali e di contesto di provenienza e poter elaborare eventualmente le prime strategie di intervento per far fronte alle esigenze più urgenti.

Al fine di facilitare le operatrici di accoglienza i colloqui sono coadiuvati da una scheda cartacea, che il sistema informativo mette a disposizione, da utilizzare come griglia per la rilevazione delle informazioni della donna, e le prime annotazioni circa le valutazioni e le informazioni fornite in uno o più colloqui.

La fase di accoglienza può concludersi secondo le seguenti modalità:

1. **La donna desiste dal continuare il rapporto.** In questo caso rimarrà traccia dell'avvenuta "accoglienza" e il rapporto sarà interrotto.
2. **La donna decide di intraprendere un percorso di fuoriuscita e affidarsi ad un centro anti violenza.** In questo caso il centro approfondirà il rapporto con la donna al fine di raccogliere un numero maggiore di informazioni e iniziare a definire, concordandolo con la donna, un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla condizione di violenza subita, cosiddetta "**Preso in carico**".

In relazione a questa fase del processo il sistema O.R.A. permette di effettuare l'**apertura del "fascicolo donna"** e in seguito:

- Verifica della presenza di un fascicolo elettronico precedentemente aperto (la verifica avviene tramite codice fiscale, se presente):
  - Se aperto presso il Centro stesso si procede all'eventuale recupero
  - Se aperto presso Altro Centro il sistema ne segnala tramite un messaggio la presenza
- Attribuzione di un codice univoco specifico denominato "*codice donna*";
- Compilazione delle seguenti schede relative al fascicolo donna:
  - Scheda anagrafica: definizione dei dati anagrafici della donna
  - Scheda anamnesi: definizione dei dati di anamnesi della donna
  - Scheda maltrattamento: definizione del tipo e delle modalità di maltrattamento subito
  - Scheda maltrattante: indicazione del/dei maltrattanti
  - Informazioni 1° Contatto: indicazione su come è avvenuto il primo contatto
- La conclusione della fase è registrata attraverso una variazione di stato della scheda a sistema.

Il soggetto che opera sul sistema in questa fase è il Centro Antiviolenza.

**Visibilità dei dati:** completa per il centro anti violenza

**Modifica dei dati:** completa per il centro anti violenza

### **3.1.2 Presa in carico**

Come anticipato nel paragrafo precedente se la donna decide di intraprendere presso il centro anti violenza un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, sarà effettuata la "presa in carico" da parte del centro, attraverso l'apertura del "fascicolo donna".

La presa in carico delle donne vittime di violenza comporta la definizione, in una logica integrata e multidimensionale, del progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza e l'erogazione dei servizi in esso definiti, anche in raccordo con gli altri soggetti della rete anti-violenza, funzionali ai fini del percorso. Il Centro anti-violenza definisce il progetto personalizzato nel rispetto della volontà della donna, eventualmente coinvolgendo i servizi sociali del Comune di residenza.

Condizione per cui l'apertura del "fascicolo donna" registri in maniera significativa le informazioni essenziali, è che il centro anti-violenza rilevi i dati anagrafici della donna, assicurando la stessa sul trattamento dei dati personali. L'apertura del "fascicolo donna" comporta un'identificazione univoca della donna unicamente da parte del centro anti-violenza.

Anche in questa fase la donna è libera di abbandonare il percorso in ogni momento. In tal caso il rapporto donna-centro sarà interrotto ed evidenziato nel sistema.

In questa fase del processo il sistema O.R.A. permette:

- Il consolidamento dei dati anagrafici attraverso l'identificazione sulla base del codice fiscale. Tale peculiarità permetterà l'identificazione univoca della donna trasversalmente all'intero sistema, pur garantendo l'anonimato di tutti i suoi dati.
- Verifica della presenza di un fascicolo elettronico precedentemente aperto:
  - Se aperto presso il Centro stesso si procede all'eventuale recupero.
  - Se aperto presso Altro Centro il sistema ne segnala tramite un messaggio la presenza
- La compilazione della scheda della scheda degli interventi, quale parte integrante del fascicolo elettronico
- L'aggiornamento delle schede precedentemente inserite in fase di accoglienza
- La storicizzazione delle schede precedentemente inserite
- La conclusione della fase attraverso una variazione di stato

Il soggetto che opera sul sistema in questa fase è il Centro Anti-violenza.

**Visibilità dei dati:** completa per il centro anti-violenza.

**Modifica dei dati:** completa per il centro anti-violenza.

### 3.1.3 Ospitalità

Una volta attivato il percorso, nei casi in cui un'alta valutazione del rischio ne evidenzia la necessità, il centro anti-violenza attiverà un servizio di **Ospitalità** della donna e degli eventuali minori a carico in alloggio sicuro. L'ospitalità è basata su più livelli di messa in protezione, che possono essere articolati su più strutture, definiti in base alla durata dell'intervento, le caratteristiche del servizio offerto, il livello di protezione necessario e il grado di autonomia acquisito nel percorso da parte della donna.

In particolare i livelli sono:

## **Ospitalità di I livello**

Questo livello di ospitalità comprende case rifugio ad alta protezione e strutture di ospitalità che non la prevedono.

### ***Case-rifugio ad alta protezione***

Le case-rifugio ad alta protezione sono strutture a indirizzo segreto e sono a disposizione della rete territoriale interistituzionale anti violenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna. Di norma la permanenza non supera l'anno. La casa rifugio per la protezione totale è strettamente collegata con un centro anti violenza, in raccordo anche con il Comune capofila della rete e/o di residenza della donna, per la presa in carico e la definizione del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza che rispetti la volontà e i tempi della donna.

### ***Strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione***

Le strutture di ospitalità che non prevedono un'alta protezione non sono necessariamente a indirizzo segreto. Possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità. Di norma la permanenza non supera l'anno. Le strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione sono strettamente collegate con un centro anti violenza e si raccordano con il Comune coordinatore della rete e/o di residenza della donna, per la presa in carico e la definizione del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza che rispetti la volontà e i tempi della donna.

## **Ospitalità di II livello**

### ***Case verso la semi-autonomia e l'autonomia***

Le case verso la semi-autonomia e autonomia sono messe a disposizione anche dal patrimonio pubblico residenziale. Di norma sono appartamenti di civile abitazione. Sono disponibili per le donne vittime di violenza che hanno già intrapreso un percorso di fuoriuscita. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con il centro anti violenza che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale-economico.

I servizi di ospitalità, anche dello stesso livello, possono essere erogati da una o più case rifugio individuate dal centro anti violenza o in una delle strutture nella disponibilità del centro stesso, che ha la responsabilità della presa in carico. Case rifugio e centri anti violenza in questo senso sono intesi quali snodi di un'unica rete territoriale regionale miranti a garantire il miglior percorso personalizzato di messa in protezione, fuoriuscita e autonomia della donna vittima di violenza e dei suoi figli.

In questa fase del processo il sistema O.R.A. permette:

- L'identificazione da parte del centro anti violenza e della struttura che effettuerà l'ospitalità di I o II livello
- Consultazione dell'intero "fascicolo donna" elettronico in base alle regole di visualizzazione espresse di seguito
- **La compilazione** da parte della casa rifugio delle schede del 'fascicolo donna' elettronico alle quali sono abilitati in compilazione, in particolare:
  - Scheda ospitalità: definizione del tipo di ospitalità offerta
  - Scheda servizi casa rifugio: definizione del tipo e delle modalità di maltrattamento subito
  - Scheda minori: numero dei minori accolti con la donna, fascia d'età

- Scheda chiusura: indicazione delle modalità di conclusione del rapporto tra casa rifugio e donna (obiettivi raggiunti, modalità di fuoriuscita)
- La conclusione della fase attraverso una variazione di stato del “fascicolo donna” elettronico

I soggetti che operano sul sistema in questa fase sono il centro anti violenza e le case rifugio che avranno in ospitalità la donna ed eventuali minori a carico, ognuno per le schede di propria competenza.

**Visibilità dei dati:**

- completa per il centro anti violenza: il centro anti violenza, responsabile della presa in carico, potrà consultare il fascicolo nella sua interezza, sia per le parti di sua competenza, sia nelle parti compilate dalle case rifugio.
- per le case rifugio con le seguenti limitazioni: le case rifugio potranno consultare i dati inseriti dal centro anti violenza e dalle altre strutture di accoglienza attraverso le quali è transitata la donna nel suo percorso fino a quel momento, e non potranno visualizzare le informazioni inserite successivamente.

**Modifica dei dati:** per competenza in relazione ai diversi ruoli.

### 3.1.4 Chiusura

La “chiusura” del “fascicolo donna” potrà avvenire nei seguenti casi:

- La conclusione del percorso
- La sospensione del percorso su esplicita richiesta di interruzione da parte della donna o a causa del suo allontanamento
- Il passaggio della donna ad altro centro anti violenza

In questa fase del processo il sistema O.R.A. permette:

- La compilazione da parte del centro anti violenza della scheda di chiusura
- L’identificazione da parte del nuovo centro anti violenza, qualora la donna venga presa in carico da un altro centro anti violenza
- La conclusione della fase attraverso una variazione di stato

Il soggetto che opera sul sistema in questa fase è il centro anti violenza.

**Visibilità dei dati:** completa per il centro anti violenza. Nel caso di identificazione di un nuovo centro anti violenza, il fascicolo sarà attribuito al nuovo centro che potrà continuare la compilazione dello stesso. Il vecchio centro continuerà a vedere la versione compilata fino a quel momento.

**Modifica dei dati:** per competenza in relazione ai diversi ruoli.

### 3.1.5 Pronto intervento

#### Strutture di accoglienza per il pronto intervento

Le strutture di accoglienza per il pronto intervento sono strutture di civile abitazione o di comunità a disposizione 24h/24 per i casi di emergenza/urgenza. Le strutture possono essere contattate direttamente da forze dell'ordine, strutture ospedaliere, servizi sociali dei Comuni e centri anti violenza. La permanenza in queste strutture di norma non supera i 7 giorni, eventualmente ripetibili. Le donne vittime di violenza, ed eventuali figli minori, devono comunque essere prese in carico da un centro anti violenza entro le 48 ore successive all'ingresso nella struttura, per la definizione della corretta valutazione del rischio finalizzata all'attivazione delle forme successive di protezione e l'attivazione del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza della donna.

In relazione a questa fase del processo il sistema O.R.A. permette di effettuare:

- La compilazione della scheda "pronto intervento"
- La compilazione della scheda anagrafica della donna
- L'indicazione del centro anti violenza che si occuperà della "presa in carico"
- Chiusura per trasferimento ad altra struttura o abbandono da parte della donna

Il soggetto che opera sul sistema in questa fase è la casa rifugio.

**Visibilità dei dati:** completa per la casa rifugio e per il centro anti violenza che effettuerà l'eventuale "presa in carico".

**Modifica dei dati:** completa per la casa rifugio e per il centro anti violenza che effettuerà l'eventuale "presa in carico".

### 3.2 Utilità accessorie

Il "fascicolo donna" è caratterizzato da uno "stato" modificabile che rispecchia le macrofasi della presa in carico della donna (contatto, accoglienza, presa in carico, ospitalità, sospensione e chiusura).


Il sistema "storicizza" il percorso della donna creando dei backup datati delle schede presenti nel "fascicolo donna" in base a specifiche modifiche operate sui dati delle schede stesse identificati in qualità di modifiche sostanziali al fine di tenere traccia del percorso di fuoriuscita.

Il sistema O.R.A. permette di generare ed estrarre report di dati e informazioni a livello complessivo o di ogni fascicolo inserito.

#### Schema del processo

Di seguito lo schema funzionale del processo descritto, comprensivo dei soggetti coinvolti e della documentazione che viene generata durante lo stesso.

In rosso è evidenziato il processo alternativo, relativo al pronto intervento.



#### 4. Regole di accesso al Servizio, modalità di autenticazione e sicurezza

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del Servizio O.R.A. è consentito, secondo le disposizioni del Codice in materia di Protezione dei dati personali ("Codice Privacy" - d.lgs. 196/2003), in base a determinate regole di accesso e per le finalità precisamente individuate.

Utente	Funzionalità consentite	Motivazione dell'Accesso
Operatrice del Centro Antiviolenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Creazione del "fascicolo donna" e relativo inserimento dati</li> <li>▪ Consultazione e modifica dei dati inseriti</li> <li>▪ Verifica, recupero e aggiornamento dei dati presenti nel "fascicolo donna" se preesistente</li> <li>▪ Elaborazione ed estrazione dei report periodici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registrazione e gestione dei dati della donna presso il Centro Antiviolenza.</li> <li>▪ Verifica dell'esistenza ed eventuale recupero delle informazioni presenti nel fascicolo donna preesistente</li> <li>▪ Comunicazione periodica dei dati a Regione Lombardia per le finalità richieste dalla normativa vigente.</li> </ul>
Operatrice Casa Rifugio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consultazione in sola lettura dei "fascicoli donna", delle donne vittime di violenza trasferite loro dal Centro Antiviolenza</li> <li>▪ Inserimento dati relativi ai servizi specifici erogati in ospitalità</li> <li>▪ Elaborazione ed estrazione report periodici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erogazione dei servizi nei confronti delle donne vittime di violenza.</li> <li>▪ Comunicazione periodica dei dati a Regione Lombardia per le finalità richieste dalla normativa vigente.</li> </ul>
Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consultazione dati aggregati su specifici indicatori</li> <li>▪ Elaborazione ed estrazione report periodici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne.</li> </ul>
Personale di Lombardia Informatica S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abilitazione utenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abilitazione e profilazione degli utenti al fine di garantire la sicurezza dei dati</li> </ul>

In relazione alla particolarità dei dati trattati, è consigliabile l'utilizzo, da parte delle operatrici che accederanno al Servizio, di un metodo di autenticazione forte (cd. *strong authentication*).

Si prevede, in questa fase iniziale, un'autenticazione con username e password.

A tale fine viene predisposto uno specifico "*provisioning*" da parte di Lombardia Informatica, che a seguito dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia, provvederà all'assegnazione del profilo per ogni singola operatrice.

Infine, secondo quanto previsto all'interno dell'Allegato B del Codice Privacy:

- il Servizio e le applicazioni correlate, sono dotate di comandi per uscire dall'autenticazione e per le sessioni inattive è previsto un termine di chiusura dell'autenticazione dopo un determinato periodo di inattività;
- ad ogni incaricato sono associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
- le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno TRE mesi vengono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

#### 4.1 Misure di sicurezza

La gestione e la sicurezza delle informazioni trattate sono ispirate al Codice Privacy ed allo standard richiesto dalla normativa internazionale in tema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001:2013).

I dati vengono trattati conservandone le proprietà di:

- Riservatezza (non disponibilità o rivelazione delle informazioni a individui, entità o processi non autorizzati);
- Integrità (salvaguardia dell'accuratezza e della completezza dell'informazione);
- Disponibilità (informazioni accessibili e utilizzabili su richiesta dell'entità autorizzata);

al fine di minimizzare i rischi che siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o non conformi alle finalità della raccolta.

I sistemi informatici di Lombardia Informatica S.p.A. e dei suoi fornitori sono progettati affinché i trattamenti delle informazioni avvengano nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dettati dal medesimo Codice.

Sono previste, a tal fine, specifiche procedure di autenticazione per i soggetti che accederanno al Servizio e protocolli di comunicazione cifrati.

## 5. Trattamento dei dati: finalità, ruoli, modalità, accreditamento alla piattaforma e misure di sicurezza

### 5.1 Ruolo di Regione Lombardia

Regione Lombardia, per ciò che concerne il monitoraggio delle attività relative alla presa in carico delle donne vittime di violenza di genere, preso atto anche delle indicazioni dell'Autorità Garante, effettuerà analisi su dati aggregati con le modalità di seguito descritte.

La Regione procederà al monitoraggio attraverso l'aggregazione di dati individuali non nominativi provenienti dalle strutture alle quali la donna vittima di violenza si rivolge, privati di tutti gli elementi identificativi quali: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, recapiti (telefono, email etc.), subito dopo la loro immissione nel sistema informativo. Sarà mantenuto unicamente il riferimento all'anno di nascita e all'area vasta di residenza.

Al fine di evitare la duplicazione delle informazioni, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione - Lombardia Informatica S.p.A, Società regionale *in house* - provvederà ad assegnare ad ogni soggetto (ogni donna presa in carico dal centro antiviolenza) un codice univoco. Il sistema di codifica adottato non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici del soggetto e consiste in una frequenza fissa di caratteri alfanumerici casuali ottenuti attraverso procedure di cifratura (algoritmi) non invertibili.

L'aggregazione dei dati viene effettuata attraverso regole e meccanismi tali da garantire che vengano esposte a Regione Lombardia unicamente aggregazioni di record le cui combinazioni di valori degli attributi siano riferiti a un numero di persone pari o superiori a tre unità.

Si specifica inoltre che rispetto a determinate tipologie di dati diradati, e nel caso in cui una prima aggregazione di dati non sia in grado di raggruppare un numero sufficiente di ricorrenze di diverse proprietà (ad esempio, qualora in un'area geografica sia ancora localizzato un basso numero di ricorrenze di poche proprietà), si procederà ad un'ulteriore aggregazione degli attributi per conseguire l'anonimizzazione desiderata.

A titolo esemplificativo, le aggregazioni che verranno trattate potranno essere rappresentate dai seguenti indicatori: numero di contatti per centro antiviolenza, reiterazione contatti, età donne accolte, donne accolte per tipologia di maltrattamento subito, numero medio di servizi erogati per donna.

Attraverso tale rilevazione Regione Lombardia potrà dunque procedere ad una valutazione della dimensione quantitativa del fenomeno, della distribuzione territoriale, delle caratteristiche socio anagrafiche, della declinazione dei contesti familiari per poi utilizzare i risultati raccolti come elemento programmatico per la definizione di nuove strategie atte a contrastare il fenomeno stesso.

Altra prerogativa di Regione è quella di utilizzare i dati per un confronto a livello nazionale, al fine di comprendere l'esistenza di affinità di fenomeno in modo da mettere a fattor comune le soluzioni adottate e i risultati ottenuti.

## 5.2 Dati personali trattati

La natura dei dati personali trattati fa riferimento a dati di tipo "anagrafico", "sensibile" (idoneo a rilevare lo stato di salute) e giudiziario, riferibili alle donne vittime di violenza che richiedono specifica assistenza ai centri antiviolenza e alle case rifugio situate sul territorio Lombardo.

In fase di "accoglienza" e successiva "presa in carico" l'operatrice della Struttura raccoglierà i dati personali della vittima che verranno memorizzati, tramite il Sistema O.R.A., in un apposito Database.

## 5.3 Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali anagrafici, sensibili e giudiziari sopra riportati, è strettamente connesso a differenti finalità di competenza dei seguenti soggetti:

### **Centri Antiviolenza**

Registrazione e gestione del "fascicolo donna" presso il centro.

Comunicazione periodica dei dati a Regione Lombardia per le finalità richieste dalla normativa vigente e attività di *governance* in capo a Regione Lombardia.

### **Case Rifugio**

Erogazione dei servizi nei confronti delle donne vittime di violenza.

Comunicazione periodica dei dati a Regione Lombardia per le finalità richieste dalla normativa vigente e attività di *governance* in capo a Regione Lombardia.

## **Regione Lombardia**

Attività di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne.

### **5.4 Modalità di trattamento**

I dati personali relativi alle vittime di violenza acquisiti e consultati dai centri antiviolenza e acquisiti e consultati dalle case rifugio sono trattati “in chiaro”.

Tali trattamenti avvengono sia con strumenti elettronici che in modalità cartacea.

Regione Lombardia svolge attività di monitoraggio attraverso l’aggregazione di dati individuali non nominativi provenienti dalle strutture alle quali la donna vittima di violenza si rivolge, privati di tutti gli elementi identificativi in forma individuale, privati dell’intera componente anagrafica e secondo le modalità sopra specificate al paragrafo 5.1.

Tali trattamenti avvengono esclusivamente con strumenti elettronici.

### **5.5 Informativa**

In adempimento delle prescrizioni dettate dall’art. 13 del Codice Privacy, viene fornita all’interessata idonea informativa in fase di contatto/accoglienza.

Tale fase preliminare alla condivisione del percorso di “presa in carico”, può svolgersi su più colloqui con le operatrici e psicologhe del centro antiviolenza e avere una durata variabile nel tempo, basata unicamente sui tempi di maturazione nella donna di una cosciente volontà di fuoriuscita dalla condizione di violenza.

In tale fase alla donna dovrà essere fornita adeguata informazione, in seguito alla quale alla donna verrà richiesto di esprimere la propria volontà rispetto al trattamento dei dati accompagnata da un adeguato intervento sul piano della spiegazione verbale.

Tenuto conto dell’approccio metodologico espressamente adottato dei centri antiviolenza, che mette al centro dell’intervento la volontà della donna, il processo di condivisione del percorso si colloca a monte della presa in carico e del conseguente rilascio del consenso informato, senza che questo possa comportare un eventuale rifiuto all’accoglienza della donna e alla prestazione di servizi preliminari.

Pertanto il consenso espresso dalla donna che si reca presso i centri antiviolenza si identifica in tutti i principi principali suggeriti dal parere 15/2011 del Gruppo Art. 29. La «manifestazione di volontà libera, specifica e informata», quale principio cardine del succitato parere, si evidenzia in tutte le possibili casistiche in cui la donna presta il suo consenso tramite una decisione volontaria, presa in pieno possesso di tutte le sue facoltà, senza alcuna forma di coercizione, manifestata per iscritto in modo certo e chiaro, in presenza di incaricate appositamente individuate al fine di fornire il supporto informativo necessario a tale adempimento.

Regione Lombardia potrà prevedere una specifica formazione/informazione dedicata alle operatrici incaricate di fornire all’interessata adeguata informativa e raccogliere il consenso.

L’informativa contiene, in modo esaustivo, ogni informazione riguardante i seguenti aspetti:

- Finalità del trattamento;
- Tipologia di dati trattati;
- Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto di rispondere;
- Modalità del trattamento;
- Soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- Comunicazione dei dati;
- Conservazione dei dati;
- Diritti dell'interessato (art. 7 del Codice Privacy);
- Titolari e Responsabile del trattamento.

Specificatamente, ogni centro anti violenza/casa rifugio, riporta all'interno della propria informativa:

- il riferimento alla registrazione e alla gestione dei dati all'interno della scheda personale del sistema O.R.A.

Qualora siano individuate ulteriori finalità, dovranno essere specificatamente evidenziate all'interno dell'informativa.

## 5.6 Consenso

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici è ammesso esclusivamente con il consenso espresso dell'interessato ed è da considerare validamente prestato, allorché sia espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato.

Tale consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili, come descritto nella lettera dell'art. 26 del D. Lgs. 196/2003.

I centri anti violenza e le case rifugio, pertanto, per quanto riguarda i trattamenti di propria competenza, in fase di accoglienza della donna richiedente specifica assistenza, dopo aver mostrato l'informativa di cui al paragrafo precedente, raccolgono il consenso al trattamento dei dati personali e conservano l'evidenza documentale di tale consenso.

## 5.7 Titolari e Responsabili del trattamento

Riguardo la titolarità del trattamento dei dati effettuato, i singoli centri anti violenza, le case rifugio e Regione Lombardia svolgono il ruolo di titolari autonomi del trattamento.

Ai titolari del trattamento spetta l'onere di provvedere alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati.

Lombardia Informatica S.p.A. ed i suoi fornitori, per svolgere le attività inerenti al Servizio O.R.A., conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, devono essere designati responsabili del trattamento da parte dei titolari suindicati.

Nello specifico, Lombardia Informatica S.p.A. ed i suoi fornitori potranno effettuare il trattamento dei dati esclusivamente nell'ambito della gestione di tutte le procedure previste dal servizio offerto, della

conservazione della documentazione generata e della manutenzione tecnica prevista per il corretto funzionamento del servizio. La designazione al trattamento dei dati da parte di Regione Lombardia a Lombardia Informatica S.p.A è definita dalla convenzione quadro fra le parti 14994 del 7.3.2011, a questa seguirà designazione specifica<sup>2</sup>.

## 5.8 Comunicazione dei dati personali verso Regione Lombardia

I dati individuali 'aggregati' e non nominativi provenienti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, verranno comunicati a Regione Lombardia per le specifiche finalità di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne. Non è possibile, pertanto, risalire in ogni modo all'identità della donna vittima di violenza.

## 5.9 Comunicazione e diffusione dei dati personali

In base al combinato disposto dell'art. 25 del Codice Privacy e dell'art. 734 bis del Codice Penale, la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali delle donne vittime di violenza registrate presso i centri antiviolenza e le case rifugio è tassativamente vietato per legge.

È fatta salva la comunicazione di dati richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Nelle ipotesi da ultimo descritte, essendo posto a carico del titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Codice Privacy) il potere di indirizzo in ordine al trattamento dei dati presenti negli archivi di Lombardia Informatica S.p.A., responsabile del trattamento, ogni richiesta di estrazione dati dovrà essere rivolta direttamente agli stessi titolari, i quali provvederanno a verificare la legittimità della istanza e dettare eventuali istruzioni al responsabile in merito alla evasione di quest'ultima.

## 6. Allegati

6.1 Linee guida e *template* per la designazione del responsabile del trattamento dati e per la redazione dell'informativa ex art.13 del d.lsg 196/2003.

---

<sup>2</sup> La Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, a seguito della citata convenzione quadro, provvederà a designare Lombardia Informatica S.p.A quale responsabile esterno del trattamento dati con apposito atto per l'attività indicata, di seguito i subfornitori eventualmente individuati, mantenendo e prevedendo apposite attività di controllo sugli stessi soggetti individuati.



### 6.1 Linee guida e template per la designazione del responsabile del trattamento dati e per la redazione dell'informativa ex art.13 del d.lsg 196/2003

#### *Linee guida e Template*

- Designazione di **Lombardia Informatica S.p.A.**, come **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
- Integrazione dell'informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

## LINEE GUIDA PER LA DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'atto di designazione è posto a cura dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio situati sul territorio lombardo, nel proseguo definiti anche **Titolari**.

Si riportano di seguito l'elenco dei documenti che compongono tale atto e le azioni che saranno tenuti a porre in essere i **Titolari**, in relazione alla documentazione reperibile all'interno delle presenti Linee Guida.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO	AZIONI RICHIESTE
Lettera di designazione a Responsabile del trattamento, da parte del Titolare del trattamento, nei confronti di Lombardia Informatica S.p.A..	<b>Compilare</b> il " <i>Template della lettera di designazione da personalizzare a cura dei Titolari del trattamento</i> ", come da indicazioni sotto riportate.
Allegato 1, intitolato: "Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite dal Titolare a Lombardia Informatica S.p.A. nell'ambito del Servizio O.R.A.".	<b>Allegare</b> tale documento, reperibile alla pagina 6 delle presenti Linee guida, alla Lettera di designazione.

## COME COMPILARE IL “TEMPLATE DA PERSONALIZZARE”

**1.** Riportare il testo, che si trova al paragrafo “*Template lettera di designazione da personalizzare a cura dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio*”, su carta intestata del Titolare:



**2.** Personalizzare i dati mancanti nelle parti scritte in rosso.



**3.** Procedere alla sottoscrizione della lettera di designazione da parte della rappresentante legale *pro tempore* dei Centri Antiviolenza o delle Case Rifugio.



4. Allegare il documento denominato "*Allegato 1*", riportato nel seguito delle presenti linee guida, alla lettera di designazione sottoscritta.
5. Inviare la lettera, protocollata dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, a Lombardia Informatica S.p.A..

## Template di lettera di designazione da personalizzare a cura del titolare del trattamento

INSERIRE IL SEGUENTE TESTO ALL'INTERNO DELLA CARTA INTESTATA  
DEL CENTRO ANTIVIOLENZA O DELLA CASA RIFUGIO

Spett. le  
Lombardia Informatica S.p.A.  
Via T. Taramelli, 26  
20124 Milano

<inserire eventuale protocollo  
del Titolare>

**OGGETTO:** Servizio "ORA" - Designazione a *Responsabile del trattamento* di dati personali (ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003).

<inserire denominazione e sede legale del Centro Antiviolenza o della Casa Rifugio>, nel contesto del Servizio "O.R.A." (Osservatorio Regionale Antiviolenza), riveste il ruolo di **Titolare** del trattamento dei dati personali riferibili ai soggetti che usufruiscono dello stesso Servizio.

Il trattamento di tali dati è posto in essere per le specifiche finalità di seguito riportate:

- Operazioni di compilazione delle schede personali di ingresso/uscita dei soggetti vittime di violenza ospitati presso <indicare la denominazione "Centro Antiviolenza" o "Casa Rifugio">;
- Comunicazione periodica dei dati individuali "aggregati" e non nominativi relativi ai soggetti vittime di violenza ospitati presso <indicare la denominazione "Centro Antiviolenza" o "Casa Rifugio">, a Regione Lombardia per le specifiche finalità di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Per le suesposte finalità ed in adempimento di quanto espressamente disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), il **Titolare**, con il presente atto, designa

### Lombardia Informatica S.p.A.

con sede legale in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, CAP 20124, quale **Responsabile** del trattamento dei dati personali.

Lombardia Informatica S.p.A. effettuerà sui dati trattati le seguenti operazioni: *registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione e comunicazione.*

<inserire denominazione del Centro Antiviolenza o della Casa Rifugio> evidenzia al **Responsabile** designato che:

- le **istruzioni** impartite per il trattamento dei dati personali sono specificatamente indicate all'interno dell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente lettera di designazione;
- le ulteriori modalità operative e/o organizzative relative ai trattamenti sono contenute nei singoli documenti progettuali e attuativi del Servizio "O.R.A.";

- le misure di sicurezza da adottare sono indicate nell'**Allegato 1** e nei singoli documenti progettuali e attuativi del Servizio "O.R.A.";

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il **Titolare** del trattamento si riserva la possibilità di effettuare, in qualunque momento, eventuali **verifiche ispettive** in relazione alla corretta ed efficace adozione delle misure di sicurezza attivate, nonché all'adempimento delle istruzioni impartite da parte dallo stesso **Titolare**.

A Lombardia Informatica S.p.A. designata **Responsabile** è fatto assoluto divieto di:

- diffondere e/o comunicare a terzi i dati in proprio possesso, ad eccezione che tali operazioni avvengano a fronte di una espressa autorizzazione da parte del **Titolare** o al fine di assolvere a specifici obblighi imposti dalla normativa vigente;
- effettuare trattamenti dei dati nella propria disponibilità che siano estranei alle finalità summenzionate.

<Luogo e data di invio>

In nome e per conto del  
“<inserire la denominazione del Centro Antiviolenza o della Casa Rifugio>”  
La rappresentante legale *pro tempore*

.....

**Istruzioni relative al trattamento dei dati personali impartite da <inserire denominazione del centro antiviolenza o della casa rifugio> a Lombardia Informatica S.p.A. nel contesto del servizio "O.R.A."**

Il **Responsabile** del trattamento individuato è tenuto a fornire il Servizio "O.R.A." (Osservatorio Regionale Antiviolenza) richiesto, trattando i dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi atti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida, provvedimenti, ecc.), secondo le opportune modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli *Interessati*.

Il **Responsabile** deve trattare i dati personali solo in caso di necessità, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite dal Servizio "O.R.A.". È fatto comunque assoluto **divieto**, al **Responsabile** designato, della **diffusione** dei dati, della **comunicazione** non autorizzata a terzi e più in generale il **divieto** di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione dell'incarico affidato.

Il **Responsabile** è tenuto a conservare i dati in una forma tale che consenta l'identificazione dell'*Interessato* per un periodo non superiore a quello occorrente agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, e provvedendo, ove necessario, alla loro rettifica e aggiornamento.

Il **Responsabile** è chiamato ad evadere tempestivamente le richieste del **Titolare** e degli *Interessati* e, ove ritenuto opportuno, proporre e/o adottare tempestivamente - se del caso d'intesa con altri soggetti Responsabili e nel rispetto delle istruzioni espresse dal **Titolare** - ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il **Responsabile** è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti di dati esclusivamente sulla base di espressi accordi o richieste promanate dal **Titolare**.

Il **Responsabile** deve redigere un apposito elenco completo delle banche dati, di qualsivoglia forma, riguardanti i dati oggetto del Servizio "O.R.A.", costituite nell'ambito della propria struttura organizzativa o delle quali esso abbia comunque la responsabilità, trasmettendolo su richiesta al **Titolare**. L'aggiornamento periodico è posto a carico del **Responsabile**.

Il **Responsabile** è tenuto ad adottare, in relazione al progresso tecnico e, se del caso, d'intesa con altri soggetti Responsabili, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla legge o alle finalità della raccolta, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e informatica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti e ai documenti progettuali e attuativi del Servizio "O.R.A.". Le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo standard maggiore fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il **Responsabile** dei trattamenti individuati è tenuto a fornire il servizio richiesto trattando i dati con le massime cautele e attenendosi al principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità individuate dal **Titolare**. In particolare, il **Responsabile** designato dovrà procedere, nei limiti delle componenti di propria responsabilità, anche in adempimento al disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza di cui al d.lgs. n. 196/2003 ed al collegato "Allegato B", ad assicurare: la protezione delle aree e dei locali interessati, l'integrità dei dati, la sicurezza delle trasmissioni e l'elaborazione di un piano di formazione destinato agli *Incaricati*. A tal fine, il **Responsabile** è tenuto a:

- individuare per iscritto gli **Incaricati** del trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi) ed impartire loro le istruzioni idonee allo scopo, curarne la loro formazione, vigilare sul loro operato;
- assicurarsi che ad ogni **Incaricato** sia assegnata una credenziale di autenticazione costituita da un codice identificativo personale, di tipo esclusivo e non riutilizzabile e da una parola chiave riservata conosciuta solamente dall'**Incaricato**, cui il medesimo è responsabile della custodia. In alternativa alla parole chiave, è consentito l'utilizzo di un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'**Incaricato**;
- verificare il corretto impiego delle credenziali di autenticazione;
- assicurare che sia operata la cancellazione del codice identificativo personale, nell'ipotesi in cui venga a cessare la necessità di accesso da parte dell'**Incaricato** o intervenga un'inattività superiore a sei mesi;
- predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'**Incaricato** che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità dei dati o degli strumenti elettronici. In tal caso, la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia;
- prevedere, con criteri restrittivi e secondo il concetto che "è vietato ciò che non è espressamente permesso", profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo **Incaricato** o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- assicurarsi, ad intervalli almeno annuali, della sussistenza delle ragioni che hanno portato al rilascio della autorizzazione;
- assicurarsi che gli eventuali operatori telefonici, **Incaricati** del trattamento, anche nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal **Responsabile** per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del **Titolare** e implementare le ulteriori misure, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
- prevedere l'impiego di sistemi di autorizzazione attraverso i quali sia possibile accedere per effettuare le operazioni di trattamento secondo il proprio specifico profilo utente;
- prevedere il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione in accordo ai requisiti di legge da aggiornare ogni sei mesi e relativamente ad ogni versione resa disponibile dalla **Software House**;
- prevedere, almeno ogni sei mesi, gli aggiornamenti dei programmi informatici installati e, ad ogni modo, ogni qual volta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche.

Inoltre, per il trattamento di dati sensibili, quelli di cui al art. 4 comma d) del D. Lgs. 196/03, il **Responsabile** deve:

- assicurare, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, la protezione contro l'accesso abusivo ai dati, di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione eventualmente utilizzati sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
  1. emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti gli **Incaricati**;
  2. effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possono essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile, che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo o in programmi, ove possano trovarsi dati della natura richiamata;

3. esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni agli **Incaricati**.

- assicurare il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;
- assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati sensibili e gli altri dati personali che possano permettere la identificazione dell'interessato;
- assicurare che il trasferimento dei dati sensibili in formato elettronico avvenga in maniera cifrata.

Il **Responsabile** deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate.

Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di sub-fornitori per lo specifico trattamento dei dati, è tenuto a comunicare tempestivamente i riferimenti degli stessi al Titolare del trattamento, che provvederà a designarli individualmente come Responsabili, determinandone i compiti e le istruzioni ad essi attribuiti.

In caso di revoca della designazione a **Responsabile** dei trattamenti, il soggetto revocato sarà obbligato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 196/2003, provvedere alla distruzione dei dati personali, da esso detenuti, inerenti il Servizio "O.R.A."

Il Titolare del trattamento, come previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.lgs. 196/2003, sarà tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al **Responsabile**, effettuando periodiche azioni di verifica ispettiva.

## **Linee Guida per la redazione dell'informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003**

### **1. Linee Guida per i Centri Antiviolenza**

Ogni Centro Antiviolenza, in qualità di Titolare del trattamento, nel contesto del Servizio O.R.A., redige un'apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Fermo restando il contenuto minimo prescritto dal Codice richiamato, risulta opportuno indicare, riguardo al Servizio "O.R.A.", alcune specifiche indicazioni contenutistiche che andranno integrate con quelle già presenti all'interno dell'informativa redatta dal singolo Centro Antiviolenza.

Si indica, per tale ragione, che:

- i contenuti di seguito riportati siano integralmente inseriti all'interno dell'informativa redatta dal Centro Antiviolenza. Il Titolare del trattamento rimane comunque libero in ordine alla scelta dello stile e della forma da attribuire al testo.
- il contenuto della stessa informativa non sia in contrasto con quello relativo alla parte integrativa.

#### **Contenuti Integrativi da inserire nella propria Informativa sul trattamento dei dati personali**

[...]

*"I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, saranno opportunamente trattati nel contesto del Servizio denominato O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) per le finalità amministrative di registrazione e gestione della Sua scheda personale.*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, potranno essere comunicati alla Casa Rifugio e/o ad un diverso Centro Antiviolenza, in ragione dell'eventuale trasferimento o dell'ingresso presso questi ultimi, per la propria accoglienza e presa in carico. In base a tale eventualità, i Suoi dati personali, presenti all'interno della Sua scheda personale, potranno essere recuperati informaticamente tramite il Servizio O.R.A. da parte del Centro Antiviolenza o Casa Rifugio che successivamente provvederà ad ospitarLa.*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, sono archiviati in forma cifrata e protetta, come prescritto dal D.Lgs. 196/2003, all'interno dei Database allocati nel territorio lombardo. L'accesso a tali dati è consentito unicamente ai soggetti autorizzati, in base ad una specifica e sicura procedura di autenticazione".*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, verranno "aggregati" e comunicati a Regione Lombardia per le specifiche finalità di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Non sarà possibile, pertanto, risalire in ogni modo alla Sua identità".*

[...]

## 2. Linee Guida per le Case Rifugio

Ogni Casa Rifugio, in qualità di Titolare del trattamento, nel contesto del Servizio O.R.A., redige un'apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Fermo restando il contenuto minimo prescritto dal Codice richiamato, risulta opportuno indicare, riguardo al Servizio "O.R.A.", alcune specifiche indicazioni contenutistiche che andranno integrate con quelle già presenti all'interno dell'informativa redatta dalla singola Casa Rifugio.

Si indica, per tale ragione, che:

- i contenuti di seguito riportati siano integralmente inseriti all'interno dell'informativa redatta dalla Casa Rifugio. Il Titolare del trattamento rimane comunque libero in ordine alla scelta dello stile e della forma da attribuire al testo.
- il contenuto della stessa informativa non sia in contrasto con quello relativo alla parte integrativa.

### **Contenuti Integrativi da inserire nella propria Informativa sul trattamento dei dati personali**

[...]

*"I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, saranno opportunamente trattati nel contesto del Servizio denominato O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) per le finalità amministrative di registrazione e gestione della Sua scheda personale.*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, potranno essere comunicati ai Centri Antiviolenza e/o ad altre Case Rifugio, in ragione dell'eventuale trasferimento o nuovo ingresso presso questi ultimi, per la propria accoglienza e presa in carico. In base a tale eventualità, i Suoi dati personali, presenti all'interno della Sua scheda personale, potranno essere recuperati informaticamente tramite il Servizio O.R.A. da parte del Centro Antiviolenza o Casa Rifugio che successivamente provvederà ad ospitarLa.*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, sono archiviati in forma cifrata e protetta, come prescritto dal d.lgs. 196/2003, all'interno dei database allocati nel territorio lombardo. L'accesso a tali dati è consentito unicamente ai soggetti autorizzati, in base ad una specifica e sicura procedura di autenticazione.*

*I Suoi dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, verranno "aggregati" e comunicati a Regione Lombardia per le specifiche finalità di monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Non sarà possibile, pertanto, risalire in ogni modo alla Sua identità".*

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6013**  
**Modifica dell'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia»**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 17 «Investimenti in immobilizzazioni materiali» e 81 «Aiuti di stato»;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'articolo 42;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/5290 del 13 giugno 2016 «Aggiornamento della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia»;
- il regime di aiuto SA.45078 (2016/XA) «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;

## Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza siano applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, come le disposizioni sul settore forestale, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Com-

missione Europea;

- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 della Commissione gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione Europea secondo la procedura di esenzione da notifica;
  - la sottomisura 4.3. «Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», suddivisa in due operazioni: 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» e 4.3.02 «Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi» è stata esentata alla Commissione Europea con il numero SA.45078 (2016/XA) «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;
  - la base giuridica del regime SA.45078 (2016/XA) è costituita dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/5290 del 13 giugno 2016 «Aggiornamento della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia»;
  - al fine di facilitare l'accesso ai finanziamenti è stato necessario modificare il testo del Programma di sviluppo rurale della Lombardia apportando alcune correzioni secondo la procedura di cui all'art. 11 lett. c del reg. (UE) n. 1305/2013 ai sensi della quale non è necessaria alcuna formale decisione da parte della Commissione Europea per l'approvazione del nuovo testo;
  - le modifiche citate hanno riguardato anche il testo dell'operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» nelle sezioni «descrizione del tipo di intervento», «Costi ammissibili» e «zonizzazione» così come riportato negli allegati al presente atto;
  - l'art. 40 del regolamento UE 702/2014 dispone altresì al par. 2 lett. b) che condizione necessaria per poter esentare la sottomisura 4.3 e le operazioni 4.3.01 e 4.3.02 è che la base giuridica da comunicare alla Commissione sia identica alla pertinente misura del Programma di sviluppo rurale;
  - in ottemperanza al regolamento (UE) n. 702/2014 è stato quindi necessario, mancando a seguito delle modifiche, per la base giuridica del regime SA.45078 (2016/XA) «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», il requisito di cui all'art. 2 par. 2, comunicare alla Commissione Europea tramite la procedura di cui all'art. 9 il presente atto e i suoi allegati che contengono evidenza delle modifiche apportate al testo dell'operazione 4.3.01;
  - in data 29 novembre 2016 la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha inoltrato conferma della registrazione del regime citato individuato come SA.46855(2016/XA) - Modifica regime di aiuto «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;
- Confermato che le condizioni previste al paragrafo 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- di attuare la misura solo a seguito dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia;
  - che siano rispettate le disposizioni in materia ambientale;
- sono osservate;

Ritenuto quindi, al fine di conformarsi pienamente ai principi generali ed alla categoria di esenzione prescelta del regolamento UE 702/2014:

- di sostituire l'allegato B alla deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 per la parte riguardante l'operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020 con il testo riformulato a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 lett. c del reg. (UE) n. 1305/2013 e che costituisce l'allegato B alla presente deliberazione;
- di modificare conseguentemente l'allegato A alla deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia» come aggiornata dalla d.g.r. n. X/5290 del 13 giugno 2016 «Aggiornamento della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia» nella sezione riguardante la sottomisura 4.3. «Sostegno a investimenti nell'infrastruttura

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», con il nuovo testo di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

- di attuare le disposizioni dell'operazione 4.3.01 nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» e del regime di aiuto SA.46855(2016/XA) - Modifica regime di aiuto «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 18 ottobre 2016 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2016, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 05 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015»;

Rilevato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea sopra richiamati e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

A unanimità di voti espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

1. di sostituire l'allegato B della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 come aggiornata dalla d.g.r. n. X/5290 del 13 giugno 2016 per la parte riguardante l'operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020 con l'allegato B alla presente deliberazione con il testo riformulato a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 lett. c del reg. (UE) n. 1305/2013 e che costituisce l'allegato B alla presente deliberazione;

2. di modificare conseguentemente l'allegato A alla deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia» come aggiornata dalla d.g.r. n. X/5290 del 13 giugno 2016 «Aggiornamento della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia» nella sezione riguardante la sottomisura 4.3. «Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», con il nuovo testo di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

3. di attuare le disposizioni dell'operazione 4.3.01 nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» e del regime di aiuto SA.46855(2016/XA) - Modifica regime di aiuto «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;

4. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della direzione generale agricoltura, sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 .

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**TITOLO DEL REGIME "INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO,  
ALLA MODERNIZZAZIONE O ALL'ADEGUAMENTO DEL SETTORE FORESTALE"**

Il regime comprende la sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, con l'operazione 4.3.01 - "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale" e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi". Le operazioni sono parte del Programma di Sviluppo Rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. L'operazione è cofinanziata dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) con dotazione per l'operazione 4.3.01 pari a € 21 milioni, di cui € 9.055.200 quota FEASR e € 11.944.800 quota cofinanziamento nazionale; per l'operazione 4.3.02 pari a € 9 milioni, di cui € 3.880.800 quota FEASR e € 5.119.200 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 40 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale" del regolamento (UE) 702/2014.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

**Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale**

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) del regolamento (UE) 702/2014.

Il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali.

L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.).

I beneficiari dell'operazione 4.3.01 sono:

- gli Enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*)
- i soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati.

(\*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazione e consorzi forestali)<sup>1</sup>. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale<sup>2</sup> dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture di accesso aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste. Le strade in questione sono di servizio, necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste:

1 Art. 56 (Associazione e consorzi forestali) 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assetto forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

2 Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

- realizzazione di strade agro-silvo-pastorali (di classe di transitabilità I e II\*\*) approvati nei Piani della viabilità agro-silvo-forestale (Piani VASP);
- miglioramento (agli standard di transitabilità I e II) di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo;
- realizzazione di piattaforme tecnologiche per lo stoccaggio del cippato o del legname, ad uso collettivo (\*\*). Le classi di transitabilità delle strade agro-silvo-pastorali sono definite dalla delibera della Giunta Regionale n. 14016 del 08.08.2003.

Gli aiuti in osservanza al paragrafo 6 dell'art. 40 del regolamento (UE) 702/2014 finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b).

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

In aderenza alle categorie di beneficiari così come definite nella scheda dell'operazione 4.03.01 l'aiuto viene concesso come contributo in conto capitale, nella percentuale massima prevista paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di perseguire l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste secondo il prospetto sotto riportato.

	Enti pubblici	Consorzi forestali	Soggetti privati gestori
Realizzazione strade asp	100%	100%	–
Miglioramento di strade asp	100%	100%	80%
Realizzazione di piattaforme di stoccaggio	100%	80%	–

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

#### **Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi**

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Gli interventi finanziati con l'operazione 4.03.02 contribuiscono sinergicamente alla fruizione ambientale in modo ecosostenibile e gratuito aumentandone salvaguardia e il pregio ambientale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) e c) del regolamento (UE) 702/2014.

I beneficiari dell'operazione 4.3.02 sono proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe. Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 40 del regolamento (UE) sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi connessi e in relazione agli investimenti ammissibili a finanziamento.

I costi per i contratti di leasing non sono finanziati con la presente operazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non

possono ricevere il contributo della presente operazione.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione in coerenza con il reg. 702/2014 art. 40 par. 8 per quanto attiene in particolare la valorizzazione del pregio ambientale delle foreste e l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90% come consentito dal paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

— • —

**MODIFICA DELL'OPERAZIONE 4.3.01 "INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGROFORESTALE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 DELLA LOMBARDIA****8.2.4.3.4. Operazione 4.3.01- Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale**

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

**8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento**

La presente operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 "Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali"
- F06 "Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste" (indiretto),
- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale" (indiretto).

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) "Stimolare la competitività del settore agricolo" e lettera b) "garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima" e dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo.

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla focus area 2 (a) "migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e, indirettamente, alla focus area 4 (c) "prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

Inoltre, l'insieme degli interventi proposti, concorrendo alla realizzazione della filiera bosco-legno e della filiera bosco-legno-energia, favorisce una corretta gestione del bosco, assicurandone la vitalità e la funzionalità nel tempo e contribuisce così alla tutela dell'ambiente, all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, indotti dall'utilizzo dei combustibili fossili.

Le infrastrutture viarie rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e per il presidio del territorio delle aree montane e collinari della Lombardia. La presenza di una efficiente rete viaria di servizio si riflette positivamente sull'attività agricola e forestale ed ha effetti rilevanti anche sulla tutela dell'ambiente, in quanto è funzionale allo svolgimento delle attività antropiche a carico di boschi e pascoli, indispensabili per la tutela dei soprassuoli, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la difesa dalle calamità naturali. Gli interventi di viabilità agro-forestale consentono il raggiungimento delle aree boscate e pascolive, dove è necessario effettuare interventi a salvaguardia della copertura vegetale e dei suoli sia a scopo preventivo che di ripristino (da dissesti, incendi, avversità biotiche), oltre che per un monitoraggio costante delle condizioni dell'ambiente montano e collinare. La realizzazione di infrastrutture viarie con adeguate caratteristiche tecnico-costruttive contribuisce anche alla regolazione delle acque di scorrimento superficiali, guidandone il deflusso; le strade possono anche svolgere la funzione di limitare e contenere la diffusione degli incendi, interrompendo la continuità del bosco. **Le infrastrutture viarie sono inserite nella pianificazione della viabilità agrosilvo pastorale (VASP) che, sulla base dei criteri fissati dalla Regione Lombardia, le classifica e ne disciplina gli utilizzi.** I piani di questa viabilità sono parte integrante degli atti di pianificazione forestale di dettaglio e di

indirizzo approvati da Regione Lombardia, a seguito delle valutazioni di utilità di queste infrastrutture e del loro impatto sul territorio. Inoltre, gli interventi dovranno essere effettuati con il ricorso preferenziale a tecniche a basso impatto per l'ambiente, quali quelle di ingegneria naturalistica.

La viabilità agro forestale incentivata è sempre rivolta ad un uso pubblico da parte delle popolazioni locali che risiedono e che operano nei territori di riferimento.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 4 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA															TEMI TRASVERSALI						
	P1			P2			P3			P4			P5			P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	C	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C		Mitigazione	Adattamento	
4.3.01			C							I									V	V	V	

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M4.3.01\_sez8

#### 8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, articolo 65
- D.lgs n. 163/06 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 40

#### 8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;
- consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*);
- soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati.

\* I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo pasturale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale "conferita" (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le classi di transitabilità I (larghezza minima della carreggiata 3,5 m e pendenza prevalente < 10%) e II (larghezza minima della carreggiata 2,5 m e pendenza prevalente < 12%), **previste** all'interno dei Piani VASP **approvati**;
2. Miglioramento di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, compresa la messa in sicurezza e l'adeguamento agli standard previsti dalle classi di transitabilità I e II relativamente alla larghezza della careggiata e alla pendenza;
3. Realizzazione di piattaforme tecnologiche per lo stoccaggio del cippato o del legname, ad uso collettivo.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale relativa a tale investimento.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali. L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree

interessate (boschi, pascoli, ecc.).

#### 8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

##### Zonizzazione

L'operazione si applica nei comuni di collina e di montagna secondo la classificazione ISTAT.

##### Coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale

Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della Viabilità agro silvo pastorale (VASP) approvati.

##### Altre condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

La realizzazione, e il miglioramento di strade agro-silvo-pastorali possono essere effettuati solo da Enti pubblici, enti di diritto pubblico e Consorzi forestali; i soggetti gestori privati possono realizzare solo le operazioni di miglioramento.

#### 8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Tipologia degli interventi richiesti (in ordine decrescente: adeguamento e miglioramento di strade già esistenti, nuove strade, piattaforme tecnologiche);
- Requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: integrazione di più tipologie d'intervento, numero di soggetti che possono fruire della strada, miglioramento delle caratteristiche di una strada esistente, classe di transitabilità);
- Livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: consorzi forestali, enti pubblici, soggetti privati).

Sarà data la priorità agli interventi di adeguamento e miglioramento di strade agro-silvo-pastorali già esistenti rispetto agli interventi di realizzazione di strade agro-silvo-pastorali.

#### 8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Richiedente	Tipologia di intervento		
	1	2	3
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico	100	100	100
Consorzi forestali	100	100	80
Soggetti gestori (privati) delle infrastrutture viarie che rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP).		80	

aliquote 4.3.01

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: <ul style="list-style-type: none"> <li>enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;</li> <li>consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;</li> <li>soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie ad uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP).</li> </ul>	R7	AM	I	DA, DP	Controllo da Fascicolo Aziendale e controllo manuale da elenchi o altra documentazione (piani VASP, ecc)
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R3, R2, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.

Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR,
Zonizzazione: la sottomisura si applica nei comuni di collina e nei comuni di montagna ISTAT	R7, R6	AM	I	DA	Controllo tramite SISCO
Gli interventi devono rientrare nei piani della viabilità agro silvo pastorale (VASP) approvati	R7, R6	AM	M	DA	Verifica dei piani VASP
Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; tipologia di interventi richiesti;	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)
Applicazione delle percentuali di sostegno	R8	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario

Rischi\_operazione\_4\_3\_01

#### 8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

#### 8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli

obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

#### 8.2.4.3.5. Operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 "Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali"
- F06 "Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo",
- F13 "Tutela della biodiversità" (indiretto).

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) "Stimolare la competitività del settore agricolo" e lettera b) "garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima" e dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Diffondere le pratiche agricole a salvaguardia della biodiversità.

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

2 (a) "migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

e, indirettamente, alla focus area:

4 (a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Il mantenimento del sistema degli alpeggi, che rappresenta il 9% del territorio lombardo ed il 23% di quello montano, oltre a rispondere a esigenze di carattere sociale ed economico, legato all'attività zootecnica e alla gestione delle superfici pascolive, garantisce il presidio del territorio, la tutela del paesaggio e la conservazione delle praterie ad alto valore naturalistico e l'incremento della biodiversità vegetale e animale.

Per valorizzare al meglio questi sistemi territoriali, che esprimono la massima multifunzionalità della zootecnia di montagna, oltre agli interventi di miglioramento strutturale e infrastrutturale, è necessario sostenere e incentivare anche quelle componenti dell'attività di alpeggio che attengono alla cura del territorio, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione dal punto di vista naturalistico e ambientale di questi ambiti territoriali.

La gestione delle malghe e gli interventi volti a migliorare e valorizzare la multifunzionalità possono

riferirsi ad una singola unità o essere parte di un processo di pianificazione territoriale integrata che razionalizzi gli interventi e l'impiego delle risorse e coinvolga tutti i soggetti a vario titolo interessati alla pratica dell'alpeggio. Per quanto riguarda i progetti realizzati nell'ambito di una pianificazione territoriale integrata, è necessaria una strategia di intervento in grado di garantire a lungo termine la sostenibilità degli alpeggi attraverso un piano di sviluppo e gestione integrato a livello di comprensorio malghivo per diversificare le attività. Gli interventi, sia singoli che integrati, hanno l'obiettivo di valorizzazione multifunzionale delle malghe e dare loro una prospettiva di continuità nel tempo.

Gli interventi che s'intende sostenere valorizzano sia le malghe che gli alpeggi.

La malga è l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole. L'alpeggio è l'insieme delle attività agricole e di salvaguardia del territorio svolte per la gestione contestuale ed unitaria di una o più malghe. La malga costituisce pertanto l'entità fisica e/o territoriale soggetta a lenti mutamenti nel tempo, mentre l'alpeggio rappresenta la gestione delle attività funzionali alla malga compreso il mantenimento del territorio.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 4 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA															TEMI TRASVERSALI									
	P1			P2			P3			P4					P5				P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	C	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C	Mitigazione	Adattamento					
4.3.02				<b>C</b>						<b>I</b>												<b>V</b>			

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M4.3.02\_sez8

#### 8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, articolo 65

- D.lgs n. 163/06 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 40

#### 8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe.

#### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue;
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi relativi agli investimenti ammissibili a finanziamento.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

## 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Caratteristiche del richiedente

Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni

Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Altre condizioni di ammissibilità

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

## 8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

## 8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90%.

## 8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO	MODALITA' DI CONTROLLO	TEMPISTICA CONTROLLO	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
--	-----------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------

SELEZIONE		AM AMMINISTRATIVO AZ AZIENDALE	I INFORMATICO M = MANUALE	DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	
Beneficiari: proprietari	R7	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R3 R2, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.  Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali
Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi; localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Zonizzazione: l'operazione si applica	R7, R6	AM	I	DA	Controllo tramite SISCO
Ammissibilità: interventi inseriti in progetti integrati a livello di comprensorio;	R6	AM	M	DA	Controllo da parte del funzionario istruttore dei progetti e verifica dei titoli di possesso dei richiedenti
Le spese relative all'efficiamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.	R6	AM	M/I	DP	Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate
Corretta applicazione della normativa sugli appalti.	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono
Rispetto del "de minimis".	R10	AM	I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M,I	DA,DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8,R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)

#### 8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

#### 8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente, in quanto gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

### 8.2.7.3.3. Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

#### 8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo".

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4.c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi e concorre, indirettamente, alla seguente focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di prevenzione dei suoli forestali danneggiati da incendi e da altre avversità concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi – Gli interventi di prevenzione e una migliore e più razionale gestione delle foreste contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

L'operazione concorre indirettamente anche al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e al piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po.

La presente operazione prevede aiuti a copertura dei costi per investimenti relativi alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Il sostegno a questi interventi è finalizzato a mantenere l'equilibrio e la stabilità di aree classificate a rischio rispetto a tali eventi naturali calamitosi. Attraverso gli interventi previsti dalla misura si vuole favorire una migliore gestione del suolo e prevenire i fenomeni che possono incidere negativamente sull'integrità territoriale, soprattutto nelle aree collinari e montane, più vulnerabili in caso di eventi calamitosi. Sempre più spesso le foreste lombarde subiscono gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso, quali per esempio diffusi schianti di piante dovuti a forte nevicata precoci o tardive e all'azione dei forti venti in occasione di fenomeni temporaleschi di particolare intensità. L'abbondanza del materiale conseguente agli schianti aumenta il rischio di incendi boschivi mentre l'invecchiamento diffuso del soprassuolo predispone a fenomeni di smottamento e dissesto

idrogeologico.

Gli interventi di prevenzione proposti hanno un impatto positivo anche rispetto alla conservazione della biodiversità e alla qualità dell'acqua, che possono essere messe a rischio dal verificarsi di incendi ed altre calamità naturali.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA															TEMI TRASVERSALI							
	P1			P2			P3			P4			P5			P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione	
	A	B	C	A	B	C	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C		Mitigazione	Adattamento		
8.3.01								<i>I</i>		<i>C</i>										<i>V</i>		<i>V</i>	

*C* = contributo agli obiettivi (target) della focus area

*I* = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

*V* = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella\_M8.3.01\_sez8

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 34

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Enti di diritto pubblico;

- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*);
- Conduttori privati di superfici forestali.

(\*) I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti ammissibili a finanziamento sono i seguenti:

- A. Interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, escludendo quindi l'utilizzo commerciale).
- B. Interventi selvicolturali preventivi per il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico (es.: diradamenti, sostituzione di specie fuori areale, asportazione del materiale forestale deperiente, rinfoltimenti, conversione dei cedui).
- C. Investimenti per l'installazione o l'adeguamento di attrezzature necessarie per la prevenzione dagli incendi boschivi, compresa la strumentazione di monitoraggio e comunicazione necessaria per la prevenzione e la lotta agli incendi.
- D. Interventi preventivi volti alla realizzazione e al miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti a rischio di frana, riassetto idrogeologico).

Gli interventi di prevenzione della presente operazione si effettuano nelle aree interessate una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Tra i costi ammissibili non rientrano le spese relative alle attrezzature personali utilizzabili nell'attività degli addetti all'antincendio.

Gli investimenti di prevenzione relativi alle voci B. e D. sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative

all'appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

Gli interventi previsti alle lettere A, B e C fanno riferimento al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attivato a livello regionale per il triennio 2014 – 2016.

Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

#### 8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se soddisfano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Le condizioni sopra richiamate, compresa la dimensione minima della superficie oggetto d'intervento, garantiscono l'efficacia ambientale degli interventi che, avendo natura preventiva, devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi (lettere A, B e C) sono ammissibili unicamente per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio d'incendio (dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” dell'Autorità di Bacino del fiume Po come risultante dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali e sono esterni al “Tessuto Urbano Consolidato”, definito per ogni Comune dal “Piano di Governo del Territorio” (l. r. 12/2005).

Per tutti gli interventi che riguardano una superficie maggiore di 100 ha è obbligatoria la presentazione di un piano di gestione forestale

#### 8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- classificazioni/criteri definiti dalla pianificazione di settore;
- caratteristiche dell'intervento (in ordine decrescente: pendenza, classificazione nel piano regionale

degli incendi, superficie, quota altimetrica)

- localizzazione intervento (in ordine decrescente: Habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, Siti della Rete Natura 2000, Aree protette);
- livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, conduttori privati).

#### 8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%, con esclusione degli interventi della tipologia B richiesti da beneficiari diversi da Enti pubblici e consorzi forestali riconosciuti, per i quali il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa.

La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione degli interventi di prevenzione dei danni delle foreste di cui ai punti B. e D. del paragrafo "Costi ammissibili", sulla quale calcolare il contributo, è determinata con la modalità del costo standard, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1 – punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi agli interventi di prevenzione dei danni delle foreste sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Per gli investimenti relativi alle tipologie d'intervento B. e D. non è possibile riportare in modo sintetico i costi standard unitari, in quanto le voci di costo si riferiscono ad operazioni che presentano variabili e unità di misura diverse, non riassumibili in un importo univoco. Nell'allegato L sono comunque riportati i calcoli dettagliati per ciascuna voce di costo presa in considerazione.

#### 8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGI A RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO

				PRESTABILITA	
Beneficiari: Enti di diritto pubblico; Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia; Conduttori privati di superfici forestali	R7	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R3, R2, R9	AM	M	DA, DP	<p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.</p> <p>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.</p> <p>Per gli investimenti di cui alla voce B e D, valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto.</p>
<p>Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se: sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008; sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assetamento forestale; sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piano di assetamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.</p> <p>Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi sono ammissibili per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio d'incendio (da Piano regionale antincendi boschivi).</p> <p>Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.</p>	R6	AM	M	DA, DP	<p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e cartografia inerente.</p>
Gli interventi di prevenzione della presente operazione si effettuano una sola volta nelle aree interessate.	R3	AM	I	DA	Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area
Criteri di selezione: classificazione/criteri definiti dalla pianificazione di settore; caratteristiche dell'intervento; localizzazione intervento; caratteristiche del richiedente.	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.

Applicazione delle percentuali di sostegno	R8	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e di richiedente
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)
Rischi_operazione_8_3_01					

#### 8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna “Elementi e modalità di controllo” della tabella di cui al precedente paragrafo “Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure”.*

#### 8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all’operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall’operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l’Autorità di Gestione, organizzerà sull’intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell’operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall’Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi agli investimenti volti alla prevenzione di cui ai punti B. e D. del paragrafo "Costi ammissibili" sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezzario regionale dei lavori forestali

- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

#### 8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale il finanziamento è subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale è pari a 100 ettari.

Tale soglia assicura la copertura della maggior parte della superficie forestale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente, in quanto si fa riferimento alla dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Attualmente non sussistono le condizioni per identificare organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.7.3.4. Operazione 8.4.01 – Ripristino dei danni alle foreste

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

##### 8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 4.c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi e contribuisce, indirettamente, alla seguente focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati da incendi e da altre avversità concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi – Gli interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

Con questa operazione si sostengono gli investimenti relativi al ripristino dei danni provocati da incendio o da altre calamità naturali, divenute più frequenti e intense a causa dei cambiamenti climatici in corso. Gli interventi proposti sono finalizzati a favorire il ritorno delle aree danneggiate da eventi catastrofici alle condizioni di partenza, importanti per garantire una corretta gestione del suolo e ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico. Questi interventi sono fondamentali, come quelli di prevenzione, anche per il mantenimento della biodiversità e della qualità dell'acqua.

Gli interventi di ripristino e di recupero dei suoli forestali hanno un effetto positivo anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli e l'aumento dello stoccaggio di carbonio.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al



attività di gestione diretta del patrimonio silvo pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- Interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie o da eventi legati ai cambiamenti climatici (es. interventi di rinnovazione del sovrassuolo – apertura buche, acquisto piantine e tutori, posa in opera, ecc., ripristino di piste forestali e altre operazioni accessorie), compresi gli interventi necessari all’abbattimento ed asportazione del materiale danneggiato.

Gli interventi di ripristino da attacchi parassitari e fitopatie, pur in assenza di situazioni di criticità, sono inseriti in via precauzionale, al fine di assicurare la possibilità di intervenire in caso di insorgenza di eventi calamitosi nel corso del periodo di programmazione. In caso di attivazione, sarà definito l’elenco delle specie e degli organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli investimenti di ripristino sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell’allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l’importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l’importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all’appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

#### 8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti sono ammissibili solo se:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall’art. 42 della l.r. 31/2008;

- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;
- riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari

Gli interventi sono ammissibili previo riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Protezione Civile regionale, che ne attesta l'estensione.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale nell'area colpita dall'evento.

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo "Costi ammissibili" è obbligatoria la presenza del Piano di indirizzo forestale o del Piano di assestamento forestale.

#### 8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche dell'intervento (in ordine decrescente: tipologia di boschi colpita dalla calamità, grado di progettualità, superficie interessata, destinazione del bosco danneggiato, quantità di materiale legnoso da esboscare);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, Siti della Rete Natura 2000, Aree protette);
- livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, conduttori privati).

#### 8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%.

La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni delle foreste, sulla quale calcolare il contributo, è determinata con la modalità del costo standard, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1 – punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi agli interventi di ripristino dei danni delle foreste sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

(Allegato N al Programma).

I costi standard per la realizzazione degli interventi di ripristino sono i seguenti:

Minimo: 2.972,18 €/ha

Massimo: 17.139,76 €/ha.

Gli importi variano in funzione della tipologia dell'evento calamitoso, della percentuale di danno riscontrato, del numero di piante da sostituire e delle opere accessorie.

#### 8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI DI SELEZIONE	AMMISSIBILITA'/CRITERI	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AMMINISTRATIVO AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO INFORMATICO MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP CONTROLLO DA EFFETTUARE ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: enti di diritto pubblico; consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; conduttori privati di superfici forestali		R7	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR		R3 , R2, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.  Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto.

Gli interventi previsti sono ammissibili solo se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;</li> <li>• sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;</li> <li>• non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;</li> <li>• riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari;</li> <li>• è presente il riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale, che hanno portato alla distruzione di almeno il <b>20%</b> del potenziale forestale</li> </ul>	R6	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e dai dati presenti nel sistema informativo SISCO.  Documentazione dell'Ente competente comprovante l'entità dei danni (l'accertamento dei danni causati da attacchi parassitari e fitopatie è in capo al Servizio Fitosanitario Regionale che ne attesta l'estensione e l'entità)
Criteri di selezione: caratteristiche dell'intervento; localizzazione dell'intervento; livello di progettazione; caratteristiche del richiedente.	R7	AM	M	DA, DP	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	I, M	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)
Rischi_operazione_8_4_01					

#### 8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi agli investimenti volti al ripristino del potenziale forestale danneggiato sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezziario regionale dei lavori forestali
- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

#### 8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per tutti gli interventi lo strumento adottato è il Piano di indirizzo forestale o il Piano di assestamento forestale.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Attualmente non sussistono le condizioni per identificare organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, in quanto l'operazione è rivolta al ripristino e non alla prevenzione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

### 8.2.7.3.5. Operazione 8.6.01– Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### 8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 "Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali",
- F05 "promozione di nuove tecnologie (in particolare tecnologie verdi, bioeconomia)".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) stimolare la competitività del settore agricolo e all'obiettivo specifico "Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali e la loro competitività".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 2 a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – L'equilibrato utilizzo delle superfici forestali concorre alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi - La migliore e più razionale gestione delle foreste ed il loro sfruttamento produttivo in montagna, contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

Innovazione - Le moderne attrezzature forestali consentono di garantire condizioni di lavoro maggiormente sicure per gli operatori, minor impatto sul suolo e il soprassuolo boscato (minor rumore, calpestio, danneggiamento della vegetazione).

Gli aiuti previsti sono intesi a incrementare il potenziale delle foreste e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali. Attraverso interventi in bosco rivolti a favorire la crescita armoniosa degli esemplari e delle specie di maggior pregio si migliora la capacità di produrre materiale legnoso di valore; le operazioni intese a incrementare la valenza produttiva del bosco consistono in interventi in grado di creare condizioni di crescita e di sviluppo degli esemplari arborei presenti e contestualmente di assicurare il rinnovo naturale del soprassuolo.

L'adeguamento e il miglioramento strutturale delle imprese che operano nel settore forestale sono indispensabili per garantire un maggiore e più razionale utilizzo delle superfici a bosco. In particolare, si vogliono incentivare gli investimenti in macchine ed attrezzature innovative, in grado di assicurare un utilizzo sostenibile dei boschi, sia in termini ambientali che economici.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

<b>Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali</b>																						
Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA															TEMI TRASVERSALI						
	P1			P2			P3			P4			P5			P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	A	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C	Mitigazione		Adattamento		
8.6.01			<b>C</b>																<b>V</b>	<b>V</b>		<b>V</b>

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*  
*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*  
*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M8.6.01\_sez8

#### 8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

#### 8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale (\*);
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*\*);
- Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della tipologia 2);
- Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2).

\*L'Albo regionale, garantisce il possesso di requisiti di professionalità e competenze tecniche specifiche nello svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazioni specifici. Possono iscriversi a tale Albo anche le imprese con sede legale fuori dalla Lombardia. L'iscrizione all'Albo è aperta e può essere effettuata durante tutto il periodo di programmazione.

\*\* I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a

servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. Investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento, esbosco del legname;
2. Investimenti diretti ad accrescere il valore economico di boschi a finalità produttiva:
  - A. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva di popolamenti forestali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ecc.);
  - B. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva dei castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco

Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione.

Gli investimenti sopra richiamati possono essere effettuati una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020 e devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

Gli investimenti in attrezzature di cui al punto 1 possono essere finanziati solo alle imprese boschive e ai Consorzi forestali, che ne assicurano l'utilizzo a livello di azienda forestale.

#### 8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

##### Zonizzazione

Gli investimenti che rientrano nella tipologia 1 del paragrafo "Costi ammissibili" possono essere effettuati su tutto il territorio regionale, mentre gli investimenti che rientrano nella tipologia 2 possono essere effettuati nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT

##### Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale

Gli interventi selvicolturali della tipologia 2:

- devono essere realizzati sul territorio regionale oggetto di pianificazione forestale e devono rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani (PIF/PAF);
- se realizzati in aree Natura 2000, devono essere conformi ai relativi piani di gestione.

Gli investimenti devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

Altre condizioni di ammissibilità

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d’investimento, con requisiti e i contenuti stabiliti nel successivo paragrafo “Definizione della nozione di strumento equivalente” della sezione “Informazioni specifiche”.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Tipologia d’intervento 1

- Grado di innovazione del progetto (in ordine decrescente: tipologia di attrezzatura richiesta);
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Consorzi forestali, Imprese boschive, Imprese agricole, Soggetti privati)

Tipologia d’intervento 2

- Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento (in ordine decrescente: classe di urgenza prevista dal PAF o dal PIF, accessibilità dell’area, entità della superficie)
- Quantitativi di prodotto prelevabile
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Comuni, Consorzi forestali, Imprese boschive, Imprese agricole, Soggetti privati).

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’applicazione dell’operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell’allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: Imprese boschive iscritte all'Albo regionale; Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della tipologia 2); Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2).	R7	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Zonizzazione: La tipologia 1 si applica su tutto il territorio regionale (i soggetti richiedenti devono avere sede legale in Lombardia). La tipologia 2 si applica sul territorio regionale nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT	R6	AM	I	DA	Fascicolo aziendale
Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale Gli interventi selvicolturali della tipologia 2 devono essere realizzati sul territorio regionale in boschi per i quali è prevista una pianificazione forestale (PIF/PAF) e devono rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani.	R6	AM	M	DA	Verifica da parte del funzionario istruttore della coerenza del progetto con la pianificazione forestale  Verifica del funzionario istruttore della coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000
Piano d'investimento: Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1); Identificazione della superficie (tipologia 2); Sostenibilità finanziaria; Costo.	R6	AM	M	DA	Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R2, R3, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.  Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali
Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico dei boschi possono essere	R3	AM	I/M	DA	Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area. Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore

effettuati una sola volta nel periodo di programmazione.					
Criteri di selezione: per la tipologia 1: grado di innovazione del progetto; caratteristiche del richiedente; per la tipologia 2: caratteristiche delle superfici oggetto dell'intervento; quantitativi di prodotto prelevabile; caratteristiche del richiedente	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	M, I	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)
Rischi_operazione_8_6_01					

#### 8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

#### 8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni). Verrà specificato che non sono ammissibili i costi per ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché i costi di manutenzione ordinaria.

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie degli interventi relative alla sottomisura 8.6 non necessitano di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

#### 8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il piano/relazione d'investimento. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- Gli obiettivi dell'investimento;
- Innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1);
- Identificazione della superficie oggetto d'intervento (tipologia 2);
- Sostenibilità finanziaria dell'investimento;
- Costo dell'investimento.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

**8.2.7.3.6. Operazione 8.6.02 – Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste",
- F20 "Sfruttamento delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) stimolare la competitività del settore agricolo e all'obiettivo specifico "Aumentare la redditività delle aziende forestali".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 2 a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione - Gli investimenti innovativi delle imprese della filiera bosco-legno-energia contribuiscono all'ammodernamento della filiera.

Gli aiuti previsti sono intesi ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso investimenti per l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle imprese che operano nell'ambito della prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste. In combinazione con gli interventi previsti nell'operazione 8.6.01, il sostegno agli investimenti nel settore della prima trasformazione vuole contribuire ad aumentare, la produttività e la redditività dell'intera filiera bosco-legno, compresa la produzione di biomasse legnose destinate ad impianti energetici a ridotte emissioni climalteranti, con conseguente riduzione al ricorso a combustibili fossili tradizionali.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

Sotto-misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA														TEMI TRASVERSALI					
	P1		P2		P3		P4			P5			P6		Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione		
	A	B	C	A	B	A	A	B	C	A	B	C	D	E		A	B		C	Mitigazione
8.6.02				<b>C</b>																<b>V</b>

C = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella\_M8.6.02\_sez8

#### 8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

#### 8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Micro e piccole imprese del comparto legno, con esclusione delle aziende che effettuano la trasformazione industriale del legno.

#### 8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:

1. Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta e stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato);
2. Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Altre condizioni di ammissibilità

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d’investimento, con requisiti e i contenuti stabiliti nel successivo paragrafo “Definizione della nozione di strumento equivalente” della sezione “Informazioni specifiche”.

Gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Grado di innovazione degli investimenti richiesti (in ordine decrescente: tipologia di impianto richiesta, dispositivi di sicurezza superiori agli standard)
- Localizzazione degli interventi (in ordine decrescente: aree svantaggiate di montagna, aree protette e aree Natura 2000;
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Micro impresa, Piccola impresa, Impresa che aderisce a progetti realizzati nell’ambito della misura 16).

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’applicazione dell’operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell’allegato U al Programma.

IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM AMMINISTR	MODALITA' DI CONTROLLO I =	TEMPISTICA CONTROLLO DA =	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO

		ATIVO AZ AZIENDALE	=	INFORMATI CO M MANUALE	=	POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	
Beneficiari: micro e piccole imprese del comparto legno.	R7	AM		I		DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R2, R3, R9	AM		M		DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.  Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali
Criteri di selezione: grado di innovazione degli investimenti richiesti; localizzazione degli interventi; caratteristiche del richiedente	R7	AM		M		DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Piano d'investimento: Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti; Sostenibilità finanziaria; Costo.	R6	AM		M		DA	Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM		M, I		DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM		I, M		DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)
Rischi_operazione_8_6_02							

#### 8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno

definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

#### 8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie degli interventi relative alla sottomisura 8.6 non necessitano di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

#### 8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il piano/relazione d'investimento. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- Gli obiettivi dell'investimento;
- Innovazione tecnologica degli investimenti;
- Sostenibilità finanziaria dell'investimento;
- Costo dell'investimento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi delle operazioni.

##### 8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi delle operazioni.

##### 8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire alla misura (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni di misura, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dalla misura, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti della misura, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese e sulle particelle oggetto d'impianto) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle operazioni.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle operazioni.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 8.1.01

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 8.1.01

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda all'analogia sezione dell'operazione 8.3.01

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'analogia sezione dell'operazione 8.3.01

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### *8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Le attività previste dalle operazioni basate sugli art. 14 e 15 sono rivolte sempre anche agli operatori forestali. Per quanto riguarda le operazioni attivate ai sensi dell'art. 35, gli interventi previsti dalla misura 8 possono trovare attuazione nelle operazioni 16.1.01, 16.2.01, 16.5.01, 16.9.01, 16.10.01, 16.10.02, che prevedono l'aggregazione dei soggetti richiedenti.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

**D.g.r. 19 dicembre 2015 - n. X/6015**  
**Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per il**  
**riconoscimento delle organizzazioni di produttori**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n.1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare gli articoli 149, 152, 153, 154,156,159,161,170,171 inerenti le organizzazioni di produttori (di seguito OP) e loro associazioni (di seguito AOP) e la disciplina delle trattative contrattuali da queste condotte;
- il reg. (UE) n. 511/2012, che riguarda le comunicazioni a carico delle OP nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al reg. (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. Mipaaf 15164 del 12 ottobre 2012 di applicazione del reg. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. Mipaaf n. 387 del 3 febbraio 2016, che in applicazione del citato regolamento 1308/2013 definisce i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP e le modalità di controllo sulle medesime;
- la d.g.r.n. 4533/2012, che definisce i criteri regionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ai sensi del dlgs n. 102/2005 e del reg. (CE) 1234/2007;

Considerato che:

- il reg 1308/2013 estende la disciplina delle OP a tutti i settori, accorpando e riordinando quanto prima previsto da più regolamenti, e individua funzioni di trattative contrattuali in capo alle OP dei settori latte crudo, carni bovine e seminativi, anche in assenza di trasferimento di proprietà del prodotto;
- il d.m. 387/2016 consente alle Regioni di definire parametri tecnico economici per il riconoscimento delle OP più restrittivi rispetto ai requisiti minimi nazionali e proprie modalità operative;
- il d.m. 15164/2012 disciplina, tra l'altro, le modalità delle comunicazioni obbligatorie di cui al reg. 511/2012 sopra citato;
- al fine dell'adeguamento alla nuova normativa, occorre revisionare i criteri e le modalità per il riconoscimento e il controllo delle OP approvati con d.g.r. n. 4533/2012, individuando le peculiarità in capo alle OP che negoziano contratti per i settori sopra indicati;

Ravvisata inoltre la necessità di rivedere alcuni parametri di rappresentatività per i singoli settori/prodotti, sulla base di dati economico-statistici aggiornati, stabilire parametri meno restrittivi per le OP che aderiscono ad AOP e definire un criterio di flessibilità in funzione di ordinarie oscillazioni produttive e di mercato;

Ritenuto pertanto da parte del dirigente proponente di:

1. approvare l'Allegato 1 «Disposizioni regionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli ai sensi del reg. (UE) n.1308/2013» parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di sostituire integralmente l'allegato alla d.g.r.n. 4533/2012 con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. demandare a successivi atti della direzione generale agricoltura la definizione delle procedure per la presentazione delle domande di riconoscimento, della relativa modulistica nonché per le attività di istruttoria e controllo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 «Disposizioni regionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli ai sensi del reg. (UE) n.1308/2013» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di sostituire integralmente l'allegato alla d.g.r.n. 4533/2012 con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare a successivi atti della direzione generale agricoltura la definizione delle procedure per la presentazione delle domande di riconoscimento, della relativa modulistica nonché per le attività di istruttoria e controllo;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**REGOLAMENTO (UE) N.1308/2013. DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI****Normativa di riferimento**

1. Reg. (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ("OCM unica");
2. Dm Mipaaf n.15164 del 12 ottobre 2012 applicativo del "pacchetto latte" in particolare per quanto riguarda gli obblighi comunicazione a carico delle OP;
3. Dm Mipaaf n.387 del 3 febbraio 2016, applicativo del Reg. 1308/2013, e successive modifiche e integrazioni;

**1 Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori**

La Regione riconosce, su richiesta, le Organizzazioni di Produttori, di seguito denominate OP, nei settori di cui alla Tabella 1 allegata, purché siano in possesso dei requisiti richiesti e soddisfino le condizioni previste dalla vigente normativa.

Sono esclusi dal presente ambito i settori ortofrutta e olivicolo.

**1.1 Forma societaria**

Le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche sulla base di appositi mandati ricevuti dai soci, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e da loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'art. 2615 ter del C.C. costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

**1.2 Settore e prodotto**

Il riconoscimento è concesso per settore, per prodotto e per gruppi di prodotto, su richiesta dell'OP.

Le società che svolgono anche altre attività o trattano prodotti ascrivibili a più settori possono costituire al loro interno una "SEZIONE OP" per il settore/prodotto di interesse, inserendo specifiche previsioni nello statuto; in questo caso è oggetto di riconoscimento la "SEZIONE OP", sulla base dei requisiti riferiti esclusivamente alla sezione stessa.

**1.3 Scopo delle OP**

Le OP si costituiscono con lo scopo di:

- 1) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, sia in termini di qualità che di quantità;
- 2) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- 3) negoziare e sottoscrivere contratti per la vendita del prodotto dei soci, nei settori del latte fresco, carni bovine, e seminativi di cui all'art. 171 del Reg. (UE) 1308/2013;
- 4) promuovere pratiche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, anche attraverso attività di ricerca e di assistenza tecnica rivolta ai soci;
- 5) perseguire uno o più degli obiettivi del Reg. 1308/2013 art. 152

**2 OP con soci in più regioni**

Nel caso di OP con soci in più regioni, alla Regione Lombardia competono il riconoscimento nel caso in cui sul suo territorio sia realizzato il maggior volume di produzione dell'OP; il coordinamento delle verifiche istruttorie svolte da ciascuna regione interessata e le verifiche relative al controllo del mantenimento dei requisiti. Ai fini del riconoscimento, si considerano:

- tutti i produttori aderenti con aziende ubicate nelle Regioni in cui l'OP intende svolgere la propria attività;
- il volume di produzione commercializzata complessivo a seguito di conferimento o quello per il quale è stato conferito mandato per la negoziazione di contratti;
- i parametri minimi definiti in Tabella 1.

La Regione Lombardia è competente per le attività di verifica e controllo sui soggetti con struttura produttiva sul proprio territorio, soci di OP riconosciute da altre regioni, qualora queste lo richiedano.

**3 Requisiti per il riconoscimento**

La Regione riconosce le Organizzazioni di produttori, costituite su iniziativa dei produttori, che hanno nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti.

Ai fini del riconoscimento le OP devono:

- a) rispettare i requisiti di rappresentatività indicati nella Tabella 1 allegata
- b) garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente da cessione/conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per il settore/prodotto oggetto di riconoscimento;

- c) nel caso di negoziazione di contratti di vendita, dimostrare di avere un mandato a negoziare per quantitativi non inferiori al 50% dei quantitativi medi prodotti negli ultimi due anni dal singolo produttore (settori latte, carne bovina, seminativi di cui all'art. 171 del Reg. (UE) 1308/2013);
- d) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, in termini di durata, efficienza, fornitura di assistenza agli aderenti, concentrazione dell'offerta, mediante risorse umane, materiali e tecniche;
- e) avere uno Statuto coerente con gli obblighi e le finalità indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 art. 152 e seguenti.

Inoltre:

- f) nel settore latte crudo, il prodotto non deve essere oggetto di conferimento obbligatorio conseguente all'adesione dell'allevatore a una cooperativa, in conformità alle norme statutarie e regolamentari;
- g) nei settori carne bovina e seminativi, il prodotto non deve essere oggetto di conferimento obbligatorio conseguente all'adesione dell'agricoltore a una cooperativa in conformità alle norme statutarie e regolamentari, a meno che quest'ultima sia essa stessa socia della OP.

I parametri di rappresentatività definiti in Tabella 1 sono aggiornati con atto della Direzione Generale Agricoltura sulla base dei dati economici e produttivi per ogni settore/prodotto, o in adeguamento a modifiche dei parametri nazionali.

In considerazione di ordinarie oscillazioni negli andamenti produttivi e di mercato, o di variazioni delle compagini sociali, è stabilita una tolleranza non superiore al 5% del parametro "valore/volume minimo di produzione commercializzata" di cui alla tabella 1, da non riscontrare per più di due anni consecutivi.

Nel caso di OP aderenti ad una AOP, i parametri di rappresentatività minima, di cui alla colonna "VALORE/VOLUME MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA" della Tabella 1, sono ridotti di una percentuale del 30%.

#### 4 Statuto e regolamenti

Lo statuto dell'OP deve indicare:

1. settore, prodotto o gruppi di prodotto per il quale l'OP chiede il riconoscimento e scopi perseguiti;
2. in caso di costituzione di una "sezione OP", disposizioni a garanzia di autonomia decisionale della sezione stessa e di esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione;
3. **gli obblighi per i soci, e in particolare:**
  - a) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione; per le OP dei settori carni bovine, seminato, lattiero caseario, che intendono negoziare i contratti di vendita dei prodotti, l'obbligo per i soci si esprime come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;
  - b) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica di tali regole;
  - c) aderire ad una sola OP, per il settore/prodotto oggetto del riconoscimento; tuttavia i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;
  - d) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione; i soci delle OP a carattere negoziale non sono soggette a questo obbligo;
  - e) mantenere il vincolo associativo per almeno un anno e, ai fini del recesso, osservare un preavviso scritto non superiore a 6 mesi e non inferiore a 30 giorni precedenti la chiusura dell'esercizio;

Nello Statuto inoltre devono essere previste le disposizioni concernenti:

- 1) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
- 2) la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione.
- 3) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:
  - a. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP;
  - b. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
  - c. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;
- 4) l'imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;
- 5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutarî, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;
- 6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazioni;
- 7) le attribuzioni e i poteri degli organi dell'organizzazione;

L'OP approva **regolamenti**, norme e disciplinari, relativi a modalità di produzione, programmazione, organizzazione, conferimento, immissione sul mercato, modalità di controllo della produzione dei soci, disposizioni specifiche sulla redazione del bilancio, la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali, la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente.

Nel caso di OP che svolgono sia commercializzazione del prodotto conferito, sia negoziazione del prodotto sulla base di un mandato, lo statuto deve regolare in maniera distinta le due tipologie di attività e i rispettivi obblighi dei soci. Questi ultimi devono essere elencati in due sezioni distinte del libro soci.

#### 5 Produttori e Soci

Sono soci produttori gli imprenditori agricoli, in forma singola od aggregata, che esercitano l'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e che hanno aderito ad un'OP cui conferiscono la propria produzione perché venga commercializzata, o conferiscono un mandato a negoziare e a sottoscrivere contratti di vendita della propria produzione.

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano sia i produttori direttamente iscritti nel libro soci della società (**soci diretti**), che i soci produttori aderenti ad una persona giuridica socia dell'OP (**soci indiretti**), purché rispondano ai requisiti previsti dalla presente norma in materia di conferimento di prodotto e vincoli associativi. L'OP impone l'obbligo ai soci diretti persone giuridiche di fornire annualmente l'elenco aggiornato dei soci indiretti.

Il numero dei soci aderenti, diretti e indiretti, è desunto dal libro soci dell'OP e delle persone giuridiche aderenti.

I soci sovventori o di partecipazione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del requisito di numero minimo dei soci.

I soci indiretti devono rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti, pertanto le persone giuridiche aderenti ad una OP devono garantire attraverso lo statuto o atti societari equivalenti, che i propri soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Qualora un socio aderisca a più OP o sezioni OP di più organizzazioni per diverse tipologie produttive, deve esserne data indicazione nell'elenco dei soci fornito ai fini del riconoscimento.

## 6 Produzione commercializzata

E' la produzione conferita dai soci aderenti e commercializzata direttamente dall'OP.

Non concorre a determinare la produzione commercializzata dalla OP, per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso:

- a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;
- b) il prodotto destinato al consumo proprio del socio;
- c) il prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dai soci che la compongono;
- d) il prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'OP;
- e) il prodotto negoziato per conto di produttori non aderenti.

Ai fini del riconoscimento, la produzione commercializzata è determinata:

- nel caso di società già esistenti, dai dati di bilancio e da altri documenti contabili del soggetto richiedente;
- dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione dell'istanza di riconoscimento;

Per la verifica del mantenimento dei requisiti, la produzione commercializzata si desume dall'ultimo bilancio approvato e dai documenti contabili dell'OP.

## 7. Produzione negoziata per conto e in rappresentanza dei soci

E' la produzione per la quale è stato conferito il mandato a trattare da parte dei soci aderenti all'OP.

Ai fini del riconoscimento, le OP che intendono negoziare i contratti per la vendita delle proprie produzioni devono avere ottenuto da ciascuno dei soci un mandato con rappresentanza allo svolgimento di tale attività.

Il mandato è soggetto ai seguenti obblighi:

- essere conferito preventivamente;
- indicare i quantitativi oggetto di negoziazione;
- stabilire un periodo di validità non inferiore a un anno;
- riguardare volumi oggetto di negoziazione non inferiori al 50% della produzione dell'anno precedente.

## 8. Obblighi di comunicazione

In ottemperanza alle disposizioni del Reg. (CE) n. 511/2012 le OP del settore latte devono comunicare alla Regione Lombardia:

- i volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali **prima dell'inizio delle trattative contrattuali**. Le notifiche indicano il volume di produzione stimato che formerà oggetto della trattativa ed il periodo previsto di consegna di tale volume di latte crudo.
- **entro il 31 gennaio di ogni anno** il volume di latte crudo che è stato effettivamente consegnato nell'ambito dei contratti negoziati dall'OP nell'anno civile precedente.

Inoltre:

Le OP dei settori carni bovine e seminativi, che negoziano, per la totalità o parte della produzione aggregata dei soci, contratti per la cessione delle produzioni interessate, comunicano alla Regione Lombardia i quantitativi stimati che formeranno oggetto di trattativa per ciascun prodotto e, entro il 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi effettivamente negoziati nell'anno precedente.

Restano salvi ulteriori obblighi di comunicazione di cui agli artt. 149, 170 e 171 del Reg. 1308/2013.

## 9. Revoca del riconoscimento

La Regione Lombardia revoca il riconoscimento alle OP, previa diffida, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni;
- b) mancato rispetto delle norme statutarie;

- c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa;  
d) mancato rispetto degli obblighi di comunicazione per le OP che svolgono funzione negoziale.

Nel caso di perdita dei requisiti propri delle OP la DG Agricoltura diffida l'Organizzazione e fissa un termine, non superiore a 120 giorni, entro cui l'OP deve ottemperare, pena la revoca del riconoscimento.

Nel caso in cui l'OP, per documentate cause di forza maggiore e di crisi di mercato, scende al di sotto del valore/volume minimo di prodotto rappresentato, è concessa una deroga annuale, per consentire di ristabilire i minimi previsti.

### 10 Procedimento di Riconoscimento

I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento delle OP, definiti da decreto della Direzione generale Agricoltura, si concludono con decreto del Dirigente della Struttura regionale entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Il riconoscimento delle OP è comunicato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'iscrizione all'Albo nazionale delle OP. Le OP che hanno lo scopo di negoziare e sottoscrivere contratti in nome dei soci aderenti sono iscritte in un apposito elenco dell'Albo Nazionale, istituito presso il medesimo Ministero.

### 11 Norme transitorie e finali

Le OP riconosciute in base al diritto nazionale previgente e per le quali è stata accertata la conformità al Regolamento 1308/2013, mantengono il riconoscimento quali OP ai sensi dell'art. 152 del Regolamento medesimo e del decreto ministeriale n.387/2016.

Sono disciplinate con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura le procedure relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria, ai controlli ed a tutti gli aspetti tecnico operativi per l'applicazione delle presenti disposizioni regionali.

**Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori (Regolamento (UE) 1308/2013 e Dlgs 102/2005)**

SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE/VOLUME MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA
CEREALI - OLEAGINOSE - FORAGGI ESSICCATI	50	€20.000.000,00
RISO	50	€9.000.000,00
VITIVINICOLO	50	€7.000.000,00
FLORICOLTURA - VIVAISMO	50	€6.000.000,00
CARNI BOVINE	50	€40.000.000,00
LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI		
Comparto bovino	50	tonn 150.000,00
Comparto ovicaprino	25	tonn 100,00
CARNI SUINE	50	€40.000.000,00
CARNI OVINE E CAPRINE	25	€1.000.000,00
UOVA	25	€9.000.000,00
CARNI DI POLLAME E CUNICOLE	50	€10.000.000,00
PRODOTTI DELL'APICOLTURA	25	€500.000
PATATICOLO	50	€1.000.000,00
PRODOTTI BIOLOGICI (MULTI PRODOTTO)	25	€1.000.000,00
AGROENERGETICO	25	€5.000.000,00
ALTRI PRODOTTI	25	5% produzione regionale (ISTAT)

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6022  
Fondo FRIM FESR 2020 istituito con l.r. n. 22/2016: attivazione di una prima linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 «Ricerca&Sviluppo»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli artt. 25 e 28);
- la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale;

Richiamate:

- la d.g.r.n. X/1051/2013, e smi di cui alle d.g.r.n. X/2146/2014 n. X/3486/2015, X/2472/2014, X/3336/2015 e X/5843/2016, di approvazione e declinazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia quale condizione, in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione, per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020;
- la d.g.r.n. X/4664/2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visti l'art. 4 comma 29 e 30 della l.r. n. 22/2016 «Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali» ed il relativo documento tecnico, che al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del Programma Operativo Regionale (POR) FESR prevede:

- l'istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda s.p.a. del Fondo FRIM FESR 2020 destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, con dotazione iniziale di € 30.000.000,00 per l'an-

no 2016 a carico dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020,

- che la Giunta con proprio provvedimento ne disciplini criteri e modalità di gestione;

Considerato che il Fondo si pone in continuità con le precedenti esperienze maturate sulla passata e presente Programmazione Comunitaria da Regione Lombardia, ed in particolare:

- nell'ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013 con d.g.r. VIII/8296/2008 è stata istituita presso Finlombarda la misura di ingegneria finanziaria Fondo di rotazione per l'imprenditorialità-FESR per la concessione di finanziamenti a medio termine in compartecipazione con istituti finanziati, quale gestione separata del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità già costituito e connotato come strumento finanziario con d.g.r. 5130/2007;
- in anticipazione rispetto all'approvazione del POR FESR 2014-2020, nella cornice del regolamento 1303/2013, è stato istituito con d.g.r. X/2448/2014 lo strumento finanziario a favore delle imprese denominato «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020 (FRIM FESR 2020)» per la concessione di finanziamenti a medio termine con una dotazione iniziale complessiva di Euro 30.000.000,00, e in sua attuazione, con decreto n.12397/2014 è stato approvato il bando a sportello FRIM FESR 2020 per la presentazione delle domande di finanziamento a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle MPMI;

Dato atto che:

- l'avviso di cui al decreto 12397/2014 sopra richiamato concorre ad attuare l'obiettivo specifico 1.b.1 del POR FESR 2014-2020 «Incremento dell'attività di innovazione delle imprese», poggiando sull'azione 1.1.b.1.2 (1.1.3 dell'AP) - «Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca»;

- lo sportello per la presentazione delle istanze di presentazione all'iniziativa si è aperto il 28 gennaio 2015;

- sono pervenuti 129 progetti, di cui 71 ammessi a finanziamento e 14 in istruttoria;

- in attesa del completamento dell'esame istruttorio delle domande di finanziamento presentate, è provvisoriamente sospeso in attuazione del decreto n. 10407 del 20 ottobre 2016 per esaurimento delle risorse disponibili;

Visto l'articolo 38 comma 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che i termini e le condizioni per l'attuazione degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi strutturali e di investimenti europei («fondi SIE»), quale quello istituito dall'art. 29 della l.r. 22/2016, siano definiti in Accordi di Finanziamento conformemente all'allegato IV del regolamento medesimo;

Dato atto che gli elementi richiesti dall'allegato IV del regolamento n. 1303/2013, rappresentano altrettanti criteri e modalità di gestione del Fondo al quale Finlombarda dovrà attenersi;

Dato atto che la valutazione dell'andamento dell'iniziativa e il bisogno delle imprese testimoniano il persistere delle condizioni individuate dalla valutazione ex ante adottata in conformità alle previsioni dell'art. 37 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con riferimento agli Strumenti Finanziari per potenziare la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione (R&S&I) nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;

Atteso che il Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 12 maggio 2015 ha:

- preso atto della valutazione ex ante riferita agli Strumenti Finanziari per potenziare la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione (R&S&I) nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;

- approvato i criteri di selezione dell'azione 1.1.b.1.2 (1.1.3 dell'AP) del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto di dare continuità, quale prima iniziativa attuativa del Fondo FRIM FESR 2020 ex LR 22/2016, definendo la linea di intervento, denominata «FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo» che, alla luce dei dati sopra riportati, possa rispondere alle esigenze del territorio, caratterizzandosi altresì in termini di sostenibilità nel medio e lungo termine in considerazione della rotatività e dell'effetto leva che la caratterizza;

Evidenziato che Regione Lombardia potrà definire successivamente nuove linee di intervento attraverso ulteriori dotazioni del Fondo FRIM FESR 2020 istituito con l.r. 22/2016;

Considerato che, nel rispetto dell'art. 8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e art. 20 (pubblicità degli atti) della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, poteri sostitutivo e potestà sanzionatoria», e dell'art. 12 della legge 241/90 e art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, i criteri e le modalità da osservarsi nel provvedimento di concessione dei contributi a enti pubblici o privati, sono predeterminati e definiti in un avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

Predisposto l'Allegato 1 «Elementi essenziali della Misura FRIM FESR 2020 «Ricerca&Sviluppo»- Azione I.1.b.1.2», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le agevolazioni finanziarie, da affidare in gestione a Finlombarda s.p.a. così come previsto dalla l.r. 22/2016, e relative all'iniziativa di cui all'allegato 1:

- saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, ai sensi degli artt. da 1 a 12 nonché ai sensi degli artt. 25 c. 2 lettere b) e c) e 28 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, dando attuazione ai finanziamenti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;
- potranno concorrere sino al totale della spesa complessiva ammissibile del progetto, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime, determinate in ESL: Ricerca industriale (art. 25 par 2 lett b) 35%, Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2 lett c) 25% con una maggiorazione del 10% per le PMI, Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28) 35%;
- non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 e l'erogazione è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Richiamata la d.g.r. n. X/3899/2015 «Determinazioni in merito alle garanzie fideiussorie ai sensi l'art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Parolini) e sue eventuali modifiche ed integrazioni, con cui la Giunta:

- ha approvato il Quadro Cauzionale da correlare a specifiche classi di rischio da adottare su tutte le nuove misure della direzione generale pro-tempore Università, ricerca e open innovation prevedano interventi finanziari a rimborso e che necessitano, ai fini della concessione del finanziamento, di una valutazione economico-finanziaria salvo quanto diversamente indicato nelle delibere istitutive di ciascuna nuova misura;
- ha dato mandato alla direzione generale competente e nel caso specifico alla dg pro-tempore università, ricerca e open innovation di procedere, con successivo atto, ad individuare una «Metodologia Standard di Valutazione del Rischio» condivisa e trasparente finalizzata a determinare i punteggi da associare alle classi di rischio definite nel suddetto Quadro Cauzionale fatto salvo quanto diversamente indicato nelle delibere istitutive di ciascuna nuova misura in base alle proprie specificità;

Ritenuto conseguentemente necessario, coerentemente con quanto disposto dalla d.g.r. n. X/3899/2015, definire, nell'ambito dell'iniziativa di cui all'allegato 1, che prevede il sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle MPMI attraverso la concessione di finanziamenti agevolati afferenti alle sette aree di specializzazione individuate dalla «Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia (S3)» approvata con d.g.r. n. X/1051/2013 e smi, una Metodologia di Valutazione del Rischio, che sarà assunta con atto della direzione generale competente per la valutazione economico-finanziaria delle imprese proponenti unitamente all'applicazione del Quadro cauzionale definito nella sopra richiamata d.g.r.;

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1 febbraio 2012, richiamandosi all'articolo 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, sta-

bilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Rilevato che l'istruttoria di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche quali quelli previsti dall'iniziativa di cui all'allegato 2, comportando il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti che incide sulla tempistica delle istruttorie, presenta dunque delle complessità in termini di procedimento;

Ritenuto, pertanto, per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento da parte dell'iniziativa di cui all'allegato 2, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, di individuare un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento istruttorio medesimo;

Acquisiti:

- nella seduta del 17 novembre 2016, il parere della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020;
- nella seduta del 29 novembre 2016, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
- il parere positivo dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota protocollo R1.2016.0015111 del 12 dicembre 2016;

Atteso che i contenuti dell'iniziativa di cui all'allegato 1 sono stati condivisi con gli stakeholder di riferimento;

Atteso, altresì, che la dotazione iniziale del Fondo FRIM FESR 2020 pari a € 30.000.000,00 trova copertura a valere sui seguenti capitoli, ciascuno per la quota di competenza, nell'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità:

- capitolo 10837 «POR FESR 2014-2020 - Risorse UE - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate», € 15.000.000,00;
- capitolo 10853 POR FESR 2014-2020 - Risorse Stato - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 10.500.000,00;
- capitolo 10849 POR FESR 2014-2020 - Quota Regione - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 4.500.000,00;

Atteso, infine, che le spese per la gestione del suddetto fondo, trattandosi di uno strumento di ingegneria finanziaria, sono a carico del Fondo stesso fino a un limite massimo dell'8% dello stesso, così come previsto dal reg. UE 480/2014, e che le spese relativamente all'IVA verranno liquidate a valere sull'apposito capitolo 10995 «IVA strumenti finanziari POR FESR 2014-2020»;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 23 novembre 2016 - n. 29 Lombardia è ricerca e innovazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, in attuazione dell'art. 4 comma 30 della l.r. n. 22 del 28 agosto 2016 l'attivazione di una prima linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 «Ricerca&Sviluppo»

2. di prevedere che la dotazione iniziale del fondo pari a 30 milioni venga destinata alla linea di intervento di cui al punto 1 da attivare secondo quanto definito nell'allegato 1 «Elementi essenziali della misura FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo Azione I.1.b.1.2» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che il fondo verrà gestito da Finlombarda tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1303/2013 (art. 38 c. 7 e all. IV), per l'attuazione di strumenti finanziari nell'ambito dei programmi comunitari a valere su fondi strutturali, e di quanto già attuato a seguito della d.g.r. X/2448/2014;

4. di dare atto che quale atto conseguente del presente provvedimento il dirigente competente della direzione generale università, ricerca e open innovation provvede al trasferimento sul Fondo istituito presso Finlombarda s.p.a. con l.r. 22/2016 del-

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

la dotazione iniziale pari a € 30.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli, ciascuno per la quota di competenza, nell'esercizio finanziario 2016:

- capitolo 10837 «POR FESR 2014-2020 - Risorse UE - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate», € 15.000.000,00;
- capitolo 10853 POR FESR 2014-2020 - Risorse Stato - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 10.500.000,00;
- capitolo 10849 POR FESR 2014-2020 - Quota Regione - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 4.500.000,00;

5. di dare atto inoltre che all'attuazione dell'iniziativa di cui al punto 1 provvederanno i dirigenti competenti della direzione università, ricerca e open innovation attraverso:

- l'adozione dell'avviso ai sensi del reg. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;
- l'adozione, in attuazione della d.g.r. n. X/3899/2015, della Metodologia di Valutazione del Rischio per la valutazione economico-finanziaria delle imprese proponenti;
- la sottoscrizione del relativo accordo di finanziamento ai sensi del regolamento 1303/2013 e in coerenza con i criteri previsti di cui al precedenti punti 2 e 3;
- la comunicazione alla Commissione UE dell'avviso in esenzione ai sensi del reg. 651/2014 dando attuazione ai finanziamenti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;
- l'adempimento degli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

6. di stabilire che con successivi provvedimenti di Giunta potranno essere integrate le risorse del Fondo FRIM FESR 2020 istituito con l.r. 22/20116 e definite nuove linee di intervento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Proposta di DGR ID n. 32

Oggetto	FONDO FRIM FESR 2020 ISTITUITO CON LR N. 22/2016: ATTIVAZIONE DI UNA PRIMA LINEA DI INTERVENTO DENOMINATA FRIM FESR 2020 "RICERCA&SVILUPPO" A SUPPORTO DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE MPMI - POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.2.
Obiettivi/Finalità (indicare uno o più risultati attesi del PRS)	74.1 - Governace del sistema regionale di R&I - Coordinamento Asse I 90.1 - Strumenti finanziari a supporto dell'innovazione
Ammontare della spesa/Ammontare dell'entrata (indicare missione, programma e capitolo di bilancio)	€ 30.000.000,00 trova copertura a valere sui seguenti capitoli, ciascuno per la quota di competenza, nell'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>capitolo 10837 "POR FESR 2014-2020 - Risorse UE - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate", € 15.000.000,00</li> <li>capitolo 10853 POR FESR 2014-2020 - Risorse Stato - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 10.500.00,00</li> <li>capitolo 10849 POR FESR 2014-2020 - Quota Regione - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, € 4.500.000,00</li> </ul>
Impatto territoriale	Regionale
Soggetti destinatari	PMI
Nota (pregresso/contesto; articolazione interventi previsti, tempi di attuazione, soggetti/categorie escluse, altro)	La DGR attiva una prima linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 "Ricerca&Sviluppo" a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle MPMI, in continuità rispetto alla programmazione 2007-2013 e al precedente sportello attivato nel 2015 in anticipazione rispetto alla Programmazione 2014-2020.
Eventuali criticità	-
Attività di comunicazione previste/consigliate	A valle dell'adozione dell'avviso
Eventuali ricadute mediatiche	-

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6024**  
**Riparto contribuiti per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «*Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede, ai fini di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale e lagunare, l'incremento della dotazione del Fondo istituito dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la tabella E, annessa alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha rifinanziato gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, n. 209 del 10 giugno 2016, per la ripartizione delle risorse su base regionale destinate al rinnovo dei parchi automobilistici per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Visto altresì il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016, che:

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2016 relativa alla parziale illegittimità dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha annullato il decreto interministeriale n. 209/2016 sopra richiamato, facendo salvi gli effetti prodotti dallo stesso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale n. 345/2016;
- ha definito le regole, le procedure e la quantificazione definitiva delle risorse da destinare all'acquisto di materiale rotabile su strada da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziato dalla tabella E annessa alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, per le annualità 2015 e 2016;

Preso atto che la quota del piano di riparto nazionale di cui al suddetto decreto interministeriale attribuita a Regione Lombardia ammonta a complessivi € 37.331.338,18, di cui € 21.572.635,36 per l'annualità 2015 ed € 15.758.702,82 per l'annualità 2016;

Richiamati, in particolare, gli artt. 17 e 18 del suddetto decreto interministeriale relativi all'osservanza del vincolo di reversibilità e del vincolo di utilizzo per gli autobus finanziati con le risorse a valere sui fondi ministeriali;

Richiamata la nota acquisita al prof. regionale n. S1.2016.0043167 del 2 dicembre 2016 con cui il Ministero ha comunicato l'avvenuta registrazione del decreto presso i competenti organi di controllo ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto interministeriale n. 345/2016, da cui decorrono i termini per l'attuazione dei Piani di investimento delle Regioni;

Vista la deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, che alla misura 3 individua le modalità di assegnazione dei beni essenziali e indispensabili e alla misura 5 individua i criteri per la determinazione del valore di subentro di essi;

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti», e in particolare, l'art. 7 che prevede l'istituzione e le funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e l'art. 19 che prevede che la Regione promuove il

miglioramento e la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamenti;

Considerato che il rinnovo del parco autobus rientra tra:

- le misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera previste nel Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA);
- le azioni cardine del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui alla d.c.r. n. X/1245 del 20 settembre 2016;

Ritenuto che i contributi di cui alla presente deliberazione rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che pertanto le Agenzie per il trasporto pubblico locale devono garantire e controllare la compatibilità dei contributi erogati alle aziende con le disposizioni di cui al regolamento medesimo;

Acquisito in data 2 agosto 2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. 3839-all. F - del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del segretario generale 8060/2015;

Vista la nota prot. regionale n. S1.2015.0039203 del 23 settembre 2015 con cui Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ipotesi di «Piano di investimento regionale» sulla base della simulazione di riparto delle risorse tra le Regioni condotta a monte dell'approvazione definitiva del decreto interministeriale;

Richiamate:

- la nota prot. regionale n. S1.2016.9435 del 3 marzo 2016 con cui Regione Lombardia ha trasmesso agli Enti competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012 la simulazione del piano di riparto delle risorse ministeriali, sulla base dello schema di decreto ministeriale oggetto di parere favorevole in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015, e ha contestualmente chiesto a ciascun Ente di trasmettere il proprio Piano di investimento, complessivo e per ciascuna annualità, con il dettaglio degli autobus urbani ed interurbani in previsione di acquisto;
- la nota prot. regionale n. S1.2016.32129 del 4 agosto 2016 con cui Regione Lombardia ha chiesto alle Agenzie per il TPL già costituite di confermare il Piano di investimento comunicato dalle stesse o dagli Enti competenti in riscontro alla comunicazione regionale di cui al punto precedente o di segnalare eventuali aggiornamenti dello stesso;

Dato atto che, a seguito della positiva istruttoria della documentazione inviata a Regione Lombardia da parte degli Enti competenti, è stato definito il «Piano di investimento regionale - in attuazione del decreto interministeriale n. 345/2016»;

Preso atto della condivisione con le Agenzie per il TPL delle risultanze delle istruttorie tecniche sintetizzate nell'allegato A;

Visto il «Piano di investimento regionale - in attuazione del decreto interministeriale n. 345/2016», allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 19 della l.r. n. 6/2012, destinare alle Agenzie per il trasporto pubblico locale le risorse per il rinnovo del parco autobus attribuite a Regione Lombardia dal decreto interministeriale n. 345/2016, per un importo complessivo pari a € 37.331.338,18, sulla base dei bus\*km definitivi 2014 a contratto nonché quelli ammessi ad usufruire dei contributi in conto esercizio relativamente al trasporto pubblico locale su gomma, garantendo a ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo componenti delle rispettive Agenzie un importo complessivo almeno pari a € 200.000,00, in modo da consentire il cofinanziamento di almeno n. 2 autobus;

Atteso che gli impegni finanziari a carico di Regione Lombardia derivanti dall'assegnazione di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, per un importo complessivo pari a € 37.331.338,18, troveranno copertura nel Bilancio 2017/19 come di seguito specificato:

- cap. 10.02.203.11627 nel 2018 per l'assegnazione riferita all'annualità 2015 di € 21.572.635,36;
- cap. 10.02.203.11628 nel 2018 per l'assegnazione riferita all'annualità 2016 di € 15.758.702,82;

Ritenuto necessario stabilire le modalità di riparto delle risorse, le modalità e i termini per la presentazione dei piani di rinnovo da parte delle Agenzie nonché di erogazione dei contributi,

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

come previsto nell'allegato B, «*Criteri di riparto e modalità di gestione dei contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto quindi di:

- approvare il «*Piano di investimento regionale - in attuazione del decreto interministeriale n. 345/2016*», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare i «*Criteri di riparto e modalità di gestione dei contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016*», allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di demandare al dirigente della struttura economica e finanziaria per il trasporto pubblico dell'unità organizzativa servizi e reti per la mobilità della d.g. infrastrutture e mobilità il riparto e le assegnazioni, nonché ogni altro adempimento attuativo del decreto interministeriale n. 345/2016 e del presente provvedimento, comprese le rimodulazioni del Piano di investimento regionale da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo art. 19 del suddetto decreto interministeriale;

Ritenuto inoltre di stabilire che, coerentemente alle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, gli autobus finanziati:

- sono assoggettati a vincolo di reversibilità: devono essere di proprietà di un Ente Pubblico; possono altresì essere di proprietà di un soggetto terzo, purché sia costituito un vincolo di reversibilità a favore dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura;
- devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale. Deve essere trascritta, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto della contribuzione pubblica per l'intera vita tecnica del mezzo;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare alle Agenzie per il trasporto pubblico locale le risorse per il rinnovo del parco autobus attribuite a Regione Lombardia dal decreto interministeriale n. 345/2016, per un importo complessivo pari a € 37.331.338,18, sulla base dei bus\*km definitivi 2014 a contratto nonché quelli ammessi ad usufruire dei contributi in conto esercizio relativamente al trasporto pubblico locale su gomma, garantendo a ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo componenti delle rispettive Agenzie un importo complessivo almeno pari a € 200.000,00, in modo da consentire il cofinanziamento di almeno n. 2 autobus;

2. di approvare il piano di investimento di cui all'allegato A «*Piano di investimento regionale - in attuazione del decreto interministeriale n. 345/2016*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare i criteri per il riparto delle risorse statali di cui al decreto interministeriale n. 345/2016 secondo quanto indicato nell'allegato B «*Criteri di riparto e modalità di gestione dei contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che gli impegni finanziari a carico di Regione Lombardia derivanti dall'assegnazione di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, per un importo complessivo pari a € 37.331.338,18, troveranno copertura nel Bilancio 2017/19 come di seguito specificato:

- cap. 10.02.203.11627 nel 2018 per l'assegnazione riferita all'annualità 2015 di € 21.572.635,36;
- cap. 10.02.203.11628 nel 2018 per l'assegnazione riferita all'annualità 2016 di € 15.758.702,82;

5. di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento sono regolamentate nell'ambito degli affidamenti tra gli Enti competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato);

6. di dare mandato al dirigente della struttura economica e finanziaria per il trasporto pubblico dell'unità organizzativa servizi e reti per la mobilità della d.g. infrastrutture e mobilità di procedere al riparto e alle assegnazioni, nonché ad ogni altro adempimento attuativo del decreto interministeriale n. 345/2016 e del presente provvedimento, comprese le rimodulazioni del Piano di Investimento Regionale da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo art. 19 del suddetto decreto interministeriale;

7. di stabilire che, coerentemente alle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, gli autobus finanziati:

- sono assoggettati a vincolo di reversibilità: devono essere di proprietà di un Ente Pubblico; possono altresì essere di proprietà di un soggetto terzo, purché sia costituito un vincolo di reversibilità a favore dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura;
- devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale. Deve essere trascritta, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto della contribuzione pubblica per l'intera vita tecnica del mezzo;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Agenzie per il TPL;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia nelle pagine della d.g. infrastrutture e mobilità e, ai sensi del d.lgs. 33/13, sul sito di Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione trasparente».

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Piano di investimento regionale in attuazione del decreto interministeriale n. 345/2016

REGIONE

**LOMBARDIA**

**% COFINANZIAMENTO MINIMA ASSICURATA: 50,0000%**

	<b>RIPARTO</b>	<b>COFINANZIAMENTO</b>	<b>Investimento rimodulabile</b>		
			Costo Fornitura	Q <sub>bus</sub>	servizio*
<b>2015 - 2016</b>	<b>37.331.338,18 €</b>	<b>40.248.142,58 €</b>	77.579.480,76 €	326	
<b>2015</b>	<b>21.572.635,36 €</b>	<b>23.171.252,24 €</b>	44.743.887,60 €	179	
			24.847.673,45 €	92	urbano <sup>+</sup>
			19.896.214,15 €	87	interurb.
<b>2016</b>	<b>15.758.702,82 €</b>	<b>17.076.890,34 €</b>	32.835.593,16 €	147	
			17.427.414,33 €	77	urbano <sup>+</sup>
			15.408.178,83 €	70	interurb.

\*:suburbano ricompreso in urbano

**CRITERI DI RIPARTO E MODALITA' DI GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, N. 345 DEL 28 OTTOBRE 2016.**

**INDICE**

1. Oggetto e finalità
2. Responsabile del procedimento
3. Risorse finanziarie ed entità del contributo
4. Beneficiari dei contributi
5. Interventi soggetti a finanziamento e relativi vincoli
6. Modalità e termini di presentazione dei piani di rinnovo
7. Documentazione e termini relativi all'erogazione dei contributi
8. Obblighi di tracciabilità
9. Informazioni

**1. Oggetto e finalità**

Il presente documento definisce i criteri e le procedure per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'ammodernamento e il miglioramento dei parchi automobilistici sia in termini di emissioni sia di qualità nel comfort offerto agli utenti del trasporto pubblico a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016.

**2. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura economica e finanziaria per il trasporto pubblico dell'Unità Organizzativa Servizi e reti per la mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

**3. Risorse finanziarie ed entità del contributo**

All'iniziativa sono destinati complessivamente € 37.331.338,18, di cui:

- assegnazione 2015 (cap. 10.02.203.11627): € 21.572.635,36 a valere sull'anno 2018;
- assegnazione 2016 (cap. 10.02.203.11628): € 15.758.702,82 a valere sull'anno 2018.

Tali risorse sono ripartite, assegnate e impegnate con decreto del dirigente competente, sulla base dei bus\*km definitivi 2014 a contratto nonché quelli ammessi ad usufruire dei contributi regionali in conto esercizio relativamente al trasporto pubblico locale su gomma, garantendo a ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo componenti delle rispettive Agenzie un importo complessivo almeno pari a € 200.000,00, in modo da consentire il cofinanziamento di almeno n. 2 autobus.

Le risorse di cui al presente riparto relative alle annualità ministeriali 2015 e 2016 non sono cumulabili ma devono essere gestite come due filoni di finanziamento separati e gli autobus acquistati devono essere oggetto di due rendicontazioni separate.

L'entità del cofinanziamento con risorse statali di cui al decreto interministeriale n. 345/2016 previsto ammonta al 50% massimo del costo di acquisto dell'autobus (*al netto di IVA*) per tutte le tipologie di veicoli.

Per gli autobus alimentati a gasolio è previsto un importo massimo del cofinanziamento statale che viene dettagliato per le diverse tipologie nella tabella di cui all'Allegato 1.

I contributi di cui al presente riparto non possono essere cumulati con altri contributi statali o regionali o comunitari.

**4. Beneficiari dei contributi**

Sono beneficiari dei contributi regionali in conto capitale le Agenzie per il trasporto pubblico locale.

**5. Interventi soggetti a finanziamento e relativi vincoli**

I contributi sono destinati al cofinanziamento di autobus acquistati da Aziende titolari di affidamenti di servizi di TPL trasferiti dagli Enti locali alle Agenzie per il TPL oppure in capo agli stessi Enti locali di riferimento, compresi i Comuni non capoluogo regolatori di servizi di TPL, o acquistati direttamente da Comuni titolari di servizi in economia.

Sono esclusi dal contributo gli autobus acquistati da imprese esercenti servizi di TPL o Comuni titolari di servizi in economia non beneficiari di contributi per l'esercizio oppure da imprese sub-affidatarie di servizi.

Gli autobus ammessi a cofinanziamento devono possedere le seguenti caratteristiche:

- più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni;
- dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa;
- predisposizione per il rilevamento posizione durante la corsa;
- predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.

Non sono ammessi autobus per i quali siano stati sottoscritti contratti di leasing.

Sono ammessi al contributo gli autobus per i quali siano stati sottoscritti contratti di acquisto in data successiva al 30 giugno 2016. I contratti devono prevedere obbligatoriamente che gli autobus di cui trattasi sono cofinanziati con le risorse a valere sulle leggi 27 dicembre 2013, n. 147, e 23 dicembre 2014, n. 190.

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Gli autobus e i relativi contratti sono comunque soggetti ai vincoli di cui al decreto interministeriale n. 345/2016 e alla presente deliberazione.

I contributi rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico".

**Vincolo di destinazione d'uso:** gli autobus acquistati con le risorse statali di cui al decreto interministeriale n. 345/2016 devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale.

Deve essere trascritta, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto della contribuzione pubblica per l'intera vita tecnica del mezzo.

**Vincolo di reversibilità:** gli autobus acquistati devono essere di proprietà di un Ente Pubblico. Possono altresì essere di proprietà di un soggetto terzo, purché ricorra un vincolo di reversibilità all'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura.

Gli autobus devono essere destinati al trasporto pubblico di linea sulla rete di competenza dell'Agenzia richiedente oppure dell'Ente locale di riferimento.

Gli autobus acquistati devono corrispondere alle caratteristiche funzionali di omologazione di cui al Regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale" e alla Direttiva n. 85/2001.

Gli autobus devono essere liberi da vincoli non derivanti dalla presente disciplina o ipoteche.

Gli autobus acquistati devono essere idonei a garantire l'accessibilità alle persone a ridotta mobilità.

Su entrambi i lati degli autobus deve essere apposta la dicitura "Autobus cofinanziato con risorse pubbliche", in abbinamento con il marchio "Regione Lombardia", secondo il layout che sarà definito dalle competenti Strutture regionali.

In relazione alla colorazione degli autobus, si rimanda alla disciplina di cui alla d.g.r. n. II/33044 del 26 giugno 1980 "Manuale normativo per la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei trasporti regionali" ed al d.d.u.o. n. 23032 del 21 dicembre 2004 "Autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Colorazione e immagine esterna dei veicoli".

Tuttavia, in attuazione della D.G.R. X/833 del 25 ottobre 2013 "Obiettivi e indicatori per il trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al d.p.c.m. 11 marzo 2013. Attuazione dell'art. 16 bis del d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012", al fine di promuovere l'immagine coordinata e l'identificazione unitaria tra i vari vettori operanti nel medesimo bacino, potrà essere richiesta specifica deroga alla disciplina vigente, fatta salva l'opposizione della fascia verde di riconoscibilità del sistema, che potrà essere disposta con atto del dirigente regionale competente.

Sono ammissibili a contributo anche la dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa (obbligatorio), la predisposizione (obbligatoria) per il rilevamento della posizione durante la corsa e la predisposizione (obbligatoria) per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio relative agli autobus cofinanziati con il presente provvedimento, per un importo massimo pari al 50% dei costi sostenuti (al netto di IVA), fino al valore massimo di € 2.500,00 per autobus.

Non sono invece ammissibili a contributo:

- i costi sostenuti per l'installazione delle tecnologie finalizzate al rilevamento della posizione durante la corsa e alla validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio o per l'acquisto e l'installazione di ulteriori dotazioni tecnologiche aggiuntive;
- gli importi relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie su riportate (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia.

## 6. Modalità e termini di presentazione dei piani di rinnovo

Il responsabile del procedimento regionale procede, con decreto, al riparto e all'assegnazione delle risorse volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile alle Agenzie per il TPL.

Il provvedimento di assegnazione sarà pubblicato sul BURL e comunicato agli Enti interessati.

A seguito dell'approvazione del decreto di assegnazione di cui sopra, le Agenzie beneficiarie dei contributi sono tenute a presentare un piano di rinnovo, sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento, trasmettendolo **via posta elettronica certificata all'indirizzo [infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it)** entro il **31 maggio 2017**.

Ciascuna Agenzia deve presentare un solo "Piano di rinnovo" comprensivo delle istanze relative a tutti gli affidamenti in essere nel proprio Bacino di riferimento. Il piano di rinnovo deve dettagliare quanto previsto nel Piano di investimento trasmesso dagli Enti competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012 in riscontro alla comunicazione di Regione Lombardia prot. n. S1.2016.9435 del 3 marzo 2016 e confermato dalle Agenzie per il TPL o dagli Enti competenti in riscontro alla comunicazione di Regione Lombardia prot. n. S1.2016.32129 del 4 agosto 2016. Nell'esame dei piani di rinnovo, le Agenzie devono garantire e controllare la compatibilità dei contributi erogati alle Aziende alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1370/2007. Si richiama in particolare l'Allegato allo stesso Regolamento, che stabilisce che la compensazione riconosciuta non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio

pubblico cui verrà erogato il contributo nonché la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico".

La trasmissione del piano di rinnovo dovrà avvenire tramite apposito modulo (fac-simile Allegato 2) contenente i seguenti dati obbligatori:

- anagrafica dell'Agenzia richiedente;
- anagrafica dell'Azienda per cui è richiesto il contributo, titolare di servizi di TPL affidati dall'Agenzia medesima o dagli Enti locali di riferimento, compresi i Comuni non capoluogo regolatori di servizi di TPL, o del Comune titolare di servizi in economia, con la specifica del contratto di servizio/affidamento in ragione del quale l'azienda opera e del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale;
- caratteristiche degli autobus per i quali si chiede il contributo:
  - ✓ in relazione alla tipologia: urbano/suburbano - classe I o classe A; interurbano - classe II, classe A o classe B;
  - ✓ in relazione all'altezza del piano di calpestio: rialzato, low entry o ribassato totalmente;
  - ✓ in relazione alla lunghezza: corto; medio; mediano; normale; lungo; superlungo; snodato; snodato extralungo; due piani;
  - ✓ classe ambientale di omologazione;
  - ✓ alimentazione;
- entità del contributo richiesto, differenziato per gli autobus e per le relative dotazioni tecnologiche previste;
- eventuale dichiarazione da parte dell'Ente per l'impegno al cofinanziamento della spesa;
- dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda o del Comune titolare di servizi in economia relativa all'impegno al cofinanziamento della quota della spesa non garantita dai contributi di cui al presente documento.

È inoltre necessario allegare l'atto dell'Agenzia di assegnazione delle risorse alle Aziende titolari di affidamenti di servizi di TPL e/o ai Comuni titolari di servizi in economia, con il quale si determina altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/rischierte ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi.

## 7. Documentazione e termini relativi all'erogazione dei contributi

I termini sotto indicati sono disposti a pena di decadenza dal beneficio finanziario assegnato.

Regione Lombardia procederà all'istruttoria della documentazione ricevuta entro 90 giorni dal ricevimento, fermo restando la possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni in caso di documentazione incompleta o irregolare, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 giorni.

Entro il **31 gennaio 2018** le Agenzie ammesse a usufruire del contributo devono rendere e trasmettere via PEC, secondo il fac-simile Allegato 4, la dichiarazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di acquisto degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie da parte delle Aziende o dei Comuni titolari di servizi in economia interessati, corredata da un'attestazione riepilogativa dei dati essenziali dei contratti stessi, indicando:

- per gli autobus: numero del contratto e data di sottoscrizione, fornitore, importo del contratto con esclusione dei valori relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia, in quanto non ammissibili a contribuzione pubblica; numero di autobus, categoria e caratteristiche tipologiche, alimentazione e classe ambientale di omologazione, specificazione della tipologia delle attrezzature per l'accessibilità delle persone con disabilità e a ridotta mobilità presenti;
- per le dotazioni tecnologiche obbligatorie: numero del contratto e data di sottoscrizione, fornitore, importo del contratto con il dettaglio dei valori riferiti alla dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa, alla predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa e alla predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio (anche in questo caso devono essere esclusi gli oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica delle dotazioni tecnologiche obbligatorie).  
*Qualora i contratti di acquisto degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie coincidessero, occorrerà riportare tutti i relativi dati (numero, data di sottoscrizione, fornitore, importi di dettaglio) come richiesto nel fac - simile Allegato 4 per le sezioni della tabella "autobus" e "tecnologie".*
- entità del cofinanziamento richiesto a valere sulle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, dettagliato tra autobus e dotazioni tecnologiche obbligatorie.

E' inoltre necessario allegare:

- la copia dei contratti di acquisto sottoscritti relativi agli autobus e alle dotazioni tecnologiche obbligatorie in cui dovrà essere obbligatoriamente inserito che gli autobus e le dotazioni tecnologiche di cui trattasi sono cofinanziati con le risorse a valere sulle leggi 27 dicembre 2013, n. 147, e 23 dicembre 2014, n. 190. I contratti devono inoltre riportare i riferimenti degli atti di gara esperita e dell'aggiudicazione definitiva;
- la dichiarazione resa dalle Aziende o dai Comuni titolari di servizi in economia interessati di intervenuta efficacia dei contratti e di superamento di ogni pendenza da ricorsi per l'aggiudicazione.

Entro il medesimo termine (31 gennaio 2018) le Agenzie beneficiarie devono trasmettere la dichiarazione resa dall'Agenzia stessa relativa alla verifica del rispetto da parte del gestore degli obblighi in materia di separazione contabile, al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi imputabili al servizio di trasporto pubblico locale, e della compatibilità del contributo con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007.

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Rispetto a quanto previsto dal piano di rinnovo trasmesso, non sono ammesse modifiche riguardanti il numero e le caratteristiche degli autobus per i quali si chiede il contributo, ossia tipologia, altezza del piano di calpestio, lunghezza. Viene fatto salvo il caso in cui le modifiche derivino dalla necessità di riutilizzare le eventuali economie di gara negli stessi termini di cui al piano di rinnovo di riferimento.

Entro il **29 giugno 2018**, le Agenzie ammesse ad usufruire del contributo devono procedere alla trasmissione via PEC della documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus con le relative dotazioni tecnologiche obbligatorie, secondo il fac-simile Allegato 5, in particolare:

- a) per ciascun autobus acquistato, scheda riepilogativa delle caratteristiche risultante dalla compilazione del sistema di monitoraggio del trasporto pubblico "Servizi di Trasporto Pubblico" di Regione Lombardia, disponibile all'indirizzo [www.cartografia.regione.lombardia.it/TP Lombardia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/TP Lombardia/), sottoscritta dal responsabile del procedimento dell'Agenzia. Nella sezione "Finanziamenti" gli importi relativi al costo dell'autobus e al cofinanziamento devono essere comprensivi degli importi relativi alle dotazioni tecnologiche finanziate;
- b) copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati in ottemperanza all'art. 10 comma 1 del decreto interministeriale n. 345/2016, che devono riportare l'annotazione contenente il vincolo di destinazione d'uso e di inalienabilità per l'intera vita tecnica dei mezzi;
- c) copia dei certificati di proprietà degli autobus acquistati;
- d) scheda tecnica del costruttore/fornitore descrittiva degli autobus oggetto della fornitura;
- e) dichiarazione che la/e Società o il/i Comune/i titolare/i di servizi in economia ha/hanno rispettato la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti per l'acquisto degli autobus di cui trattasi in quanto applicabile;
- f) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate\* attestanti la fornitura degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie in cui vengono riportati obbligatoriamente il numero di telaio dei mezzi e il numero di contratto di acquisto e dettagliate tutte le voci di spesa, relative agli autobus, alle dotazioni tecnologiche obbligatorie e alle voci di spesa non ammissibili a contribuzione pubblica (come specificate al punto 5);

*\* È ritenuta idonea come quietanza esclusivamente la dichiarazione resa dall'Azienda fornitrice che attesti l'avvenuto pagamento della/e fattura/e riportante il numero e l'importo della/e fattura/e stessa/e, accompagnata dalla copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione o altra dichiarazione prevista da eventuali atti ministeriali adottati in attuazione del decreto.*

- g) dichiarazione dell'Agenzia che attesti che gli autobus sono circolanti e utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale erogati nel Bacino di riferimento;
- h) attestazione resa dall'Agenzia inerente l'avvenuta trascrizione di formale annotazione relativa ai vincoli di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto di contribuzione pubblica presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'intera vita tecnica del mezzo, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti;
- i) dichiarazione resa dall'Agenzia relativa all'impegno al rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/ricieste ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi;
- j) dichiarazione resa dalla/e Società o dal/i Comune/i titolare/i di servizi in economia relativa all'impegno al rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/ricieste ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi;
- k) dichiarazione dell'Agenzia che gli autobus sono liberi da vincoli non derivanti dalla presente disciplina o ipoteche;
- l) attestazione resa dall'Agenzia relativa alla verifica che l'importo sul quale viene calcolata la percentuale soggetta a contribuzione pubblica non comprende i valori relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia, in quanto non ammissibili a contribuzione pubblica.

Regione si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria a seguito delle richieste/disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini del riconoscimento delle risorse.

Regione, nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale nonché dal rispetto degli equilibri di bilancio come definiti dalle norme sul patto di stabilità, procederà all'erogazione delle risorse alle Agenzie secondo le seguenti modalità:

- A. una somma, pari al 40% del contributo riconoscibile, entro 90 giorni dalla presentazione via PEC della dichiarazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di acquisto degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie da parte delle Aziende o dei Comuni interessati con allegata la copia del contratto stesso e comunque a partire dal mese di gennaio 2018.  
Tali somme saranno recuperate in caso di mancata trasmissione, entro il 29 giugno 2018 della documentazione comprovante la consegna degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie;
- B. il saldo del contributo spettante entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC della documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie, come sopra esplicitata, e comunque nell'anno 2018.

Le Agenzie potranno liquidare alle Aziende e ai Comuni titolari dei servizi in economia il saldo di cui al precedente punto B solo a seguito della ricezione della comunicazione regionale attestante l'avvenuto trasferimento delle risorse ministeriali a Regione e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione regionale.

Qualora alcune richieste di cofinanziamento non risultino ammissibili a seguito delle operazioni di verifica condotte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Agenzie beneficiarie saranno tenute a restituire a Regione Lombardia le risorse erogate di cui ai precedenti punti A e B.

I termini previsti per le diverse fasi di attuazione del presente bando sono sinteticamente riportati nella tabella di cui all'Allegato 3.

Le risorse derivanti da ribassi di gara o da eventuali altre economie dovranno essere utilizzate dalle stesse Agenzie assegnatarie per l'acquisto di ulteriori autobus nel rispetto delle modalità e dei termini sopra definiti, previa presentazione di un documento integrativo al piano di rinnovo già inviato a Regione Lombardia e tenendo comunque conto che le risorse relative alle annualità 2015 e 2016 non sono cumulabili ma devono essere gestite come due filoni di finanziamento separati e gli autobus acquistati devono essere oggetto di due rendicontazioni separate.

Qualora alcune Agenzie non riescano ad utilizzare i ribassi di gara e le eventuali altre economie entro i termini stabiliti, Regione Lombardia si riserva di riassegnare, con successivo atto, tali risorse alle Agenzie che siano in grado di utilizzarli nei termini definiti, secondo modalità individuate a seguito di concertazione con le Agenzie stesse.

#### **8. Obblighi di tracciabilità**

Nell'attuazione del presente riparto, gli Enti devono assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **9. Informazioni**

Qualsiasi informazione relativa al presente documento e ai connessi adempimenti, possono essere chiesti a Regione Lombardia - tel. 02/6765.3135 - 02/6765.4010 e 02/6765.5169.

Eventuali delucidazioni potranno essere richieste via posta elettronica certificata all'indirizzo [infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it).

Eventuali precisazioni in merito al presente documento, anche in risposta a richieste di delucidazioni, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia nelle pagine della D.G. Infrastrutture e Mobilità.

## Entità del cofinanziamento

Tipologia		Classi dimensionali	n. assi	Entità del finanziamento regionale per gli autobus a GASOLIO			Tecnologie
				Rialzato*	Low entry*	Ribassato totalmente*	
Urbano/ suburbano - CLASSE I o CLASSE A	Corto	fino a 8 mt		€ -	€ 81.300,00	€ 83.500,00	€ 2.500,00
	Medio	8,01 - 9,20 mt		€ -	€ 94.600,00	€ 100.150,00	€ 2.500,00
	Mediano	9,21 - 10,30 mt		€ -	€ 99.050,00	€ 106.800,00	€ 2.500,00
	Normale	10,31 - 11,30 mt		€ -	€ 103.500,00	€ 112.400,00	€ 2.500,00
	Lungo	11,31 - 12,40 mt		€ -	€ 110.150,00	€ 123.050,00	€ 2.500,00
	Superlungo	12,41 - 13,50 mt	2 assi	€ -	€ 119.150,00	€ 128.050,00	€ 2.500,00
		13,51 - 15,30 mt	3 assi	€ -	€ 143.150,00	€ 152.000,00	€ 2.500,00
	Snodato	15,31 - 18,75 mt	3 assi	€ -	€ 176.750,00	€ 186.750,00	€ 2.500,00
	Snodato extralungo	19,01 - 22,00 mt	4 assi	€ -	€ 210.000,00	€ 217.500,00	€ 2.500,00
Due piani	12,00 - 15,30 mt	3 assi	€ -	€ -	€ 201.950,00	€ 2.500,00	
Interurbano - CLASSE II o CLASSE A-B	Corto	fino a 8 mt		€ 78.550,00	€ 80.750,00	€ 83.500,00	€ 2.500,00
	Medio	8,01 - 9,20 mt		€ 85.750,00	€ 94.600,00	€ 100.150,00	€ 2.500,00
	Mediano	9,21 - 10,30 mt		€ 96.850,00	€ 100.150,00	€ 106.800,00	€ 2.500,00
	Normale	10,31 - 11,30 mt		€ 97.950,00	€ 104.600,00	€ 110.150,00	€ 2.500,00
	Lungo	11,31 - 12,40 mt		€ 106.800,00	€ 110.150,00	€ 122.350,00	€ 2.500,00
	Superlungo	12,41 - 13,50 mt	2 assi	€ 115.800,00	€ 119.150,00	€ 131.350,00	€ 2.500,00
		13,51 - 15,30 mt	3 assi	€ 139.800,00	€ 148.700,00	€ 157.550,00	€ 2.500,00
	Snodato	15,31 - 18,75 mt	3 assi	€ -	€ 185.100,00	€ 193.950,00	€ 2.500,00
	Snodato extralungo	19,01 - 22,00 mt	4 assi	€ -	€ 210.000,00	€ 217.500,00	€ 2.500,00
Due piani	12,00 - 15,30 mt	3 assi	€ -	€ 189.750,00	€ 201.950,00	€ 2.500,00	

\* in relazione all'altezza del piano di calpestio, i veicoli sono classificati come di seguito specificato:

- **RIALZATO**: autobus che prevede la presenza di gradini in corrispondenza delle porte di accesso; non può essere impiegato nei servizi classificati urbani;
- **LOW ENTRY**: autobus senza gradini su almeno 2 porte (1 porta per gli autobus fino a 8 metri) con possibile presenza di gradini per separare due parti del piano di calpestio aventi diverse altezze dal suolo; può essere utilizzato in ogni tipologia di servizio;
- **RIBASSATO TOTALMENTE (LOW FLOOR)**: autobus senza gradini sulle porte di accesso e con pianale di calpestio uniforme, senza gradini per l'intera superficie calpestabile. Può essere impiegato in ogni tipologia di servizio.

**FAC-SIMILE MODULO DI PRESENTAZIONE PIANO DI RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS ADIBITO A SERVIZI DI TPL - A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 345/2016**

Regione Lombardia  
 D.G. Infrastrutture e Mobilità  
 U.O. Servizi per la mobilità  
 Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano  
[infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: Piano di rinnovo parco autobus - D.G.R. n. X/ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il sottoscritto .....

in qualità di .....dell' Agenzia di.....

**TRASMETTE**

Il piano di rinnovo degli autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a valere sul programma di finanziamenti di cui alla D.G.R. n. .... del ..... per l'acquisto di n. .... autobus per un cofinanziamento complessivo di € ..... come sotto dettagliato:

Lotto-Contratto di servizio/affidamento	Società/Comuni titolari di servizi in economia	n° autobus	Investimento per gli autobus	Cofinanziamento richiesto per gli autobus	Investimento per le tecnologie	Cofinanziamento richiesto per le tecnologie
<b>TOTALE</b>			€	€	€	€

**Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi**

**DICHIARA**

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.**

- che la/e Società o il/i Comune/i titolare/i di servizi in economia ....., iscritto/i al REN con numero ....., non ha/hanno già usufruito di contributi regionali, statali o comunitari per gli autobus di cui trattasi;
- che la/e Società o il/i Comune/i titolare/i di servizi in economia si impegna/impegnano alla trasmissione della dichiarazione relativa all'avvenuta stipula del conseguente contratto entro il 31 gennaio 2018 e alla trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta consegna entro il 29 giugno 2018 per gli autobus e le dotazioni tecnologiche dettagliati in tabella:

Lotto-Contratto di servizio/affidamento	Società/Comuni titolari di servizi in economia	n° autobus	Investimento per gli autobus	Cofinanziamento richiesto per gli autobus	Caratteristiche autobus*	Classe di omologazione	Alimentazione	Tecnologie per cui è prevista l'installazione**	Tecnologie di cui è prevista solo la predisposizione***	Investimento per le tecnologie	Cofinanziamento richiesto per le tecnologie
								conta passeggeri	rilevamento posizione durante la corsa validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio		
								conta passeggeri	rilevamento posizione durante la corsa validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio		
<b>TOTALE</b>			€	€						€	€

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

- \* necessario specificare la tipologia (urbano/suburbano – classe I o classe A; interurbano – classe II, classe A o classe B; rialzato, low entry, ribassato totalmente), la lunghezza
- \*\* tutti gli autobus devono essere dotati di dispositivo per il conteggio dei passeggeri
- \*\*\* tutti gli autobus devono essere predisposti per il rilevamento della posizione durante la corsa e per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio

3. che i contributi di cui al piano di rinnovo sono compatibili con il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato);

**SI IMPEGNA ALTRESI' A:**

- comunicare, entro il 31 gennaio 2018, l'avvenuta stipula del contratto di acquisto degli autobus da parte delle Aziende/Comuni titolari di servizi in economia interessati;
- trasmettere, entro il termine del 29 giugno 2018, la documentazione di cui al punto 7 del documento *"Criteri di riparto e modalità di gestione dei contributi per il rinnovo degli autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 345 del 28 ottobre 2016"*;
- verificare la trascrizione, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), della formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità degli autobus in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" per l'intera vita tecnica del mezzo, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti;

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- ❖ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ❖ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, P.zza Città di Lombardia, 1 20124 - MILANO

Data .....

Firma (in formato digitale).....

**ALLEGA**

- eventuale dichiarazione da parte dell'Ente per l'impegno al cofinanziamento della spesa;
- dichiarazione da parte del legale rappresentante della Società o del Comune titolare di servizi in economia relativa all'impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura;
- l'atto dell'Agenzia di assegnazione delle risorse alle Aziende titolari di affidamenti di servizi di TPL e/o ai Comuni titolari di servizi in economia, con il quale si determina altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/richieste ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi.

<b>FASI</b>	<b>SOGGETTO INTERESSATO</b>	<b>TERMINI</b>
Presentazione piani di rinnovo	Agenzie	31 maggio 2017
Trasmissione dichiarazione relativa alla stipula del contratto di acquisto degli autobus a Regione con allegata la copia del contratto stesso	Agenzie	31 gennaio 2018
Presentazione documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus a Regione		Agenzie
29 giugno 2018		



riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- ❖ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ❖ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, P.zza Città di Lombardia, 1 20124 - MILANO

Data .....

Firma (in formato digitale).....

#### **ALLEGA**

1. copia dei contratti di acquisto sottoscritti relativi agli autobus e alle dotazioni tecnologiche obbligatorie;
2. dichiarazione resa dalle Aziende o dai Comuni titolari di servizi in economia interessati di intervenuta efficacia dei contratti e di superamento di ogni pendenza da ricorsi per l'aggiudicazione.

**FAC-SIMILE MODULO DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA CONSEGNA DEGLI AUTOBUS CON LE RELATIVE DOTAZIONI TECNOLOGICHE OBBLIGATORIE - A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 345/2016  
(da inviare entro il 29 giugno 2018)**

**Regione Lombardia**  
**D.G. Infrastrutture e Mobilità**  
**U.O. Servizi per la mobilità**  
**Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano**  
[infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Trasmissione documentazione relativa all'avvenuta consegna degli autobus con le relative dotazioni tecnologiche obbligatorie - D.G.R. n. X/ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto .....

in qualità di .....dell'Agenzia di.....

**TRASMETTE**

la documentazione comprovante l'avvenuta consegna degli autobus con le relative dotazioni tecnologiche obbligatorie acquistati dalla/e Società o il/i Comune/i titolare/i di servizi per gli autobus dettagliati nella tabella sotto riportata:

Società/Comuni in economia	n° e data del contratto	TARGA AUTOBUS	DOTAZIONI TECNOLOGICHE

**Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi**

**DICHIARA**

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.**

- che la/e Società o il/i Comune/i titolare/i di servizi in economia di cui alla tabella sopra riportata ha/hanno rispettato la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti per l'acquisto degli autobus indicati in quanto applicabile;
- che attesti che gli autobus sono circolanti e utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale erogati nel Bacino di riferimento;
- che è avvenuta trascrizione di formale annotazione relativa ai vincoli di destinazione d'uso e inalienabilità degli autobus oggetto di contribuzione pubblica presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'intera vita tecnica del mezzo, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti;
- l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/richieste ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi;
- che gli autobus sono liberi da vincoli non derivanti dalla presente disciplina o ipoteche;
- che si è proceduto alla verifica che l'importo sul quale viene calcolata la percentuale soggetta a contribuzione pubblica non comprende i valori relativi agli oneri per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso, agli ulteriori costi di rottamazione e smaltimento, a permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura fisica della vettura e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie (es. corsi di formazione, ecc.), alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia, in quanto non ammissibili a contribuzione pubblica.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- ❖ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ❖ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, Piazza Città di Lombardia, 1 20124 - MILANO

Data .....

Firma (in formato digitale).....

#### ALLEGA

1. per ciascun autobus acquistato, scheda riepilogativa delle caratteristiche risultante dalla compilazione del sistema di monitoraggio del trasporto pubblico "Servizi di Trasporto Pubblico" di Regione Lombardia, disponibile all'indirizzo [www.cartografia.regione.lombardia.it/TP Lombardia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/TP Lombardia/), sottoscritta dal responsabile del procedimento dell'Agenzia;
2. copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati riportanti l'annotazione relativa ai vincoli di destinazione d'uso e inalienabilità per l'intera vita tecnica dei mezzi;
3. copia dei certificati di proprietà degli autobus acquistati;
4. scheda tecnica del fornitore descrittiva degli autobus oggetto della fornitura;
5. copia conforme all'originale delle fatture quietanzate attestanti la fornitura degli autobus e delle dotazioni tecnologiche obbligatorie (riportare obbligatoriamente il numero di telaio dei mezzi e il numero di contratto di acquisto);
6. dichiarazione resa dalla/e Società o dal/i Comune/i titolare/i di servizi in economia relativa all'impegno al rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 345/2016, alla presente deliberazione e alle eventuali disposizioni/ricieste ministeriali formalizzate in data successiva al presente provvedimento, con particolare riferimento all'osservanza del vincolo di reversibilità dei mezzi.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6025**  
**Determinazioni in merito al servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: conferma dei valori tariffari di cui alle d.g.r. n. x/2030/2014 e n. x/4591/2015; definizione della tabella univoca dei turni del bacino aeroportuale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 21/1992 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
- la legge regionale n. 6/2012, «Disciplina del settore dei trasporti»;
- il regolamento regionale n. 2 dell'8 aprile 2014 «Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi», con particolare riferimento agli articoli 35, 37 e 61, di seguito «Regolamento»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 710 del 20 settembre 2013 «Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a) della d.g.r. n. 11948/2003.», che:
  - determina l'algoritmo di calcolo delle tariffe unificate e predeterminate per il periodo 2014 e 2016;
  - in merito all'accesso automatizzato dei taxi alle banchine di carico di Malpensa, conferma, fino ad aprile 2017, il costo per singola corsa di 1,00 euro, demandando il riesame della questione alla commissione tecnica del progetto RFID;
- la d.g.r. n. 2030 del 1 luglio 2014 «Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a) della d.g.r. n. 11948/2003.»;
- la d.g.r. n. 4591 del 17 dicembre 2015 «Attuazione del regolamento regionale n. 2 del 8 aprile 2014 «regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi»;

Considerato che il regolamento prevede:

- 1) in merito alle tariffe del servizio taxi, all'art.35, comma 9, che i livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio;
- 2) in merito ai turni di servizio, all'art. 37, comma 2, che la Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori;

Considerato che il giorno 20 luglio 2016 si è tenuta la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale nel corso della cui seduta Regione Lombardia ha illustrato:

- i risultati dell'algoritmo sull'adeguamento 2016, sintetizzati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- una proposta di un nuovo algoritmo per il calcolo degli adeguamenti tariffari a partire dall'anno 2017, chiedendo ai partecipanti alla Conferenza di fornire osservazioni e proposte correttive;
- una proposta di tabella dei turni di servizio, raccogliendo posizioni non univoche;

Dato atto che Regione, nei mesi successivi, ha proceduto convocando ulteriori incontri tecnici con i rappresentanti di alcuni Enti Locali ed Associazioni di categoria, per meglio comprendere le criticità e migliorare la proposta;

Preso atto che ad oggi non risulta pervenuta alcuna osservazione alla proposta regionale di nuovo algoritmo da applicare per l'adeguamento tariffario a partire dall'anno 2017;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno:

- in merito alle tariffe del servizio taxi, confermare i valori tariffari come riportati nell'Allegato 1) alla d.g.r. n. 2030/2014 e al punto 2) della d.g.r. 4591/2015, rinviando la contabilizzazione sia del valore pari a -1,85%, previsto nel 2015, sia del valore pari a -0,32%, previsto nel 2016, così come risultante nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'incremento ordinario previsto per il

2017;

- in merito ai turni di servizio, dare applicazione a quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento e procedere alla definizione della tabella dei turni del bacino aeroportuale così come individuati negli allegati B.1 e B.2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che saranno oggetto di applicazione sperimentale da parte dei Comuni del bacino aeroportuale a partire dal prossimo 1 giugno 2017, in conformità al presente atto; il periodo sperimentale ha validità sino al 31 maggio 2018; entro tale termine Regione si riserva di chiedere ai Comuni un report in merito all'utilizzo della tabella dei turni;
- rinviare, in attesa di ricevere eventuali osservazioni, l'individuazione dell'algoritmo, degli indicatori e degli obiettivi per l'adeguamento tariffario a partire dall'anno 2017, dando mandato alla competente struttura regionale di procedere, come per i precedenti anni, allo svolgimento dell'indagine regionale di mystery client anche per il 2017, rilevando gli stessi indicatori di qualità e utilizzando la stessa metodologia di indagine dell'anno 2016;

Considerati i dati relativi agli aspetti economico-finanziari presentati da SEA s.p.a. in merito all'accesso automatizzato dei taxi alle banchine di carico di Malpensa (sistema RFID);

Ritenuto opportuno confermare l'importo di 1 euro anche per gli anni successivi in considerazione della necessità di garantire la copertura delle spese di manutenzione e gestione del sistema automatico di accesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di confermare i valori tariffari come riportati nell'Allegato 1) alla d.g.r. n. 2030/2014 e al punto 2) della d.g.r. 4591/2015, rinviando la contabilizzazione sia del valore pari a -1,85%, previsto nel 2015, sia del valore pari a -0,32%, previsto nel 2016, così come risultante nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all'incremento ordinario previsto per il 2017;

2. di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 37 del regolamento e procedere alla definizione della tabella univoca dei turni del bacino aeroportuale così come individuati negli allegati B.1 e B.2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che saranno oggetto di applicazione sperimentale da parte dei Comuni del bacino aeroportuale a partire dal prossimo 1 giugno 2017, in conformità al presente atto; il periodo sperimentale ha validità sino al 31 maggio 2018; entro tale termine Regione si riserva di chiedere ai Comuni un report in merito all'utilizzo della tabella dei turni;

3. di rinviare, in attesa di ricevere eventuali osservazioni, l'individuazione dell'algoritmo, gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario a partire dall'anno 2017, dando mandato alla competente struttura regionale di procedere, come per i precedenti anni, allo svolgimento dell'indagine regionale di mystery client anche per il 2017, rilevando gli stessi indicatori di qualità e utilizzando la stessa metodologia di indagine dell'anno 2016;

4. di confermare l'importo di 1 euro per l'accesso automatizzato dei taxi alle banchine di carico di Malpensa anche per gli anni successivi in considerazione della necessità di garantire la copertura delle spese di manutenzione e gestione del sistema automatico di accesso;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**RISULTATI ALGORITMO DI CALCOLO PER L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL BACINO DI TRAFFICO  
DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI**

**Algoritmo di calcolo**

Gli indici e gli obiettivi sono definiti nella d.g.r. 710/2013.

I dati derivano da:

- Conoscenza lingua straniera e parco veicolare: Comuni integrati nel Bacino,
- Applicazione corretta del percorso e disponibilità e funzionamento pagamento elettronico: Indagine cliente misterioso condotta da Eupolis Lombardia nell'autunno 2015,

$$\% \text{ Adegumento} = (0,80 + \alpha) \times I$$

$I = (0,50 \times \text{FOI generale senza tabacchi} + 0,50 \times \text{NIC trasporti})$ ;

FOI e NIC riferiti al periodo gennaio 2015/gennaio 2016 così come determinati dall'ISTAT e pari a:

- FOI: +0,3%
- NIC: -1,1%

$\alpha = S_i$  indicatori di qualità,

dove  $i = 1,2,3,4$ .

$I_{2016} = -0,4\%$

**Servizi al viaggiatore: conoscenza lingua straniera**

Indicatore di qualità 1

Sotto il valore di riferimento	$\alpha = -0,05$
• Attestati di competenza < 1.000	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	$\alpha = 0$
Sopra il valore obiettivo	$\alpha = +0,05$
• Attestati di competenza $\geq 1.500$	

Il dato si riferisce a 28 Comuni con 293 licenze (pari al 5,4% del totale)

**Risultato**

Parametro	Risultato	Effetto
Attestati di competenza	1.060	$\alpha = 0$

**Rispetto per l'ambiente: n° di autovetture "ecologiche"**

Indicatore di qualità 2

Sotto il valore di riferimento	$\alpha = -0,05$
• % autovetture "ecologiche" < 75%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	$\alpha = 0$
Sopra il valore obiettivo	$\alpha = +0,05$
• % autovetture "ecologiche" $\geq 80\%$	

Il dato si riferisce al 99% del parco taxi

**Risultato**

Parametro	Risultato	Effetto
% autovetture ecologiche	94%	$\alpha = +0,05$

**Servizi al viaggiatore: applicazione corretta del percorso**

Indicatore di qualità 3

Sotto il valore di riferimento	$\alpha = -0,05$
• % corse positive < 80%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	$\alpha = 0$
Sopra il valore obiettivo	$\alpha = +0,05$
• % di corse positive $\geq 97\%$	

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

N° di corse considerate 224

**Risultato**

Parametro	Risultato	Effetto
% autoveature ecologiche	94%	$\alpha = 0$

**Servizi al viaggiatore: disponibilità e funzionalità di dispositivi per il pagamento elettronico**

Indicatore di qualità 4

Sotto il valore di riferimento	$\alpha = -0,05$
• % corse con pagamento ok < 75%	
Tra il valore di riferimento e l'obiettivo	$\alpha = 0$
Sopra il valore obiettivo	$\alpha = +0,05$
• % corse con pagamento ok $\geq 90\%$	

N° di corse considerate 226 (tariffa superiore a 10 €)

**Risultato**

Parametro	Risultato	Effetto
% autoveature ecologiche	48%	$\alpha = 0$

**RIEPILOGO COMPLESSIVO:**

<b>Adeguamento 2016</b>	
I <sub>2016</sub>	<b>-0,4%</b>
1. Conoscenza lingua straniera	0
2. Autoveature ecologiche	+0,05
3. Applicazione corretta del percorso	0
4. Disponibilità e funzionalità del pagamento elettronico	-0,05
Risultato indicatori qualità	$\alpha = 0$

**Adeguamento anno 2016 = - 0,32%**

<b>Adeguamento 2015 (come comunicato nell'incontro della Conferenza del 23 aprile 2015)</b>	
I <sub>2015</sub>	<b>-2,47%</b>
1. Conoscenza lingua straniera	+0,05
2. Autoveature ecologiche	+0,05
3. Applicazione corretta del percorso	0
4. Disponibilità e funzionalità del pagamento elettronico	-0,05
Risultato indicatori qualità	$\alpha = +0,05$

**Adeguamento da aggiornare anno 2015 = - 1,85%**

### Turni ordinari di servizio

I turni ordinari di servizio sono articolati nelle seguenti strutture:

- Turno continuativo di 10 ore - 14 turni con codice da A1 a A14 (tabella 1)
- Turno discontinuo di 12 ore con pausa di 1 ora - 29 turni con codice da B1 a B28 (tabella 2)
- Turno discontinuo di 12 con pausa di 3 ore - 12 turni con codice da C1 a C12 (tabella 3)
- Turno discontinuo di 12 ore con pausa di almeno 4 ore - 18 turni con codice da D1 a D14 (tabella 4)

I turni possono essere così articolati:

- Turni settimanali da lunedì a domenica (indicati con il relativo codice)
- Turni spezzati per i quali è possibile combinare un turno tra i 69 turni ordinari da usare da lunedì a venerdì con un altro qualsiasi turno scelto tra gli ordinari da usare il sabato e la domenica (indicati con i 2 relativi codici inframezzati dal simbolo "/", es. D1/C3)

Tabella 1

Codice	denominazione turno	inizio 1	fine 1	ore 1	pausa	inizio 2	fine 2	ore 2	durata turno	tipo guida
A1	continuativo 10 ore	5:00	15:00						10:00	singola
A2	continuativo 10 ore	6:00	16:00						10:00	singola
A3	continuativo 10 ore	7:00	17:00						10:00	singola
A4	continuativo 10 ore	8:00	18:00						10:00	singola
A5	continuativo 10 ore	9:00	19:00						10:00	singola
A6	continuativo 10 ore	11:00	21:00						10:00	singola
A7	continuativo 10 ore	12:00	22:00						10:00	singola
A8	continuativo 10 ore	14:00	0:00						10:00	singola
A9	continuativo 10 ore	15:00	1:00						10:00	singola
A10	continuativo 10 ore	16:00	2:00						10:00	singola
A11	continuativo 10 ore	17:00	3:00						10:00	singola
A12	continuativo 10 ore	19:00	5:00						10:00	singola
A13	continuativo 10 ore	20:00	6:00						10:00	singola
A14	continuativo 10 ore	21:00	7:00						10:00	singola

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Codice	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	
A1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
A2							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
A3								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
A4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
A5										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
A6												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
A7													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
A8															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A9	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A10	1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	
A11	1	1	1															1	1	1	1	1	1	1	
A12	1	1	1	1	1															1	1	1	1	1	
A13	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	
A14	1	1	1	1	1	1	1															1	1	1	

Tabella 2

B1	Discontinuo pausa 1 ora	02:30	08:30	06:00	01:00	09:30	15:30	06:00	12:00	singola
B2	Discontinuo pausa 1 ora	03:30	09:00	05:30	01:00	10:00	16:30	06:30	12:00	singola
B3	Discontinuo pausa 1 ora	04:00	09:30	05:30	01:00	10:30	17:00	06:30	12:00	singola
B4	Discontinuo pausa 1 ora	04:00	10:00	06:00	01:00	11:00	17:00	06:00	12:00	singola
B5	Discontinuo pausa 1 ora	04:00	10:30	06:30	01:00	11:30	17:00	05:30	12:00	singola
B6	Discontinuo pausa 1 ora	04:30	10:00	05:30	01:00	11:00	17:30	06:30	12:00	singola
B7	Discontinuo pausa 1 ora	04:30	10:30	06:00	01:00	11:30	17:30	06:00	12:00	singola
B8	Discontinuo pausa 1 ora	05:00	10:30	05:30	01:00	11:30	18:00	06:30	12:00	singola
B9	Discontinuo pausa 1 ora	05:30	10:30	05:00	01:00	11:30	18:30	07:00	12:00	singola
B10	Discontinuo pausa 1 ora	06:00	12:00	06:00	01:00	13:00	19:00	06:00	12:00	singola
B11	Discontinuo pausa 1 ora	06:30	11:30	05:00	01:00	12:30	19:30	07:00	12:00	singola
B12	Discontinuo pausa 1 ora	07:30	13:30	06:00	01:00	14:30	20:30	06:00	12:00	singola
B13	Discontinuo pausa 1 ora	08:00	13:00	05:00	01:00	14:00	21:00	07:00	12:00	singola
B14	Discontinuo pausa 1 ora	10:30	17:30	07:00	01:00	18:30	23:30	05:00	12:00	singola
B15	Discontinuo pausa 1 ora	11:00	17:30	06:30	01:00	18:30	00:00	05:30	12:00	singola
B16	Discontinuo pausa 1 ora	11:30	18:30	07:00	01:00	19:30	00:30	05:00	12:00	singola
B17	Discontinuo pausa 1 ora	12:00	21:00	09:00	01:00	22:00	01:00	03:00	12:00	singola
B18	Discontinuo pausa 1 ora	03:30	13:30	10:00	01:00	14:30	16:30	02:00	12:00	singola
B19	Discontinuo pausa 1 ora	04:00	14:00	10:00	01:00	15:00	17:00	02:00	12:00	singola
B20	Discontinuo pausa 1 ora	04:30	14:30	10:00	01:00	15:30	17:30	02:00	12:00	singola
B21	Discontinuo pausa 1 ora	05:00	15:00	10:00	01:00	16:00	18:00	02:00	12:00	singola
B22	Discontinuo pausa 1 ora	05:30	15:30	10:00	01:00	16:30	18:30	02:00	12:00	singola
B23	Discontinuo pausa 1 ora	06:30	16:30	10:00	01:00	17:30	19:30	02:00	12:00	singola
B24	Discontinuo pausa 1 ora	07:30	17:30	10:00	01:00	18:30	20:30	02:00	12:00	singola
B25	Discontinuo pausa 1 ora	08:30	18:30	10:00	01:00	19:30	21:30	02:00	12:00	singola
B26	Discontinuo pausa 1 ora	09:30	19:30	10:00	01:00	20:30	22:30	02:00	12:00	singola
B27	Discontinuo pausa 1 ora	10:30	20:30	10:00	01:00	21:30	23:30	02:00	12:00	singola
B28	Discontinuo pausa 1 ora	14:30	00:30	10:00	01:00	01:30	03:30	02:00	12:00	singola
B29	Discontinuo pausa 1 ora	18:30	04:30	10:00	01:00	05:30	07:30	02:00	12:00	singola

Codice	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
B1			0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5								
B2				0,5	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	0,5							
B3					1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1							
B4					1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1							
B5					1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1							
B6					0,5	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	0,5						
B7					0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5						
B8						1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1						
B9						0,5	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5					
B10							1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1					
B11							0,5	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5				
B12								0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5			
B13									1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	1			
B14											0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5
B15												1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1
B16	0,5											0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1
B17	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B18				0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5								
B19					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	1	1							
B20					0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5						
B21						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	1	1						
B22						0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5					
B23							0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5				
B24								0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5			
B25									0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5		
B26										0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5	
B27											0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5
B28	0,5	0,5	1	0,5											0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B29	1	1	1	1	0,5	0,5	1	0,5											0,5	1	1	1	1	1

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Tabella 3

C1	Discontinuo pausa 3 ore	<b>03:00</b>	<b>09:00</b>	06:00	03:00	<b>12:00</b>	<b>18:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C2	Discontinuo pausa 3 ore	<b>04:00</b>	<b>10:00</b>	06:00	03:00	<b>13:00</b>	<b>19:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C3	Discontinuo pausa 3 ore	<b>05:00</b>	<b>11:00</b>	06:00	03:00	<b>14:00</b>	<b>20:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C4	Discontinuo pausa 3 ore	<b>06:00</b>	<b>12:00</b>	06:00	03:00	<b>15:00</b>	<b>21:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C5	Discontinuo pausa 3 ore	<b>07:00</b>	<b>13:00</b>	06:00	03:00	<b>16:00</b>	<b>22:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C6	Discontinuo pausa 3 ore	<b>08:00</b>	<b>14:00</b>	06:00	03:00	<b>17:00</b>	<b>23:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C7	Discontinuo pausa 3 ore	<b>09:00</b>	<b>15:00</b>	06:00	03:00	<b>18:00</b>	<b>00:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C8	Discontinuo pausa 3 ore	<b>10:00</b>	<b>16:00</b>	06:00	03:00	<b>19:00</b>	<b>01:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C9	Discontinuo pausa 3 ore	<b>18:00</b>	<b>00:00</b>	06:00	03:00	<b>03:00</b>	<b>09:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C10	Discontinuo pausa 3 ore	<b>19:00</b>	<b>01:00</b>	04:00	03:00	<b>04:00</b>	<b>10:00</b>	06:00	<b>10:00</b>	singola
C11	Discontinuo pausa 3 ore	<b>20:00</b>	<b>02:00</b>	06:00	03:00	<b>05:00</b>	<b>11:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
C12	Discontinuo pausa 3 ore	<b>21:00</b>	<b>03:00</b>	06:00	03:00	<b>06:00</b>	<b>12:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola

Codice	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
C1				1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1						
C2					1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1					
C3						1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1				
C4							1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1			
C5								1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1		
C6									1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	
C7										1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1
C8	1																							
C9	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1
C10	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1
C11	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1											1	1	1
C12	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1										1	1	1

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Tabella 4

D1	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>00:00</b>	<b>01:00</b>	01:00	04:00	<b>05:00</b>	<b>15:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D2	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>01:00</b>	<b>02:00</b>	01:00	04:00	<b>06:00</b>	<b>16:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D3	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>02:00</b>	<b>03:00</b>	01:00	04:00	<b>07:00</b>	<b>17:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D4	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>03:00</b>	<b>04:00</b>	01:00	04:00	<b>08:00</b>	<b>18:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D5	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>04:00</b>	<b>05:00</b>	01:00	04:00	<b>09:00</b>	<b>19:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D6	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>06:00</b>	<b>07:00</b>	01:00	04:00	<b>11:00</b>	<b>21:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D7	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>07:00</b>	<b>08:00</b>	01:00	04:00	<b>12:00</b>	<b>22:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D8	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>09:00</b>	<b>10:00</b>	01:00	04:00	<b>14:00</b>	<b>00:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D9	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>10:00</b>	<b>11:00</b>	01:00	04:00	<b>15:00</b>	<b>01:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D10	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>11:00</b>	<b>12:00</b>	01:00	04:00	<b>16:00</b>	<b>02:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D11	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>12:00</b>	<b>13:00</b>	01:00	04:00	<b>17:00</b>	<b>03:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D12	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>14:00</b>	<b>15:00</b>	01:00	04:00	<b>19:00</b>	<b>05:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D13	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>15:00</b>	<b>16:00</b>	01:00	04:00	<b>20:00</b>	<b>06:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D14	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>16:00</b>	<b>17:00</b>	01:00	04:00	<b>21:00</b>	<b>07:00</b>	10:00	<b>11:00</b>	singola
D15	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>19:00</b>	<b>01:00</b>	06:00	04:00	<b>05:00</b>	<b>11:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
D16	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>19:00</b>	<b>01:00</b>	06:00	05:00	<b>06:00</b>	<b>12:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
D17	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>20:00</b>	<b>02:00</b>	06:00	04:00	<b>06:00</b>	<b>12:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola
D18	Discontinuo pausa almeno 4 ore	<b>20:00</b>	<b>02:00</b>	06:00	05:00	<b>07:00</b>	<b>13:00</b>	06:00	<b>12:00</b>	singola

Codice	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
D1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
D2		1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
D3			1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
D4				1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
D5					1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
D6							1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
D7								1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D8										1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D9	1										1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D10	1	1										1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1
D11	1	1	1										1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1
D12	1	1	1	1	1									1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1
D13	1	1	1	1	1	1									1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1
D14	1	1	1	1	1	1	1									1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1
D15	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1
D16	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1
D17	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1
D18	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1

## Turni integrativi di servizio

I turni integrativi sono 46, così articolati

Tabella 5

Codice	inizio 1	fine 1	ore 1	pausa	inizio 2	fine 2	ore 2	durata turno	tipo guida
I1	4:00	10:00	6:00	1:00	11:00	21:00	10:00	16:00	doppia
I2	4:00	11:00	7:00	1:00	12:00	21:00	9:00	16:00	doppia
I3	4:00	12:00	08:00	1:00	13:00	21:00	01:00	16:00	doppia
I4	5:00	11:00	6:00	2:00	13:00	23:00	10:00	16:00	doppia
I5	5:00	11:00	6:00	3:00	14:00	00:00	10:00	16:00	doppia
I6	5:00	12:00	7:00	2:00	14:00	23:00	9:00	16:00	doppia
I7	5:00	12:00	7:00	3:30	15:30	00:30	9:00	16:00	doppia
I8	5:00	13:00	08:00	1:30	14:30	22:30	08:00	16:00	doppia
I9	5:00	13:00	08:00	2:30	15:30	23:30	08:00	16:00	doppia
I10	5:00	15:00	10:00	2:00	17:00	23:00	6:00	16:00	doppia
I11	5:00	15:00	10:00	2:00	17:00	23:00	6:00	16:00	doppia
I12	5:00	15:00	10:00	5:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I13	5:00	15:00	10:00	5:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I14	6:00	12:00	6:00	4:00	16:00	02:00	10:00	16:00	doppia
I15	6:00	12:00	6:00	4:00	16:00	02:00	10:00	16:00	doppia
I16	6:00	12:00	6:00	0:00	12:00	22:00	10:00	16:00	doppia
I17	6:00	12:00	6:00	1:00	13:00	23:00	10:00	16:00	doppia
I18	6:00	12:00	6:00	2:00	14:00	00:00	10:00	16:00	doppia
I19	6:00	12:00	6:00	8:00	20:00	06:00	10:00	16:00	doppia
I20	6:00	14:00	8:00	3:00	17:00	01:00	8:00	16:00	doppia
I21	6:00	14:00	8:00	3:00	17:00	01:00	8:00	16:00	doppia
I22	6:00	14:00	8:00	2:00	16:00	00:00	8:00	16:00	doppia
I23	6:00	14:00	8:00	2:00	16:00	00:00	8:00	16:00	doppia
I24	6:00	16:00	10:00	2:00	18:00	00:00	6:00	16:00	doppia
I25	6:00	16:00	10:00	1:00	17:00	23:00	6:00	16:00	doppia
I26	6:00	16:00	10:00	4:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I27	6:00	16:00	10:00	4:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I28	6:30	14:30	08:00	1:00	15:30	23:30	08:00	16:00	doppia
I29	7:00	13:00	6:00	1:30	14:30	00:30	10:00	16:00	doppia
I30	7:00	13:00	6:00	7:00	20:00	06:00	10:00	16:00	doppia
I31	7:00	13:00	6:00	7:00	20:00	06:00	10:00	16:00	doppia
I32	7:00	13:00	6:00	2:00	15:00	01:00	10:00	16:00	doppia
I33	7:00	13:00	6:00	3:00	16:00	02:00	10:00	16:00	doppia
I34	7:00	13:00	6:00	3:00	16:00	02:00	10:00	16:00	doppia
I35	7:00	15:00	8:00	1:00	16:00	00:00	8:00	16:00	doppia
I36	7:00	15:00	8:00	1:00	16:00	00:00	8:00	16:00	doppia
I37	7:00	15:00	8:00	2:00	17:00	01:00	8:00	16:00	doppia
I38	7:00	17:00	10:00	3:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I39	7:00	17:00	10:00	3:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I40	7:30	14:30	7:00	1:30	16:00	01:00	9:00	16:00	doppia
I41	8:00	14:00	6:00	1:00	15:00	01:00	10:00	16:00	doppia
I42	8:00	14:00	6:00	1:00	15:00	01:00	10:00	16:00	doppia
I43	8:00	14:00	6:00	2:00	16:00	02:00	10:00	16:00	doppia
I44	8:00	14:00	6:00	6:00	20:00	06:00	10:00	16:00	doppia
I45	9:00	19:00	10:00	1:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia
I46	9:00	19:00	10:00	1:00	20:00	02:00	6:00	16:00	doppia

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

Codice	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00
I1					1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
I2					1	1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
I3					1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1			
I4						1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I5						1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I6						1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	
I7	0,5					1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	0,5	1	1	1	1	1	1	1	
I8						1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0,5	
I9						1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	
I10						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	
I11						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	
I12	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	
I13	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	
I14	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	
I15	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	pausa	pausa	1	1	1	
I16						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I17						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I18						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I20	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I21	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I22						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I23						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I24						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I25						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I26	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I27	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I28						0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	pausa	0,5	1	1	1	1	1	0,5	
I29	0,5					1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	
I30	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1							
I31	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1							
I32	1							1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	1	
I33	1	1						1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	
I34	1	1						1	1	1	1	1	1	pausa	pausa	pausa	1	1	1	1	1	1	1	
I35								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I36								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I37	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I38	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I39	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I40	1							0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	pausa	1	1	1	1	1	1	1	
I41	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I42	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I43	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I44	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I45	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I46	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	pausa	1	1	1

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6032**

**Deferenze in ordine alla colonna mobile regionale di Protezione Civile: approvazione dello schema di convenzione con le organizzazioni della colonna mobile regionale; aggiornamento dello schema di comodato d'uso di mezzi e attrezzature; acquisizione di beni trasferiti dall'ospedale Niguarda**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in materia di previsione, prevenzione e soccorso;

Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile» e, in particolare, l'art. 4 (Funzioni della Regione), che:

- al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l'organizzazione, nonché la cura dell'attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività;
- ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità;
- ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni;
- al comma 14, prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi;

Visto, altresì, il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, punto 339.1 - Organizzazione della Colonna Mobile Regionale e del volontariato di Protezione Civile;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. VI/47579 del 29 dicembre 1999 «Approvazione delle linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza, in attuazione dell'art. 21, commi 1, 2 e 3, l.r. 54/1990 e ss.mm. (Attuazione attività di progetto P.R.S. 5.3.3. «Sinergie» - WPC)», in attuazione della quale, con decreto dirigenziale n. 23497 del 30 dicembre 2004, è stata costituita la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, quale forza di pronto impiego, in grado di mobilitare rapidamente mezzi ed uomini e fornire adeguata risposta in caso di emergenze, anche di livello internazionale;
- n. X/1123 del 20 dicembre 2013, che:
  - ha disposto la ristrutturazione della composizione della Colonna Mobile Regionale, prevedendone, in particolare, la suddivisione in moduli autonomi, attivabili a seconda delle specifiche esigenze di intervento;
  - ha approvato lo schema di convenzione con le organizzazioni che compongono la stessa Colonna Mobile, volta a disciplinare modalità e condizioni per lo svolgimento delle attività;

Preso atto che, ai sensi della citata d.g.r. n. 1123/2013, sono state sottoscritte, tra Regione Lombardia - D.G. sicurezza, protezione civile e immigrazione e i soggetti di seguito indicati, specifiche convenzioni, che andranno a scadenza il 31 dicembre 2016:

- Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus
- Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A - Onlus
- Federazione Italiana Ricetrasmismissioni Citizen's Band FIR-CB SER Struttura Regionale Lombardia - Onlus
- Parco Lombardo della Valle del Ticino - Corpo Volontari di Protezione Civile
- Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia;

Rilevata, dalla competente direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione, la necessità di provvedere alla revisione dello schema di convenzione approvato dalla d.g.r. n. 1123/2013, per adeguarlo sia al nuovo modello organizzativo della Colonna Mobile Regionale, come perseguito dalla stessa

d.g.r. n. 1123/2013, ai fini dell'apertura alla partecipazione di un maggior numero di organizzazioni di volontariato, tenuto conto delle diverse specializzazioni delle stesse, sia alle esigenze di allineamento alla normativa contabile regionale, per quanto concerne la tempistica e le modalità di erogazione del contributo regionale;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. X/2208 del 25 luglio 2014, che ha approvato la revisione dello schema di contratto di comodato d'uso di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale, per finalità di protezione civile;

Rilevata dalla medesima d.g. sicurezza, protezione civile e immigrazione, alla luce del mutato scenario organizzativo della Colonna Mobile Regionale e delle criticità di carattere gestionale, emerse in sede di applicazione dello schema di contratto di comodato d'uso di cui alla richiamata d.g.r. n. 2208/2014, la necessità di apportare modifiche ed integrazioni, consistenti, in particolare, in una migliore specificazione degli oneri a carico degli Enti e delle Organizzazioni di volontariato, facenti parte della medesima Colonna Mobile, comodatari, nonché delle modalità di impiego dei mezzi e delle attrezzature di proprietà regionale;

Vista la proposta di revisione dello schema di convenzione-tipo approvato dalla d.g.r. n. 1123/2013, formulata dalla d.g. sicurezza, protezione civile e immigrazione ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5, della l.r. 16/2004, relativamente alla quale le Province e la Città Metropolitana e una rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato si sono espresse favorevolmente, che:

- regola, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, i rapporti con le Organizzazioni di volontariato che prenderanno in carico una o più funzioni specialistiche, come di seguito elencate per macro-attività, necessarie a permettere l'operatività della Colonna Mobile Regionale in caso di emergenza, secondo la nuova strutturazione disposta dalla citata d.g.r. 1123/2013, mediante la gestione di mezzi e materiali, costituenti i cosiddetti «moduli funzionali», in dotazione al Sistema regionale di Protezione Civile:
  - direzione e segreteria;
  - logistica generale;
  - supporto Posto Medico Avanzato (PMA) di 1°/2° livello;
  - servizi essenziali e Impiantistica generale;
  - telecomunicazioni e Impianti Tecnologici e Informativi;
  - piani e Sistemi di Sicurezza;
  - nuclei Specialistici di Intervento;
  - indica il contributo regionale per lo svolgimento delle attività previste e di quelle non previste, ma richieste da Regione Lombardia, in quanto necessarie, in caso di emergenza, per le diverse tipologie di intervento;

Vista, altresì, la proposta di revisione dello schema di contratto di comodato d'uso approvato dalla D.G.R. n. 2208/2014, formulata dalla medesima direzione generale;

Vagliate e assunte come proprie le suddette considerazioni e proposte;

Ritenuto, quindi, di approvare i nuovi schemi di convenzione-tipo e di contratto di comodato d'uso, da impiegare nei rapporti con gli Enti e le Organizzazioni di volontariato partecipanti alla Colonna Mobile Regionale;

Ritenuto di destinare, per le obbligazioni derivanti dalle convenzioni che saranno stipulate nel biennio 2017-2018, la spesa complessiva di € 1.300.000 (un milione trecentomila), prevista dal PDL n. 323 «Bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2018-2019 a legislazione vigente», in corso di approvazione, così distribuita:

- per l'anno 2017: € 200.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 60.000,00, con copertura al capitolo 10629;
- per l'anno 2018: € 500.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 150.000,00, con copertura al capitolo 10629;
- per l'anno 2019: € 300.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 90.000,00, con copertura al capitolo 10629;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente della competente struttura regionale l'individuazione delle Organizzazioni da coinvolgere nella struttura della Colonna Mobile Regionale, l'approvazione del piano di riparto dei fondi destinati alle Organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione, la sottoscrizione delle convenzioni con tali Organizzazioni e l'adozione degli atti conseguenti;

Considerato che:

- a seguito dell'istituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza

Urgenza - AREU, la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/10513 del 9 novembre 2009, ha assegnato alla stessa Agenzia la responsabilità della gestione del supporto sanitario in situazioni di maxi-emergenza e catastrofe, oltre che la gestione operativa dell'unità generale grandi emergenze;

- a partire dall'esperienza maturata in occasione dell'evento sismico che ha colpito la città de L'Aquila nel 2009 e, successivamente, nell'ambito di situazioni emergenziali e di esercitazioni di protezione civile, di livello regionale e nazionale, Regione Lombardia - e, per essa, l'Unità Organizzativa Protezione Civile, ha instaurato, per conto del Sistema regionale di protezione civile, un proficuo rapporto di collaborazione con AREU, assicurando il supporto logistico per il dispiegamento delle strutture sanitarie campali (Posto Medico Avanzato (PMA) di 1° e 2° livello) in dotazione ad AREU, sia di proprietà della stessa, che assegnate, per l'uso, dall'Azienda Ospedaliera di Niguarda;
- alla scadenza dei rapporti convenzionali tra AREU e la citata Azienda Ospedaliera di Niguarda, i mezzi e materiali che compongono la struttura del «Modulo URGE - Unità Regionale Grandi Emergenze (PMA di 2° livello)» sono stati oggetto di suddivisione, definita nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico riunitosi tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2016, composto da personale di AREU, dell'unità organizzativa protezione civile regionale e dell'Azienda Ospedaliera di Niguarda, al fine di garantire la continuità operativa della struttura medesima;

Preso atto che, con provvedimento n. 786 del 3 novembre 2016, il direttore generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito, di parte dei mezzi e materiali, ivi elencati, che compongono la suddetta struttura del «Modulo URGE», a favore dell'Unità Organizzativa Protezione Civile di Regione Lombardia;

Ritenuto di condividere le predette considerazioni e determinazioni e, pertanto, di dare mandato alle competenti strutture regionali di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per l'acquisizione nel patrimonio regionale dei beni trasferiti a titolo gratuito dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

Visto il d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente lo schema di convenzione-tipo da impiegare con le Organizzazioni di volontariato partecipanti alla Colonna Mobile Regionale, con validità dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;

2. di dare atto che il fabbisogno finanziario per il biennio 2017-2018, a sostegno delle obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al punto 1., pari all'importo complessivo di € 1.300.000 (un milione trecentomila), trova copertura, come previsto dal PDL n. 323 «Bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2018-2019 a legislazione vigente», in corso di approvazione, sui capitoli di bilancio e con la ripartizione di seguito specificati:

- per l'anno 2017: € 200.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 60.000,00, con copertura al capitolo 10629;
- per l'anno 2018: € 500.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 150.000,00, con copertura al capitolo 10629;
- per l'anno 2019: € 300.000,00, con copertura al capitolo 7893, ed € 90.000,00, con copertura al capitolo 10629;

3. di demandare al dirigente della competente struttura regionale la sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 1. e l'adozione di ogni atto conseguente, nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

4. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente lo schema di contratto per la cessione in comodato d'uso agli Enti e alle Organizzazioni di volontariato facenti parte della Colonna Mobile Regionale di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale, per finalità di protezione civile, di durata quinquennale, che sostituisce quello approvato dalla d.g.r.n. 2208/2014;

5. di demandare al dirigente della competente struttura regionale la sottoscrizione dei contratti di cui al punto 4.;

6. di autorizzare l'acquisizione dei mezzi e materiali, quota parte del modulo URGE - Unità Regionale Grandi Emergenze (Posto Medico Avanzato (PMA) di 2° livello), trasferiti, a titolo gratuito, a Regione Lombardia - Unità Organizzativa Protezione Civile - dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, come da determina n. 786 del 3 novembre 2016 del direttore generale dell'azienda medesima, il cui stralcio, recante l'elenco di tali beni, è riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di demandare alle competenti strutture regionali la predisposizione degli atti e della documentazione necessaria per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni di cui al punto 6.;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

9. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 23 e 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI:  
CONVENZIONE-TIPO COLONNA MOBILE REGIONALE**

**TRA**

La Regione Lombardia, nella persona del dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Civile, \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

**E**

\_\_\_\_\_, partita IVA/codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_.

**PREMESSA**

- Visto l'art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che, per l'attuazione delle attività di Protezione Civile lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in caso di emergenza, in modo da creare sinergia con la struttura regionale e le altre forze di Protezione Civile;
- Vista la L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- Visto il D.P.R. 194/2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";
- Visto il Regolamento Regionale n. 9/2010 del 22 ottobre 2010 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile";
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Visti la D.G.R. X/581 del 2 agosto 2013 ed il successivo decreto D.S. n. 7626 del 7 agosto 2013, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione degli indirizzi contenuti nella Dir. PCM del 9 novembre 2012;
- Vista la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47579, con cui sono state approvate le linee guida per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e per la realizzazione della Colonna Mobile Regionale (CMR);
- Visto il decreto D.U.O. n. 12272 del 17 dicembre 2012, con cui è stato approvato il manuale operativo della Colonna Mobile Regionale, contenente le procedure di attivazione e le modalità operative in emergenza della Colonna medesima;
- Vista la D.G.R. X/1123 del 20 dicembre 2013, con cui è stata approvata la revisione della struttura della Colonna mobile regionale, con una nuova organizzazione, fondata su moduli specialistici;
- Vista la D.G.R. X/ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo da utilizzare per le organizzazioni che compongono la colonna mobile regionale, a partire dalla data del 1 gennaio 2017;
- Visto il decreto D.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui è stata approvata la composizione di alcuni moduli specialistici che compongono la colonna mobile regionale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e l'organizzazione di volontariato \_\_\_\_\_, relativamente all'adesione ai seguenti moduli specialistici:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN CONVENZIONE**

**2.1 - Parte generale**

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- assicura, in caso di necessità, la partecipazione alle attività emergenziali su richiesta specifica da parte di Regione Lombardia;
- provvede a dotare ogni volontario dedicato alla Colonna Mobile Regionale (di seguito detta "Colonna Mobile") di appositi DPI (dispositivi di protezione individuale), sia per le attività generiche, che per quelle specifiche descritte di seguito;
- cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, sia in caso di emergenza, che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa di livello nazionale;
- provvede a mantenere aggiornato il DataBase del volontariato di protezione civile, nelle sezioni attualmente disponibili ed in quelle che verranno realizzate in futuro;
- mantiene un costante scambio di esperienze, dati e informazioni con le altre organizzazioni di volontariato che compongono la Colonna Mobile Regionale, e comunque con le OO.VV. che hanno una convenzione con Regione Lombardia per le attività della sala operativa;
- interagisce con le altre Colonne Mobili eventualmente presenti in caso di emergenza, addestramento e formazione;

- provvede a mantenere in efficienza mezzi e attrezzature assegnati in comodato d'uso dalla Regione Lombardia e di quelli di proprietà dell'associazione compresi negli elenchi allegati nonché delle attrezzature utili all'attività oggetto di questa convenzione, segnalando tempestivamente eventuali variazioni ed indisponibilità;
- garantisce la formazione costante dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, anche attraverso la partecipazione a corsi proposti da Regione Lombardia;
- garantisce la disponibilità, nel limite delle sue specifiche capacità, di specialisti nelle tipiche funzioni di Protezione Civile, per corsi di formazione per operatori del sistema di protezione civile regionale
- Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare le modalità di attivazione in qualsiasi momento, ovvero di organizzare esercitazioni senza preavviso per testare l'operatività della Colonna Mobile Regionale.

## 2.2 - Parti specifiche

(INSERIRE IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE, COME INDICATE ALL'ART. 1)

## 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal \_\_\_\_\_ (indicare la data di sottoscrizione) al 31 dicembre 2018.

## 4 - RISORSE DELL'ORGANIZZAZIONE

### 4.1 - Risorse umane

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2, in occasione di emergenze, esercitazioni o altri interventi di livello regionale, nazionale o internazionale, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) mette a disposizione di Regione Lombardia n. \_\_\_ volontari.

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), all'atto della sottoscrizione, comunicherà il nominativo di un referente e di un suo sostituto, che rappresenteranno il riferimento unico di Regione Lombardia per qualsiasi attività relativa alla presente convenzione.

In caso di attivazione, Regione Lombardia garantisce, ai sensi della normativa vigente, il riconoscimento dei benefici di legge per l'impiego dei volontari impiegati.

### 4.2 - Mezzi e Materiali

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), per l'espletamento delle attività di cui al punto 1, mette a disposizione mezzi e materiali di proprietà, ad eventuale integrazione di quelli assegnati in comodato d'uso alla stessa da Regione Lombardia.

L'elenco dei mezzi e materiali è riportato nell'allegato **Allegato a)**, parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato/integrato con nota sottoscritta da entrambe le parti, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al fine di garantire adeguata operatività ai mezzi e materiali assegnati e di proprietà, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) si impegna a mettere a disposizione personale dotato delle necessarie patenti di guida, abilitazioni o certificazioni.

### 4.3 - Centri Logistici

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) mette a disposizione di Regione Lombardia superfici, coperte o scoperte, di proprietà o nella propria disponibilità, per:

- finalità logistiche, per il deposito e la gestione di mezzi e materiali
- attività di altro genere, nell'ambito della protezione civile, facenti capo a Regione Lombardia.

Gli spazi resi disponibili, come da planimetria/e riportata/e nell'**Allegato d)**, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dovranno essere recintati e dovranno essere indicate le caratteristiche della protezione dei beni stoccati (es. impianti antifurto, videosorveglianza, guardiana, presidio fisso, ...).

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito H24 al personale di Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile o ad altro personale da essa espressamente incaricato, secondo modalità concordate con \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione).

## 5 - RISORSE REGIONALI

Per lo svolgimento delle attività previste agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, Regione Lombardia mette a disposizione di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) beni di proprietà regionale, mediante la stipula di appositi contratti di comodato d'uso, nei quali saranno riportate le modalità di impiego degli stessi.

L'elenco dei beni, riportato nell'**Allegato b)**, è parte integrante e sostanziale della convenzione; l'elenco potrà essere modificato per:

- nuove assegnazioni da parte di Regione Lombardia,
- revoca dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia,
- indisponibilità dei mezzi e materiali assegnati per cause di servizio, usura, obsolescenza, o dismissione degli stessi.

\_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), sia su iniziativa propria, che su richiesta di altri enti, istituzioni o strutture appartenenti al sistema di protezione civile, potrà utilizzare i beni concessi in comodato, purché per attività riconducibili alla protezione civile, qualora non impiegati per conto di Regione Lombardia; sarà cura di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) di informare Regione Lombardia, per iscritto, prima dell'utilizzo, anche a mezzo e-mail non certificata.

## 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, come elencate agli artt. 1 e 2, riconosce a \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione), per ciascuna delle seguenti voci, un contributo annuale, così quantificato:

- Contributo per ogni volontario messo a disposizione      euro 60 x mese = euro 720, con un massimo di euro \_\_\_\_\_

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

- |  |   |
|--|---|
| • Contributo per la gestione di veicoli pesanti (> 35 q.li)        | euro 4.000, con un massimo di euro _____                |
| • Contributo per la gestione di veicoli leggeri (< 35 q.li)        | euro 3.000, con un massimo di euro _____                |
| • Contributo per la gestione di macchine operatrici                | euro 2.000, con un massimo di euro _____                |
| • Contributo per la gestione di rimorchi                           | euro 1.000, con un massimo di euro _____                |
| • Contributo per la messa a disposizione di materiali di proprietà | euro 5.000, con un massimo di euro _____                |
| • Contributo per la messa a disposizione di centri logistici       | euro 10 x m <sup>2</sup> , con un massimo di euro _____ |

Per ognuna delle suddette voci di contributo, potrà essere applicato un massimale di spesa, determinato in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Ai contributi in elenco si somma una cassa di emergenza, nella misura del 5% dell'importo determinato in convenzione, con un minimo di 2.000 (duemila) euro ed un massimo di 5.000 (cinquemila) euro, che \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) si impegna a mantenere disponibile, per consentire la mobilitazione immediata dei volontari e mezzi attivati in caso di emergenza o esercitazione e assicurare il pagamento delle seguenti spese (elenco non esaustivo):

- Spese autostradali o di parcheggio,
- Spese per il carburante di mezzi ed attrezzature,
- Spese per il vitto dei volontari, con un limite di € 15 per pasto per volontario,
- Spese per l'alloggio dei volontari, con un limite di € 50 per notte, eventualmente comprensivi della prima colazione,
- Spese per l'acquisto di biglietti ferroviari, navali o aerei per il trasporto di volontari, mezzi o attrezzature,
- Spese per la messa a disposizione di attrezzature specifiche di proprietà dell'organizzazione, necessarie allo svolgimento delle attività richieste e non inserite nell'Allegato 2 alla presente convenzione,
- Spese per il conseguimento di patenti superiori e attestati di abilitazione e di idoneità alla conduzione in sicurezza delle attrezzature di lavoro (art.73 c5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.),
- Spese riconducibili ad attività di protezione civile (emergenza, previsione, prevenzione, esercitazione e formazione), richieste da Regione Lombardia e non previste dalla presente convenzione,
- Altre spese, nell'ambito delle attività di protezione civile, richieste da \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) ed autorizzate da Regione Lombardia.

In caso di attivazione dei benefici di legge di cui al D.P.R. 194/2001, le somme imputate alla cassa di emergenza saranno prioritariamente liquidate, per consentire la ricostituzione dell'importo della medesima.

Al termine di ogni annualità, la somma della cassa di emergenza potrà essere impegnata e quindi rendicontata per gli scopi previsti dalla presente convenzione.

Il contributo regionale potrà essere utilizzato anche per assicurare l'impiego di personale dedicato alla gestione amministrativa ed organizzativa delle attività previste dalla convenzione

## **7 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **7.1 - Contributo di Regione Lombardia**

Regione Lombardia, a riconoscimento delle attività descritte nella presente convenzione e secondo le modalità specificate al precedente art.6, assegna a \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) un contributo complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_.

### **7.2 - Modalità di liquidazione del contributo**

I fondi assegnati verranno erogati con le seguenti modalità:

- il 40%, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno di validità della convenzione stessa;
- il 60%, alla presentazione della documentazione contabile attestante le spese sostenute, come descritto al successivo punto 7.3, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno; la liquidazione verrà disposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Entro il mese di giugno di ciascun anno, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) presenterà una stima di impiego dei fondi per il secondo semestre, al fine di consentire la riassegnazione di eventuali residui ovvero l'impiego degli stessi, per il potenziamento delle risorse messe a disposizione nell'ambito della convenzione.

L'impiego degli eventuali residui sarà soggetto, in analogia a quanto previsto dai bandi annuali di cui al D.P.R. 194/2001, alle compartecipazione con fondi autonomi di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) (25% della spesa a carico dell'organizzazione in caso di acquisto di beni; 5% della spesa a carico dell'organizzazione in caso di attività formativa).

### **7.3 - Rendicontazione delle spese sostenute**

L'organizzazione provvederà a rendicontare a Regione Lombardia, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, l'impiego del contributo assegnato, comprensivo di eventuali residui e della quota della cassa di emergenza.

Per la rendicontazione, dovrà essere utilizzato il prospetto analitico di cui all'**Allegato c)**, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, a cui dovrà essere allegata la documentazione di spesa, in originale o copia conforme.

## **8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 il Direttore Generale pro-tempore della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, in qualità di responsabile, nomina, per conto del titolare, \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) quale responsabile esterno del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_ (inserire il nome del rappresentante dell'organizzazione), nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della D.G. Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione.

Il soggetto responsabile:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7/7/2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Nel caso in cui venissero trattati dati sensibili e giudiziari da parte del soggetto responsabile esterno si suggerisce la predisposizione di regole e specificazioni che potranno essere declinate con apposito disciplinare/linee guida allegato alla convenzione/contratto/incarico.

## **9 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

## **10 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente con marca temporale; le parti detengono copia dei file con le relative attestazioni di firma digitale; le spese per eventuali formalità di registrazione, nei casi d'uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

## **ALLEGATI**

- Allegato a) - Elenco di mezzi e di materiali di proprietà di \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione) dedicati alla colonna mobile regionale;
- Allegato b) - Elenco beni di proprietà regionale assegnati in comodato d'uso a \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione);
- Allegato c) - Prospetto analitico per la rendicontazione delle spese;
- Allegato d) - Planimetria/e delle aree logistiche messe a disposizione di Regione Lombardia

Per Regione Lombardia  
Il Dirigente  
dell'Unità Organizzativa Protezione Civile

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ (inserire il nome dell'organizzazione)

Il Legale Rappresentante pro-tempore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI:**
**CONTRATTO DI**
**COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI ENTI LOCALI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

La **Giunta regionale della Lombardia** (C.F. 80050050154) - di seguito anche definita "comodante" - nella persona del Dirigente della Struttura regionale Pianificazione Emergenza, U.O. Protezione Civile, Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, ..... , domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

E

**L'ente/organizzazione di volontariato** ..... C.F. ...., di seguito definito/a "comodatario", nella persona del Legale Rappresentante ..... , domiciliato per la carica in via ..... , - c.a.p. ....in ..... ,

congiuntamente indicate, nel prosieguo, anche come "le parti", stipulano e convengono quanto segue.

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 e segg. del Codice Civile, i seguenti beni, di cui è proprietaria la Giunta regionale:

Oggetto	Identificativo	Inventario Regione Lombardia

2. Il comodante consegna al comodatario, che accetta, il bene come sopra descritto nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati.

**Articolo 2**

*(Consegna del bene)*

**1. (A) DA UTILIZZARE IN CASO DI PRIMA ASSEGNAZIONE)**

La consegna del/dei bene/i di cui all'art. 1 è effettuata mediante redazione di verbale sottoscritto dal comodante e controfirmato, per conoscenza e accettazione, dal comodatario, da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

**1. (B) DA UTILIZZARE IN CASO DI RINNOVO DEL COMODATO)**

La stipula del presente contratto è subordinata alla redazione di una dichiarazione del comodatario, parte integrante e sostanziale del contratto stesso, contenente:

- i dati amministrativi inerenti lo stato di conservazione del singolo bene (revisioni, assolvimento di aspetti di legge, manutenzioni, chilometraggio o ore di utilizzo ecc);
  - i dati sulla custodia del singolo bene (luogo, indirizzo, referente, ecc).
2. La stipula del presente contratto annulla tutti i precedenti, anche non scaduti.
  3. Con riferimento alle attrezzature, eventuali modifiche/integrazioni all'elenco di cui all'art. 1 saranno oggetto di specifica nota sottoscritta da entrambe le parti, che costituirà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 3**

*(Obblighi del comodatario)*

1. Il comodatario può impiegare il/i bene/i oggetto del presente contratto secondo la sua/loro naturale destinazione. In ogni caso, l'utilizzo deve essere conforme alle attività di protezione civile. Usi diversi dalle attività di Protezione Civile non sono consentiti.

2. Il comodatario si impegna a mantenere il/i bene/i in piena efficienza, salvo il naturale logorio, ed a custodirlo/i in un luogo idoneo.
3. In caso di mobilitazione della Colonna Mobile Regionale o della Colonna Mobile Provinciale di riferimento, il comodatario si impegna a rendere il/i bene/i immediatamente disponibile/i a favore dell'Autorità procedente. In tal caso, si rimanda al successivo articolo 7.
4. Il comodatario si impegna a:
  - a. consentire l'uso del/i bene/i esclusivamente a personale adeguatamente formato e dotato di autorizzazioni, secondo la normativa vigente (es. patenti, abilitazioni etc.);
  - b. provvedere al mantenimento in efficienza del/i bene/i mediante le verifiche previste per legge;
  - c. provvedere al mantenimento in efficienza del/i bene/i mediante le manutenzioni programmate dalla casa costruttrice;
  - d. stipulare adeguata polizza assicurativa RC, per i veicoli;
  - e. comunicare al comodante, almeno una volta all'anno, il chilometraggio effettuato dal/i veicolo/i e gli interventi di manutenzione effettuati.
5. E' fatto assoluto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi il presente contratto. Tuttavia, per esigenze operative, nel caso in cui il comodatario sia un ente di livello provinciale, potrà assegnare il/i bene/i, per l'uso, ad una delle **Organizzazioni di Volontariato iscritte alla rispettiva sezione dell'Albo Regionale del volontariato**. Il comodatario rimane, in ogni caso, il riferimento per il rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto, in solido con il soggetto a cui il bene è stato assegnato per l'uso, e per i rapporti e le comunicazioni nei confronti del comodante.
6. Ai fini di quanto indicato al comma 5, il comodatario invierà al comodante copia del provvedimento di assegnazione del bene.

#### Articolo 4

*(Referenti e modalità di comunicazione)*

1. Le parti indicano come referenti del presente contratto:
  - a. per Regione, il dirigente della competente Struttura della D.G. Protezione Civile;
  - b. per il comodatario (il legale rappresentante o suo delegato)
2. Le parti concordano, altresì, di indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione ai fini del presente contratto, l'utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata, come previsto dalla vigente normativa.
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione ai rispettivi recapiti di posta elettronica certificata (PEC).
4. Esclusivamente per consentire la gestione operativa del/i bene/i in comodato, in caso di emergenza, eventuali comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo posta elettronica semplice o via telefono al Numero Verde della Sala Operativa Regionale. In tal caso, sarà cura del comodatario inviare una comunicazione via PEC entro le successive 48 ore.

#### Articolo 5

*(Manutenzione ed interventi migliorativi)*

1. Si intendono a carico della parte comodataria tutte le spese per l'utilizzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria del/i bene/i.
2. Qualsiasi intervento di modifica al/ai bene/i in comodato, anche migliorativa, dovrà essere proposto dal comodatario per iscritto ed autorizzata dal comodante; le modifiche di carattere permanente e definitivo rimarranno comunque di proprietà del comodante.
3. Il comodatario si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al comodante ogni anomalia o guasto, anche temporaneo, che impedisca il corretto funzionamento del bene.

#### Articolo 6

*(Segni distintivi)*

1. Il/i bene/i verrà/verranno consegnato/i, ove materialmente possibile, con il logo ufficiale di Regione Lombardia, come individuato dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto al comodatario di cancellare o modificare, in tutto o in parte, il logo della Regione Lombardia apposto sul/i bene/i.
3. Il comodatario può apporre altri segni distintivi solo se espressamente autorizzato dal comodante. In ogni caso, essi dovranno comunque essere facilmente rimovibili in sede di eventuale riconsegna del/i bene/i.

#### Articolo 7

*(Utilizzo operativo del bene)*

1. L'impiego del/i bene/i oggetto del presente comodato, nell'ambito del sistema regionale delle Colonne Mobili, può essere disposto da Regione Lombardia o dalla Provincia territorialmente competente.
2. In caso di emergenze, esercitazioni ed attività formative di livello regionale o nazionale, il/i bene/i potrà/potranno essere impiegato/i anche al di fuori del territorio provinciale o regionale, ad integrazione di altre Colonne Mobili Provinciali e/o della Colonna Mobile Regionale.
3. Il/i bene/i potrà/potranno essere impiegato/i, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del presente comodato d'uso, anche per attivazioni di livello locale, a supporto delle competenti Autorità di Protezione Civile.
4. In caso di richiesta di intervento proveniente da un'Autorità di protezione civile al di fuori del territorio regionale, sia in emergenza che per addestramento o formazione, l'impiego del/i bene/i dovrà essere preventivamente autorizzato, compatibilmente con le esigenze operative sul territorio della Lombardia, dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente, anche per il/i bene/i da questa assegnati, per l'uso, ad altri soggetti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

5. L'utilizzo per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo darà facoltà al comodante di richiedere l'applicazione del seguente articolo 9.

**Articolo 8***(Durata)*

1. Il presente contratto ha validità di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Con almeno sei mesi di anticipo sul raggiungimento della scadenza naturale, il comodatario potrà proporre il rinnovo. Il comodante si riserva di confermare o modificare i termini del contratto successivo. In caso di diniego, la parte comodante dovrà attenersi a quanto stabilito all'art 1803 del C.C. e segg.

**Articolo 9***(Clausola risolutiva espressa)*

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono espressamente che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente da Regione Lombardia nel caso di violazione delle clausole di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7, 8, 9 e 10 e, in ogni caso, a fronte di motivate esigenze di carattere operativo ed organizzativo, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la risoluzione opera di diritto quando la parte comodante comunica all'altra, a mezzo PEC, che intende avvalersi della presente clausola.
3. La riconsegna del/i bene/i, che dovrà/dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovava/trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso, avverrà tramite accertamento in contraddittorio e redazione di processo verbale, a firma del Dirigente della competente struttura regionale, controfirmato per conoscenza e accettazione dal comodatario.
4. Il comodatario risponde del deperimento che ecceda l'ordinario, dei danni provocati, degli illeciti amministrativi, a lui direttamente o indirettamente imputabile, per colpa o dolo, anche mediante il pagamento delle somme occorrenti per il ripristino, anche amministrativo, del bene, nelle stesse condizioni di consegna.
5. Nulla è dovuto da Regione in termini economici, in caso di riconsegna anticipata.

**Articolo 10***(Rinuncia del comodatario)*

1. Il comodatario potrà proporre il recesso anticipato dal presente contratto, fornendone motivata comunicazione scritta al comodante.
2. La restituzione del/i bene/i, avverrà in conformità a quanto stabilito ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 9, con modalità e tempi stabiliti da Regione Lombardia e comunicati via PEC al referente del presente contratto.

**Articolo 11***(Esclusione di responsabilità)*

Regione, con la firma del presente contratto, si ritiene indenne da qualsiasi responsabilità, civile, penale e amministrativa per i danni arrecati a persone e/o cose, derivanti dall'uso del/i bene/i, e per eventuali utilizzi illeciti nell'utilizzo dello/degli stesso/i.

**Articolo 12***(Controversie)*

Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Milano.

**Articolo 13***(Informativa trattamento dati personali)*

Informazioni ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, il comodatario assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità di Regione Lombardia, impegnandosi ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto regionale n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del contratto.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale - Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano - nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

**Articolo 14***(Spese di registrazione)*

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne ha fatto richiesta.

**Articolo 15**

*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li .....

Per Regione Lombardia:

\_\_\_\_\_

Per il Comodatario:

\_\_\_\_\_

***Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti approvano specificamente per iscritto i seguenti  
Articoli: 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.***

Per Regione Lombardia:

\_\_\_\_\_

Per il Comodatario:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ELENCO BENI TRASFERITI DA "ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA"  
A PROTEZIONE CIVILE REGIONE LOMBARDIA CON DELIBERAZIONE N. 786 DEL 3 NOVEMBRE 2016:**

N. inventario	Descrizione
M000135617	TARGA EK561GV VEICOLO AUTOCABINATO DOTATO DI GRU
M000128388	MULETTO RADIOCOMANDATO
M000114145	TARGA DP432SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. SCHEDE ALL.N.01
M000114146	TARGA DP433SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. SCHEDE ALL.N.01
M000114147	TARGA DP434SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. SCHEDE ALL.N.01
M000118612	TARGA DP432SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. ACCESSORI
M000118613	TARGA DP433SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. ACCESSORI
M000118614	TARGA DP434SS AUTOCARRO IVECO 4X4 INTEGR.PMA 2°L. ACCESSORI
M000119340	ACCESSORI VARI PMA 2° LIVELLO APPLICAZIONE CASSONI IN ACCIAIO
M000114372	PMA 2° LIV. MODULO TIPO SHELTER SCARRABILE CON SISTEMA AUTOLIVELL.
M000114373	PMA 2° LIV. MODULO TIPO SHELTER SCARRABILE CON SISTEMA AUTOLIVELL.
M000114127	IMPIANTO GENERAZ. OSSIGENO-PMA 2° SCARRABILE CON SISTEMA AUTOLIVELL.
M000114128	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TENDE PMA 2°- N°3 IMPIANTI
M000119222	TENDA 6X9 4 USCITE COMPLETA E PERSONALIZZATA
M000119223	TENDA 6X9 4 USCITE COMPLETA E PERSONALIZZATA
M000114397	TENDA 6X9 COMPLETA E PERSONALIZZATA
M000114397	TENDA 6X9 COMPLETA E PERSONALIZZATA
M000114397	TENDA 6X9 COMPLETA E PERSONALIZZATA
M000120869	RACCORDO 4 VIE
M000114397	N. 5 SOFFIATORI PER GONFIAGGIO TENDE
M000120869	N. 1 SOFFIATORE PER CONFIAGGIO RACCORDO 4 VIE
M000118609	SCALA TELESCOPICA DA APPOGGIO M 3,3 TS 330
M000118610	SCALA TELESCOPICA DA APPOGGIO M 3,3 TS 330
M000114131	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114132	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114133	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114134	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114135	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114136	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114137	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114138	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114139	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114140	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114141	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114142	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114143	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114144	BARELLA PIEGHEVOLE FERNO
M000114377	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114378	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114379	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114380	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114381	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114382	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114383	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114384	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114385	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114386	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114387	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114388	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114389	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114390	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114391	PMA2L-BARELLA A CUCCHIAIO MOD.FERNO 65
M000114143	BARELLA TOBOGA
M000114144	BARELLA TOBOGA
M000120869	ACCESSORI VARI PMA 2° LIVELLO
M000120869	N. 15 BARELLE SPINALI MEBER

N. inventario	Descrizione
M000120869	N. 3 GRUPPO ELETTROGENO 6KW
M000120869	N.1 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 10 KW
M000120869	N.1 TOWERLUX 1000W
M000120869	N. 3 TORRI FARO DA 2000W
M000120869	N. 2 CONDIZIONATORI CARELLATI
M000120869	N. 5 QUADRI ELETTRICI
M000120869	N. 10 LAMPADE EMERGENZA
M000120869	N.8 TANICHE CARBURANTE DA 20L
M000120869	N. 1 SERBATOIO ACQUA DA 1000L
M000120869	N. 50 BRANDINE DA CAMPO
M000114397	N. 10 SUPPORTI BARELLA
M000120869	N. 10 VALIGIE ABS ARANCIO
M000120869	N.1 TAVOLO DA LAVORO
M000120869	N. 3 SET CATENE DA NEVE X EURO CARGO
M000120869	PROLUNGHE IN NEOPRENE
M000135521	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135522	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135523	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135524	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135525	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135526	PRESA MULTIPLA PER ALIMENTAZIONI APP
M000135560	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135561	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135562	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135563	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135564	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135565	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135566	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135567	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135568	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135569	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135570	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135571	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135572	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135573	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135574	LAMPIONCINO 951 48V 18W EMERGENZA
M000135595	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135596	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135597	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135598	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135599	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135600	TRASFORMATORE MOBILE SERIE 6200
M000135618	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135619	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135620	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135621	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135622	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135623	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135624	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135625	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135626	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135627	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135628	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135629	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135630	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135631	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000135632	MAGNETE PERMANENTE COMP.DI GANCIO
M000120869	STROP DI VARIE MISURE
M000120869	CARRUCOLE
M000120869	GRILLI
M000120869	TENDA VERANDA PER SHELTER A-B

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

N. inventario	Descrizione
M000118612	SHELTER AUTOSCARRABILE "MODULO A"
M000118613	SHELTER AUTOSCARRABILE "MODULO B"
M000118614	SHELTER AUTOSCARRABILE "MODULO C"
M000114127	IMPIANTO GENERAZIONE.OSSIGENO-PMA 2°L

**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6033**

**Determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto europeo denominato «Rumore - Rural Urban Partnerships Motivating Regional Economies» presentato a valere sul programma «Interreg Europe 2014-2020». Autorizzazione della direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma europeo INTERREG Europe 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4053 finale dell'11 giugno 2015;
- la seconda call del Programma europeo «INTERREG EUROPE 2014-2020», pubblicata sul sito internet del programma stesso, che prevedeva la presentazione dei progetti dal 5 aprile al 13 maggio 2016;
- la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'UE per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l'accesso al fondo di cui all'art. 27, c. 10 della l.r. 35/97»;
- il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del Gruppo per la Progettazione europea (GPE) in attuazione della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;

Preso atto che la DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «RUMORE - Rural Urban partnerships Motivating Regional Economies» nell'ambito del Programma Europeo «INTERREG EUROPE 2014-2020», che vede Regione Lombardia in qualità di partner unitamente a:

- Hafencity University - Institute of Urban Planning and Regional Development (GERMANIA) - Capofila di Progetto;
- Green Knowledge Portal Twente (OLANDA);
- City of Amsterdam - Department Urban Planning and Sustainability (OLANDA);
- Region of Central Macedonia - Department of Regional Policy Planning (GRECIA);
- Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities (GRECIA);
- Office for regional development Lüneburg - Regionale Landesentwicklung, EUFörderung, Projektmanagement (GERMANIA);
- District government Burgas (BULGARIA);

Dato atto che:

- il GPE ha espresso nella riunione del 6 maggio 2016 parere favorevole rispetto alla candidatura della proposta progettuale, così come descritta nella scheda di progetto allegata (aggiornata in base alle indicazioni ricevute in sede di valutazione da parte del Joint Secretariat del Programma Interreg Europe e concordate con il Capofila di progetto), che ne individua sinteticamente i contenuti e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- il Capofila del progetto ha provveduto ad inoltrare la candidatura del progetto secondo i termini previsti dalla II call del Programma Interreg Europe 2014-2020;
- il Joint Secretariat del Programma Europeo INTERREG EUROPE 2014-2020 in data 30 novembre 2016 ha inviato al capofila del Progetto, Hafencity University, comunicazione in merito all'approvazione finale del progetto europeo «RUMORE - Rural Urban partnerships Motivating Regional Economies» ed all'ammissione al finanziamento con fondi FESR messi a disposizione del Programma Interreg Europe secondo il budget di progetto previsto;

Rilevato che il budget complessivo del progetto candidato ammonta a € 1.523.565,00 così determinato:

- € 1.295.030,25 quale finanziamento europeo FESR (85% del totale) per i partner UE;
- € 228.534,75 quale cofinanziamento nazionale (15% del totale) a carico di ciascun partner;

secondo la ripartizione riportata nella scheda del piano finanziario di progetto - Allegato B - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la quota in capo a Regione Lombardia risulta pari a € 197.072,00, così suddivisa:

- € 167.511,20 di finanziamento europeo FESR (85%);
- € 29.560,80 di cofinanziamento nazionale Fondo di Rotazione (15%);

Dato atto che è stato individuato quale responsabile amministrativo del progetto il Direttore Generale della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e quale responsabile operativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura parteciperà alle attività del progetto fornendo contributi tecnici per gli aspetti di propria competenza;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla già citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013, la Direzione potrà recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dagli Organismi di gestione del programma che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di partecipare al progetto europeo «RUMORE - Rural Urban partnerships Motivating Regional Economies» finanziato a valere sul Programma «Interreg Europe 2014-2020» così come descritto sinteticamente nella allegata scheda A e secondo il piano finanziario di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana procederà alla fase di attuazione mettendo in atto le procedure necessarie all'avvio del progetto «RUMORE - Rural Urban partnerships Motivating Regional Economies»;

3. di dare atto che la quota in capo a Regione Lombardia risulta pari a € 197.072,00, così suddivisa:

- € 167.511,20 di finanziamento europeo FESR (85%);
- € 29.560,80 di cofinanziamento nazionale Fondo di Rotazione (15%);

e che la DG competente procederà a richiedere alla u.o. Programmazione e Gestione Finanziaria l'istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all'attuazione del progetto «RUMORE - Rural Urban partnerships Motivating Regional Economies»;

4. di confermare quale responsabile amministrativo del progetto il Direttore Generale della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e quale responsabile operativo dello stesso il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica;

5. di dare atto che la Direzione Generale Agricoltura parteciperà alle attività del progetto fornendo contributi tecnici per gli aspetti di propria competenza;

6. di dare atto che il Direttore Generale della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana provvederà a recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dagli Organismi di gestione del programma che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, demandando al Dirigente competente l'assunzione degli atti conseguenti.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

<b>SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO</b> <b>INTERREG EUROPE - 2nd CALL</b> I dati riportati devono essere coerenti con l'application form scaricabile al sito di Interreg Europe	
<b>PARTE 1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO</b>	
<b>TITOLO PROGETTO</b>	Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies
<b>ACRONIMO</b>	RUMORE
<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO</b>	
<p>Il progetto nasce nell'ambito della rete Metrex come prosecuzione del lavoro avviato con il progetto URMA (Interreg IV C) e si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle strategie di cluster e di innovazione delle aree periferiche e svantaggiate migliorando la relazione con le aree urbane.</p> <p>Le strategie di promozione dei cluster e di innovazione per le imprese, infatti, sono generalmente focalizzate sulle aree urbane: pertanto spesso non riescono a raggiungere imprese insediate in aree periferiche e svantaggiate e non sfruttano le potenzialità delle relazioni con gli stakeholder (istituti di ricerca e formazione, imprese, ecc.) collocati in tali aree.</p> <p>Il progetto sosterrà il trasferimento di innovazione migliorando la catena dell'innovazione tra le parti interessate, integrando meglio le aree urbane e quelle periferiche e sfruttando le loro potenzialità nelle strategie di specializzazione intelligente di ciascuna delle regioni partecipanti.</p> <p>In particolare, nel territorio della nostra regione il progetto intende rendere più competitive le PMI collocate in aree periferiche dell'area metropolitana milanese, anche come politica attiva contro il consumo del suolo: l'obiettivo è quello di rendere l'economia delle aree periferiche più innovativa e diversificata - e quindi più resiliente - sostenendo l'evoluzione delle imprese verso la fornitura di nuovi servizi, nonché la nascita di nuove imprese che aumentino il mix funzionale, ad esempio innovando il settore agroalimentare con la trasformazione locale e la distribuzione dei prodotti e sostenendo la combinazione del settore agroalimentare con quelli del turismo, dell'istruzione, delle imprese culturali e creative, e con la fornitura di servizi sociali ed ambientali.</p>	
<b>OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA</b>	
<p><b>Research, technological development and innovation</b>                      Objective 1.1: Improving innovation infrastructure policies                      Objective 1.2: Improving innovation delivery policies</p> <p><b>Competitiveness of SMEs</b>                      Objective 2.1: Improving SMEs competitiveness policies</p> <p><b>Low carbon economy</b>                      Objective 3.1: Improving low-carbon economy policies</p> <p><b>Environment and resource efficiency</b>                      Objective 4.1: Improving natural and cultural heritage policies                      Objective 4.2: Improving resource-efficient economy policies</p>	Objective 1.2: Improving innovation delivery policies
<b>POLICY INSTRUMENT DI RIFERIMENTO e relativo responsabile</b>	<b>POR FESR</b>
<b>Se il Policy Instrument è il POR FESR/FSE indicare 1) Asse, 2) Obiettivo specifico, 3) Azione</b>	ASSE I - Ob. spec. 1b - Azione I.1.b.2.1 ASSE III - Ob. Spec.3 a - Azione III.3.a.1.1

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'</b>	<p>Per ottenere l'obiettivo di rendere più competitive le PMI collocate in aree periferiche dell'ambito metropolitano milanese si lavorerà per mettere in sinergia tra loro cluster di imprese insediate in tali aree con i Cluster tecnologici della Smart Specialization Strategy regionale, con particolare riferimento a quelli del settore Agroalimentare e della Chimica verde.</p> <p>Le specifiche azioni potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketing e comunicazione: promozione conoscenza mediante strumenti di comunicazione e networking.</li> <li>- Internazionalizzazione: Match-making, accordi con le agenzie di sviluppo, collaborazioni con i cluster europei, scouting per le competizioni di ricerca locali ed internazionali.</li> <li>- IT &amp; Open Innovation: modelli aperti di collaborazione per favorire il flusso di informazioni</li> <li>- Didattica: migliorare la connessione fra educazione e mercato del lavoro</li> <li>- Consulenza: interventi di accompagnamento e supporto agli investimenti</li> <li>- Formazione: aggiornamento delle le risorse umane, governance delle strategie di cluster, di comunicazione e di marketing, sostenibilità finanziaria.</li> </ul>
<b>PRINCIPALI OUTPUT</b>	<p>Il principale risultato sarà la creazione di nuovi modelli e strumenti per lo sviluppo dell'innovazione di PMI insediate in aree periferiche, che potranno contribuire ad una più efficace attuazione del POR FESR secondo due direttrici sinergiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incoraggiare i Cluster tecnologici a formulare proposte di azioni maggiormente orientate all'innovazione, diversificazione e aggregazione delle imprese in aree periferiche svantaggiate</li> <li>- favorire l'aggregazione e la nascita di imprese innovative (comprese startup e imprese culturali e creative) nelle aree periferiche, e facilitare il loro accesso alle misure del POR FESR nonché ad altri strumenti di supporto per l'innovazione.</li> </ul>
<b>DURATA DEL PROGETTO</b>	<p>Fase 1 - 3 anni Fase 2 - 2 anni</p>
<b>BUDGET COMPLESSIVO</b>	1.523.565,00 euro (85% FESR, 15% cofinanziamento CIPE)
<b>QUOTA PER REGIONE LOMBARDIA</b>	<p>197.072,00 euro così suddivisi: € 167.511,20 di finanziamento europeo FESR (85%); € 29.560.80 di cofinanziamento nazionale Fondo di Rotazione (15%)</p>
<b>CAPOFILEA</b>	<p>HafenCity University (DE) Institute of Urban Planning and Regional Development</p>
<b>PARTNERS</b> (ogni partner dovrà fare riferimento ad un proprio policy instrument)	<p>Mazovian Office for Regional Planning in Warsaw (PL) Green Knowledge Portal Twente (NL) City of Amsterdam (NL) Region of Central Macedonia (EL) Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities (EL) Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (DE) District government Burgas (BG)</p>
<b>STAKEHOLDER GROUP</b>	<p>Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Milano Istituti di ricerca Distretti rurali e Cluster tecnologici Associazioni di imprese Camera di commercio Istituzioni e associazioni per il miglioramento dei territori periurbani e rurali</p>

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**PARTE 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPONENTE**

<b>DIREZIONE GENERALE PROPONENTE</b>	Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana
<b>RESPONSABILE LEGALE DEL PROGETTO</b>	Roberto Laffi
<b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b>	Filippo Dadone
<b>RESPONSABILE OPERATIVO</b>	Carlo Palazzoli
<b>SINERGIE CON ALTRE INIZIATIVE REGIONALI</b>	AQST Milano Metropoli Rurale INNOGROW (Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs) – I call Interreg Europe
<b>NOTE</b>	Il progetto verrà gestito in collaborazione con la DG Agricoltura
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02/12/2016

— • —

## PIANO FINANZIARIO (PARTE E.4. DELL'APPLICATION FORM VALIDATO)



Project Acronym: RUMORE  
Index Number: PGI02026  
Version Number: 3

## E.4 Budget breakdown per source of funding and partner

Partner	Country	TOTAL	Programme funds			Partner contribution		
			ERDF	ERDF/NO rate	Norwegian	Partner contribution from public sources	Partner contribution from private sources	Total partner contribution
1. HafenCity University	 DE	344,231.00	292,596.35	85.00 %	0.00	51,634.65	0.00	51,634.65
2. Lombardy Region	 IT	197,072.00	167,511.20	85.00 %	0.00	29,560.80	0.00	29,560.80
3. Green Knowledge Portal Twente	 NL	218,997.00	186,147.45	85.00 %	0.00	32,849.55	0.00	32,849.55
4. City of Amsterdam	 NL	215,341.00	183,039.85	85.00 %	0.00	32,301.15	0.00	32,301.15
5. Region of Central Macedonia	 EL	94,960.00	80,716.00	85.00 %	0.00	14,244.00	0.00	14,244.00
6. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities	 EL	124,714.00	106,006.90	85.00 %	0.00	18,707.10	0.00	18,707.10
7. Office for regional development Lüneburg	 DE	206,000.00	175,100.00	85.00 %	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
8. District government Burgas	 BG	122,250.00	103,912.50	85.00 %	0.00	18,337.50	0.00	18,337.50
<b>Total</b>		<b>1,523,565.00</b>	<b>1,295,030.25</b>		<b>0.00</b>	<b>228,534.75</b>	<b>0.00</b>	<b>228,534.75</b>

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 13 dicembre 2016 - n. 13164**

**Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016-2018. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - 6° provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA

U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo e in particolare i punti 2 *Principio della competenza finanziaria* e 5 *Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa per la parte relativa all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica e all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;*

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c. 5;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione 2016-2018»;

Vista la legge regionale dell'8 agosto 2016, n. 22 «Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»

Vista la d.g.r. 5541 del 2 agosto 2016 Approvazione integrazione alla d.g.r. n. X/4709 del 29 dicembre 2015 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2016-2018- Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Prospetti di raccordo degli enti, aziende dipendenti e società in house - Piano studi e ricerche 2016-2018 - Piano delle alienazioni 2016» a seguito della l.c.r. n. 124 del 27 luglio 2016 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del segretario generale n. 7814 del 4 agosto 2016 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito dell'«Assestamento al bilancio 2016-2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», approvato con l.c.r. n. 124 del 27 luglio 2016.»;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Visti i decreti:

- nn. 11694 del 15 novembre 2016, 11883 del 18 novembre 2016, 12071 del 23 novembre 2016, 12159 e 12197 del 24 novembre 2016, 12247 del 25 novembre 2016, 12583, 12685, 12699 del 30 novembre 2016 e 12776 e 12781 del 1 dicembre 2016 della dg istruzione, formazione e lavoro;
- nn. 12649 del 30 gennaio 2016 e 12852 del 2 dicembre 2016 della dg reddito di autonomia e inclusione sociale;
- nn. 11893 del 18 novembre 2016, 12101 del 23 novembre 2016, 12723 dell'1 dicembre 2016, 12963 del 6 dicembre 2016 della dg territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana;
- n. 12246 del 25 novembre 2016 della dg agricoltura;
- nn. 12259 del 25 novembre 2016 e 12817 del 2 dicembre 2016 della dg sicurezza, protezione civile e immigrazione
- nn. 11486 dell'11 novembre 2016, 12172 del 24 novembre 2016, 12275, 12276, 12301 del 25 novembre 2016, 12364 del 28 novembre 2016, 12542 del 29 novembre 2016, 12863, 12886 e 12887 del 5 dicembre 2016 della presidenza
- n. 12128 del 23 novembre 2016 della dg sport e politiche per i giovani
- nn. 11600 del 14 novembre 2016, 11851 del 18 novembre 2016, 12228, 12231, 12243 del 25 novembre 2016 e 12854 del 2 dicembre 2016 della dg infrastrutture e mobilità

- nn. 11974 del 21 novembre 2016, 12106 e 12130 del 23 novembre 2016, 12149, 12151, 12152, 12156, 12157, 12160, 12161, 12162, 12213, 12214, 12215 del 24 novembre 2016 e 12265, 12237 e 12282 del 25 novembre 2016, 12511 del 29 novembre 2016 e 12655 del 30 novembre 2016 della dg ambiente e sviluppo sostenibile

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono gli impegni sul 2016, relativi a risorse vincolate, pari all'importo complessivo dell'obbligazione giuridica e contestualmente si rimanda la reimputazione agli esercizi successivi degli impegni corrispondenti alla quota esigibile in tali esercizi, previa variazione di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità differita;

Considerata, quindi, la necessità di procedere alla variazione di bilancio finalizzata a rimodulare le risorse nel pluriennio in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica, con contestuale istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato da parte del dirigente dell'unità organizzativa programmazione e gestione finanziaria la regolarità dell'istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Viste in particolare:

- la d.g.r. 4999 del 30 marzo 2016, con la quale è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di direttore centrale della direzione centrale programmazione, finanza e controllo di gestione
- la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016, con la quale, fra le altre, è stata attribuita alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza di responsabile dei servizi finanziari ed è stato conferito alla d.ssa Elide Maria Marelli l'incarico di dirigente dell'unità organizzativa programmazione e gestione finanziaria con la competenza, tra le altre, di coordinamento delle attività inerenti la predisposizione di documenti di gestione finanziaria, comprese le variazioni di bilancio;

Richiamata la nota prot. n. 75958 del 6 luglio 2016 con la quale la d.ssa Giaretta ha delegato la d.ssa Marelli a firmare i decreti di variazione di cui all'art. 51, c. 4 del d.lgs. 118/11:

DECRETA

1. Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2016-2018 indicate all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della  
u.o. programmazione e gestione finanziaria  
Elide Maria Marelli

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2016	2017	2018
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE	0,00	78.023.224,77	27.494.742,87
009979	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI AUTONOME	0,00	21.949,14	0
009980	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI AUTONOMI	0,00	6.532.573,94	100.000
009981	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI	0,00	31.600.800,41	18.850.783,21
<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE</b>		<b>0,00</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>

**ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV. ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	Spese correnti	008420	1.500	-1.500	1.500		0	
	Politiche giovanili, sport e tempo libero		Giovani		011747	200.500	-160.400	200.500		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>202.000</b>	<b>-161.900</b>	<b>202.000</b>		<b>0</b>	
		<b>02</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>202.000</b>	<b>-161.900</b>	<b>202.000</b>		<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>202.000</b>	<b>-161.900</b>	<b>202.000</b>		<b>0</b>	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	Spese correnti	011724	200.000	-180.000	200.000	110.000	110.000	0
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	Spese in conto capitale	005791	505.221,81	-505.221,81	505.221,81	57.530,25	57.530,25	0
<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>						<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>							<b>81.316.241,04</b>				

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV. ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		008481	840.000	0	840.000	300.000	300.000	0
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		008521	72.607,26	-15.557,26	72.607,26		0	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		008524	1.300.000	-1.156.772	1.300.000	750.000	750.000	0
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		008526	211.280	-211.280	211.280	120.240	120.240	0
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		010040	4.050.000	-886.465	4.050.000	2.250.000	2.250.000	0
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		010478	788.928,2	0	788.928,2		0	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		010755	554.494	-400.838	554.494		0	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		011502	1.323.000	-1.323.000	1.323.000		0	
					<b>TOT. Spese in conto capitale</b>	<b>9.645.531,27</b>	<b>-4.499.134,07</b>	<b>9.645.531,27</b>	<b>3.477.770,25</b>	<b>3.477.770,25</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>9.845.531,27</b>	<b>-4.679.134,07</b>	<b>9.845.531,27</b>	<b>3.587.770,25</b>	<b>3.587.770,25</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>					<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
	<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>						<b>81.316.241,04</b>				

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	Spese in conto capitale	010621	5.209.573,94	-4.607.063,94	5.209.573,94	100.000	100.000	0
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Rifiuti		010756	255.781,89	-218.681,89	255.781,89	10.650	10.650	0
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>5.465.355,83</b>	<b>-4.825.745,83</b>	<b>5.465.355,83</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>0</b>
		<b>03</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>5.465.355,83</b>	<b>-4.825.745,83</b>	<b>5.465.355,83</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>0</b>
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Spese correnti	008586	45.000	-25.689	45.000		0	
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		011631	109.970,94	-93.739,94	109.970,94		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>154.970,94</b>	<b>-119.428,94</b>	<b>154.970,94</b>		<b>0</b>	
		<b>06</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>154.970,94</b>	<b>-119.428,94</b>	<b>154.970,94</b>		<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>15.465.858,04</b>	<b>-9.624.308,84</b>	<b>15.465.858,04</b>	<b>3.698.420,25</b>	<b>3.698.420,25</b>	<b>0</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	Spese correnti	007385	4.699.646,95	-4.219.646,95	4.699.646,95		0	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario		008897	19.154.095,02	0	19.154.095,02	14.154.095,02	14.154.095,02	0
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>23.853.741,97</b>	<b>-4.219.646,95</b>	<b>23.853.741,97</b>	<b>14.154.095,02</b>	<b>14.154.095,02</b>	<b>0</b>
	Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario	Spese in conto capitale	005407	870.719,46	-870.719,46	870.719,46	210.909,08	210.909,08	0
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>870.719,46</b>	<b>-870.719,46</b>	<b>870.719,46</b>	<b>210.909,08</b>	<b>210.909,08</b>	<b>0</b>
		<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>24.724.461,43</b>	<b>-5.090.366,41</b>	<b>24.724.461,43</b>	<b>14.365.004,1</b>	<b>14.365.004,1</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>			<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
			<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>				<b>81.316.241,04</b>				

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV. ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Spese correnti	011738	2.669.583	-2.416.583	2.669.583		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>2.669.583</b>	<b>-2.416.583</b>	<b>2.669.583</b>		<b>0</b>	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Viabilità e infrastrutture stradali	Spese in conto capitale	005543	1.462.282	0	1.462.282	1.462.282	1.462.282	0
	Trasporti e diritto alla mobilità		Viabilità e infrastrutture stradali		010816	170.100	-76.545	170.100		0	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Viabilità e infrastrutture stradali		011362	81.130	-43.310	81.130		0	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Viabilità e infrastrutture stradali		011413	13.000.000	-11.700.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
	Trasporti e diritto alla mobilità		Viabilità e infrastrutture stradali		011781	176.758	0	176.758	91.758	91.758	0
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>14.890.270</b>	<b>-11.819.855</b>	<b>14.890.270</b>	<b>14.554.040</b>	<b>14.554.040</b>	<b>0</b>
		<b>05</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>17.559.853</b>	<b>-14.236.438</b>	<b>17.559.853</b>	<b>14.554.040</b>	<b>14.554.040</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>42.284.314,43</b>	<b>-19.326.804,41</b>	<b>42.284.314,43</b>	<b>28.919.044,1</b>	<b>28.919.044,1</b>	<b>0</b>
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	Spese in conto capitale	006807	2.103.005,93	-2.103.005,93	2.103.005,93	552.713,88	552.713,88	0
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>2.103.005,93</b>	<b>-2.103.005,93</b>	<b>2.103.005,93</b>	<b>552.713,88</b>	<b>552.713,88</b>	<b>0</b>
		<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2.103.005,93</b>	<b>-2.103.005,93</b>	<b>2.103.005,93</b>	<b>552.713,88</b>	<b>552.713,88</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>2.103.005,93</b>	<b>-2.103.005,93</b>	<b>2.103.005,93</b>	<b>552.713,88</b>	<b>552.713,88</b>	<b>0</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	Spese correnti	010717	25.000	-25.000	25.000		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	
		<b>05</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	
			<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>			<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
			<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>				<b>81.316.241,04</b>				

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spese correnti	008323	250.000	0	250.000		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		250.000	0	250.000		0	
		<b>07</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			250.000	0	250.000		0	
<b>12</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>275.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>275.000</b>		<b>0</b>	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spese correnti	008426	9.247.103,56	-9.247.103,56	9.247.103,56	7.097.682,85	7.097.682,85	0
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		008427	135.600	0	135.600		0	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		008455	761,28	-761,28	761,28		0	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		008487	1.111.200	-74.202	1.111.200		0	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		010677	603.000	-406.800	603.000		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		11.097.664,84	-9.728.866,84	11.097.664,84	7.097.682,85	7.097.682,85	0
		<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			11.097.664,84	-9.728.866,84	11.097.664,84	7.097.682,85	7.097.682,85	0
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	Spese correnti	008281	9.127.245,68	-8.147.813,82	9.127.245,68	6.006.965	6.006.965	0
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Formazione professionale		008282	180.000	-120.136,35	180.000	126.000	126.000	0
			<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>			<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
			<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>				<b>81.316.241,04</b>				

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV. ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Formazione professionale		011554	23.424	-18.784	23.424		0	
			<b>TOT. Spese correnti</b>			9.330.669,68	-8.286.734,17	9.330.669,68	6.132.965	6.132.965	0
		<b>02</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			9.330.669,68	-8.286.734,17	9.330.669,68	6.132.965	6.132.965	0
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	Spese correnti	011084	246.602,95	0	246.602,95		0	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Sostegno all'occupazione		011085	292.419,91	0	292.419,91		0	
			<b>TOT. Spese correnti</b>			539.022,86	0	539.022,86		0	
		<b>03</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			539.022,86	0	539.022,86		0	
<b>15</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>20.967.357,38</b>	<b>-18.015.601,01</b>	<b>20.967.357,38</b>	<b>13.230.647,85</b>	<b>13.230.647,85</b>	<b>0</b>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese correnti	008966	21.949,14	-21.949,14	21.949,14		0	
			<b>TOT. Spese correnti</b>			21.949,14	-21.949,14	21.949,14		0	
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese in conto capitale	010559	64.425,57	-6.975,57	64.425,57		0	
			<b>TOT. Spese in conto capitale</b>			64.425,57	-6.975,57	64.425,57		0	
		<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			86.374,71	-28.924,71	86.374,71		0	
<b>16</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>86.374,71</b>	<b>-28.924,71</b>	<b>86.374,71</b>		<b>0</b>	
19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	Spese correnti	011494	31.939,6	0	31.939,6		0	
	Relazioni internazionali		Cooperazione territoriale		011495	5.636,4	0	5.636,4		0	
			<b>TOT. Spese correnti</b>			37.576	0	37.576		0	
<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>						<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>							<b>81.316.241,04</b>				

COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	2016		2017		2018	
						FPV. ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Relazioni internazionali		Cooperazione territoriale	Spese in conto capitale	007300	3.520.077,89	-3.520.076,99	3.520.077,89		0	
	Relazioni internazionali		Cooperazione territoriale		007301	1.150.335,26	-946.951,26	1.150.335,26		0	
	Relazioni internazionali		Cooperazione territoriale		007305	200.153,14	-28.080,41	200.153,14		0	
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>4.870.566,29</b>	<b>-4.495.108,66</b>	<b>4.870.566,29</b>		<b>0</b>	
		<b>02</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>4.908.142,29</b>	<b>-4.495.108,66</b>	<b>4.908.142,29</b>		<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>4.908.142,29</b>	<b>-4.495.108,66</b>	<b>4.908.142,29</b>		<b>0</b>	
4	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spese correnti	008276	10.179.950	-10.110.750	10.179.950		0	
	Istruzione e diritto allo studio		Altri ordini di istruzione non universitaria		008277	17.870.096	-15.588.388	17.870.096		0	
	Istruzione e diritto allo studio		Altri ordini di istruzione non universitaria		008278	1.612.949,48	-1.612.949,48	1.612.949,48		0	
				<b>TOT. Spese correnti</b>		<b>29.662.995,48</b>	<b>-27.312.087,48</b>	<b>29.662.995,48</b>		<b>0</b>	
	Istruzione e diritto allo studio		Altri ordini di istruzione non universitaria	Spese in conto capitale	007763	223.500	-223.500	223.500	44.700	44.700	0
				<b>TOT. Spese in conto capitale</b>		<b>223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>223.500</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>
		<b>02</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>29.886.495,48</b>	<b>-27.535.587,48</b>	<b>29.886.495,48</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>29.886.495,48</b>	<b>-27.535.587,48</b>	<b>29.886.495,48</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA</b>						<b>116.178.548,26</b>	<b>-81.316.241,04</b>	<b>116.178.548,26</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>46.445.526,08</b>	<b>0</b>
<b>MOVIMENTAZIONE FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA</b>								<b>81.316.241,04</b>			

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

## D.G. Agricoltura

**D.d.s. 16 dicembre 2016 - n. 13419****Aggiornamento degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per i vini DOP ricadenti sul territorio della Regione Lombardia, ai sensi del d.m. 11 novembre 2011**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

#### ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio e della Commissione del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2010 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, così come modificato e rettificato dal regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

Visto il d.m. 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011;

Considerato che l'art. 6 comma 1 del citato d.m. 11 novembre 2011 prevede l'istituzione presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori, in possesso dei prescritti requisiti, e che gli iscritti a tali elenchi posso fare parte delle Commissioni di Degustazione incaricate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.m., degli esami organolettici dei vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della Regione;

Vista la delibera della Giunta regionale n. IX/3061 del 28 febbraio 2012 che approva le linee guida per la gestione dell'elenco dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della regione Lombardia e istituisce i relativi albi regionali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. X/960 del 22 novembre 2013 «Modifica nell'ottica della semplificazione delle linee guida per la gestione dell'elenco dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della regione Lombardia e istituiti con delibera regionale IX/3061 del 28 febbraio 2012»;

Visto l'allegato 1 parte integrante della suindicata delibera che riporta, le linee guida per la gestione delle commissioni di degustazione e per la tenuta degli elenchi regionali dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini DOCG e DOC ricadenti nel territorio della regione Lombardia;

Considerato che le suindicate linee guida:

- al punto 4.1.4 «Domanda di iscrizione all'elenco regionale dei tecnici degustatori e/o all'elenco regionale degli esperti degustatori» prevede che le domande di iscrizione agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori possono essere presentati in qualsiasi momento dell'anno;
- al punto 4.1.5. «Istruttoria» determinano che la Regione Lombardia:
  - al termine dell'istruttoria delle domande provvede all'iscrizione del richiedente agli elenchi con una comunicazione da pubblicare sul BURL;
  - con proprio atto entro il 31 dicembre di ogni anno provvede all'approvazione dell'elenco aggiornato dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della regione Lombardia e lo pubblica sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura;

Visti:

- Comunicato regionale 18 gennaio 2016 - n. 2 pubblicato

su BURL n. 3 serie ordinaria del 21 gennaio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 23 novembre 2015 prot. n. 356940 da parte di ALESSIO GAIASCHI;

- Comunicato regionale 15 febbraio 2016 - n. 25 pubblicato su BURL n. 7 serie ordinaria del 17 febbraio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta l'11 gennaio 2016 prot. n. 851 (e il 25 gennaio 2016 prot. n. 12003) da parte di Luigi Defillippi;
- Comunicato regionale 15 febbraio 2016 - n. 27 pubblicato su BURL n. 8 serie ordinaria del 22 febbraio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 1 febbraio 2016 prot. n. 19406 (e l'8 febbraio 2016 prot. n. 29251) da parte di Giovanni Menini;
- Comunicato regionale 15 febbraio 2016 - n. 28 pubblicato su BURL n. 8 serie ordinaria del 22 febbraio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 25 gennaio 2016 prot. n. 12011 da parte di Daniele Rossi;
- Comunicato regionale 6 aprile 2016 - n. 54 pubblicato su BURL n. 15 serie ordinaria dell'11 aprile 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 10 febbraio 2016 prot. n. 35370 (e l'11 marzo 2016 prot. n. 52675) da parte di Achille Bergami;
- Comunicato regionale 8 aprile 2016 - n. 55 pubblicato su BURL n. 15 serie ordinaria del 12 aprile 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 10 febbraio 2016 prot. n. 35352 da parte di Mauro Colombo;
- Comunicato regionale 3 maggio 2016 - n. 75 pubblicato su BURL n. 19 serie ordinaria del 9 maggio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta l'11 aprile 2016 prot. n. 58049 da parte di Gabriele Saracco;
- Comunicato regionale 3 maggio 2016 - n. 76 pubblicato su BURL n. 19 serie ordinaria del 9 maggio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 14 marzo 2016 prot. n. 52936 da parte di Andrea Gozzini;
- Comunicato regionale 3 maggio 2016 - n. 77 pubblicato su BURL n. 19 serie ordinaria del 9 maggio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 14 marzo 2016 prot. n. 52874 da parte di Davide Calvi;
- Comunicato regionale 3 maggio 2016 - n. 78 pubblicato su BURL n. 19 serie ordinaria del 9 maggio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 17 marzo 2016 prot. n. 53674 da parte di Davide Rovatti;
- Comunicato regionale 11 luglio 2016 - n. 117 pubblicato su BURL n. 28 serie ordinaria del 14 luglio 2016 a seguito di istanza qui pervenuta il 16 maggio 2016 prot. n. 64621 da parte di Luca Paolo Padroggi;
- Comunicato regionale 2 agosto 2016 - n. 122 pubblicato su BURL n. 32 serie ordinaria dell'8 agosto 2016 a seguito di istanza qui pervenuta l'11 luglio 2016 prot. n. 79851 da parte di Sergio Gatti;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco aggiornato dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOP ricadenti sul territorio della regione Lombardia di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

Dato atto: che il presente provvedimento conclude il relativo provvedimento nei termini previsti dalla delibera della Giunta regionale n. X/960 del 22 novembre 2013;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

#### DECRETA

1. di approvare l'elenco aggiornato dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della regione Lombardia di cui agli allegati n. 1 e n. 2 parti integranti del presente provvedimento.

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura.

Il dirigente  
Alberto Lugoboni

## Elenco dei tecnici degustatori

Allegato 1

TECNICO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni			
ALONGI CLAUDIO	1			
ANDREOLI TIZIANO	9			
ANGELONI CARLO ALBERTO	2			
ANGHILERI CARLO LUIGI	1			
AVANZI GIUSEPPE	2	3	4	9
BALDI MAURIZIO	5	6	7	8
BALGERA PAOLO	1			
BANI EMANUELE	2			
BAROLDI DIEGO	2	3	4	9
BASSI GIUSEPPE	2			
BEGALI ANTONELLA	9			
BEGHELLI GIANLUIGI	9			
BELLEZZA ATTILIO	2			
BELTRAMI GUIDO	5	6	7	8
BERARDI ANGELO	2	3	4	9
BERGAMI ACHILLE	5	6	7	8
BERNARDI LUCIANO ANTONIO	2	3		
BERTE' MATTEO	5	6	7	8
BERTELEGNi MARCO	5	6	7	8
BERTOLASI BENSO	9			
BRACCHI GIUSEPPE	2	3	4	9
BRANDOLINI ALESSIO	5	6	7	8
BUTTIGNOL FIORAVANTE	2			
CALLACI SAVERIO	5	6	7	8
CALVI CRISTIAN	5	6	7	8
CALVI DAVIDE	5	6	7	8
CALVI GIUSEPPE	5	6	7	8
CALVI VALTER	5	6	7	8
CAMPAGNARI MICHELE	9			
CANTONI SERGIO	2			
CAPPELLETTI ADRIANO	1			
CASELLA FULVIO	5	6	7	8
CASSANDRINI ANNIBALE	2	3	4	9
CELESTE MICHELE	2	3	4	9
CERVETTI FRANCESCO	5	6	7	8
COCCOLI MARCO	2	3	4	9
COLOMBI CLAUDIO	5	6	7	8
COLOMBO ALICE	5	6	7	8
COLOMBO MAURO	5	6	7	8
COPPINI ALESSANDRO	9			
CORDINI LUCA	5	6	7	8
CUGNASCO CORRADO	2	3	4	9
D'ATTOMA RENZO	2	3	4	9
DE FILIPPI EMILIO	5	6	7	8

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

TECNICO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni			
DEFILIPPI LUIGI	5	6	7	8
DI FRANCO PIERPAOLO	1			
DILERNIA PIETRO	5	6	7	8
FACCINCANI MONICA	2	3	4	9
FARAVELLI ALBERTO	5	6	7	8
FAY MARCO	1			
FAY SANDRO	1			
FERRARI CESARE	2	3	4	9
FERRARI MICHELE	2	3		
FINAZZI FABIO	2	3	4	9
FIORI ALBERTO	5	6	7	8
FIORI SIMONE	5	6	7	8
FORMENTINI VINCENZO	2	3	4	9
GAIASCHI ALESSIO	5	6	7	8
GANDOSSI GUIDO	2	3		
GARIBOLDI GLORIA	5	6	7	8
GATTI SERGIO	2	3		
GIGOLA MASSIMO	2	3	4	
GIRIBALDI IVANO	5	6	7	8
GOZIO SABRINA	2	3		
GOZZI CESARE	9			
GOZZINI ANDREA	2	3	9	
INTROINI CLAUDIO	1			
LEBOVITZ GIANNI	9			
LEO FRANCO	5	6	7	8
LINI FABIO	9			
LISSONI VITTORIO	5	6	7	8
LOCATELLI ALESSANDRO	2	3		
LOMBARDI FABIO	5	6	7	8
MAFFI MARIO	5	6	7	8
MANINI DANIELE DOMENICO	5	6	7	8
MARENGHI MATTEO	5	6	7	8
MARTINELLI BRUNO	2			
MARZI FABRIZIO	5	6	7	8
MASSOLINI ANNA GRAZIOSA	2	3		
MAULE CASIMIRO	1			
MAZZOLI PAOLA	3	4	9	
MELA GIACOMO	2			
MENINI UMBERTO	9			
MENINI GIOVANNI	5	6	7	8
MERLINI LUCIANO	5	6	7	8
MIGLIOLI ALBERTO	4	9		
MOEDERLE MATTEO	2	3	4	9
MONACO ROBERTO	2	3	9	

TECNICO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni			
MUSATTI ALBERTO	2	3	4	9
NEGRI ROBERTO	9			
NERA STEFANO	1			
OLMO PIER NICOLA	5	6	7	8
OTTINA RICCARDO	5	6	7	8
PASINI ATTILIO	2	3	4	9
PATERNOSTER ROMEO	2	3	4	9
PELIZZATTI PEREGO ISABELLA	1			
PELLEGRINI PIETRO	2			
PEPE ROBERTO	2	3	4	9
PICCENI ANDREA	1			
PIOTTI GIUSEPPE	2	3	4	9
PIVETTI MAURO	9			
POLESE WALTER	2	3	4	9
PORTINARI VITTORIO	5	6	7	8
QUAGLIA PIERANTONIO	2	3	4	9
QUAQUARINI UMBERTO	5	6	7	8
RAIMONDI GIANFRANCO	9			
RAINOLDI ALDO	1			
RAVASIO GILBERTO	2	3		
RICCI GIOVANNI BATTISTA	5	6	7	8
ROSSI EMILIANO	2	3	4	9
ROSSI LUCA	2	3		
ROSSI PIETRO	5	6	7	8
ROVATTI DAVIDE	5	6	7	8
ROVATI EDGARDO	5	6	7	8
ROVINO ENRICO	5	6	7	8
SANTINI ALESSANDRO	2	3	4	9
SANTINI FULVIO	2	3	4	9
SAVIOTTI CARLO	5	6	7	8
SAVIOTTI GUERRINO	5	6	7	8
SCHIAVI ALESSANDRO	2	3	4	9
SCHIAVI TERESIO	2	3	4	9
SERINA FLAVIO	4			
SILVESTRINI GIOVANNI	1			
SIMONCELLI CARMELO	5	6	7	8
SIMONETTI BRUNO	9			
SPEZIA STEFANO	9			
STURLA CRISTINA	5	6	7	8
TEMPESTA SILVANO	9			
TESTA STEFANO	5	6	7	8
TONON GIANFRANCO	2	3	4	9
TORAZZA CARLO ALBERTO	5	6	7	8
TORREGGIANI MARIA ROSA	5	6	7	8

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

TECNICO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni			
TORTI GUERINO	5	6	7	8
TRAVERSA EMILIO	5	6	7	8
VENCO ALDO	5	6	7	8
VENTURA ALESSANDRO	2	3		
VERDONI VANESSA	2			
VESCIA MICHELE	2	3	4	9
VEZZOLA MATTIA	2	3	4	9
VILLA GREGORIO	2	3		
VIRGILI GIAN ANDREA	9			
VIRGILI GIAN PAOLO	9			
VITALI MICHELE	5	6	7	8
ZADRA PAOLO	2			
ZENEGAGLIA CARLO	2	3	4	9
ZIZIOLI MARCO	2	3	4	9

## Elenco esperti degustatori

Allegato 2

ESPERTO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni							
AGNELLI ROBERTA	2							
AGUZZI CARLO	5	6	7	8				
ANCELOTTI CIRO	9							
BARONE MAURIZIO	5	6	7	8				
BERTOCCI FABIO	1							
BIFFI MARCELLO	1	5	6	7	8	9		
BONASSI DAVIDE	1	2	3	4	5	6	7	8
BOTTURI STEFANO	2	3	4	9				
CARRARA SERGIO	2							
CERATI RODOLFO	2							
COLOMBI ARMANDO	5	6	7	8				
CONTINI NATALE	1							
CORTINOVIS DIEGO	2	3						
CREMONESI AGOSTINO	5	6	7	8				
CRISTOFORI ANGELO	9							
DALLA VALLE EGIDIO	1							
FACCHINETTI CRISTIANO	2	3						
FAY ELENA	1							
FRIDA TIRONI GIORGIA	2							
GALLETTA ALESSANDRO	1							
GATTI GIUSEPPE	1							
GERANZANI AMBROGINO	5	6	7	8				
GUIGGI CAMILLA	1	2	3	4	5	6	7	8
LAZZARINI MARCO	2	3	4	9				
MAZZOLENI MONICA	2							
MERLI RENZO	5	6	7	8				
MIGLIOLI ALBERTO	4	9						
MORANDI LISI FABRIZIO	5	6	7	8				
NASI TITO	2	3	4	9				
NERA PIETRO	1							
NOBILI NICOLA	1							
ONGARI LORENZA	9							
ORLANDI STEFANO	9							
PADROGGI LUCA PAOLO	5	6	7	8				
PANDOLFI MAURIZIO	2	3	4					
POLESE WALTER	2							
RADOCCIA IDA	5	6	7	8				
RAINERI LEVO NATALE	2	3						
ROSANELLI UMBERTO	5	6	7	8				
ROSSI DANIELE	2	3						
ROVATI ALBERTO	5	6	7	8				
ROVETTA RENATO	2	3	4	9				
SARACCO GABRIELE	5	6	7	8				
SILVA MARIO	2							
TOGNELA MAURO GIACOMO	1							
TONOLA ANTONIO	1							
VEZZOLI GERARDO	2	3	4					

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

ESPERTO DEGUSTATORE	Commissioni di Degustazione e Denominazioni			
ZALA ROMANO	1			
ZAMBONI PAOLO	9			
ZAMMARCHI LORETTA	2	3	4	9
ZANETTI SILVANO	2	3		
ZILIOI ANDREA	2			

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

## D.G. Sviluppo economico

**D.d.s. 15 dicembre 2016 - n. 13321****Approvazione esiti istruttori delle domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 - Misura B del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato (d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007): XXIV provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO

Richiamati:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- i regolamenti della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006 e n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la d.g.r. n. 4549 del 18 aprile 2007, di attuazione della l.r. n. 1/2007, e in particolare l'allegato C «Riorganizzazione degli strumenti per le agevolazioni creditizie e lo sviluppo del sistema delle garanzie per le imprese artigiane», con il quale si è dato avvio alla riorganizzazione degli strumenti regionali a sostegno del credito all'Artigianato, mediante la costituzione di un Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato presso Finlombarda s.p.a., di un Fondo regionale per lo sviluppo delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie all'Artigianato costituito presso Finlombarda s.p.a. e di un Comitato regionale per il Credito dell'Artigianato;
- i decreti n. 7203 del 28 giugno 2007 e n. 3854 del 17 aprile 2008 con i quali, ai sensi del punto 5.1 dell'Allegato C alla sopraccitata d.g.r. n. 4549/2007 sono state individuate le linee di intervento dei fondi per il credito e gli interventi di garanzia per il settore Artigiano;
- il decreto n. 7907 del 30 luglio 2009 di approvazione del bando, con il quale sono stati definiti i criteri attuativi delle linee di intervento dei fondi per il credito per il settore Artigiano;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097 del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disciplina le condizioni di base nell'attivazione dei rapporti con Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dei progetti di interesse regionale;
- la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione operativa delle Misure A «Microcredito» e B «Investimenti» - a valere sul Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato di cui alla l.r. n. 1/2007 - sottoscritta in data 14 agosto 2007 (n. 10358/RCC), integrata in data 30 settembre 2009 (n. 13056/RCC) prorogata in data 22 gennaio 2013 (n. 17565/RCC) e in data 24 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2016;

Preso atto del decreto n. 3130 del 5 aprile 2011 - Allegato A - che, nelle more dell'armonizzazione e revisione del Fondo di dotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, al fine di poter istruire le domande presentate a valere sul Bando approvato con decreto n. 7907/2009, ha adottato nuove procedure per la loro valutazione ed approvazione (art. 4 Misura A, art. 5 Misura B);

Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 28 novembre 2016, pervenuta il 28 novembre 2016 Prof. n. O1.2016.0018645, con la quale sono stati trasmessi gli esiti istruttori di n. 72 domande di contributo regionale in conto interessi e in conto canoni, a valere sulla Misura B del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato (decreto n. 7907/2009), da cui risultano:

- n. 45 domande di contributo regionale in conto interessi ammissibili - Misura B, per € 155.603,12 come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 27 domande di contributo regionale in conto canoni ammissibili - Misura B, per € 77.212,89, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di contribuzione a favore delle n. 72 domande ritenute ammissibili indicate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, pari a complessivi € 232.816,01, trova copertura nella dotazione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato presso Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto di recepire gli esiti delle istruttorie effettuate dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. per tali n. 72 domande, e at-

testata la verifica da parte della Struttura competente in ordine alla concessione delle agevolazioni, come specificato negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto interessi (n. 45) - Misura B - decreto n. 7907/2009;
- Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto canoni (n. 27) - Misura B - decreto n. 7907/2009;

Preso atto che la concessione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L352;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini indicati all'art. 5 dell'Allegato 2 al decreto n. 7907/2009, così come modificato con decreto n. 3130/2011;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare, in attuazione del decreto n. 7907 del 30 luglio 2009, gli esiti delle istruttorie relative a n. 72 domande di contributo in conto interessi e in conto canoni, come specificato negli elenchi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto interessi (n. 45) - Misura B - decreto n. 7907/2009;
- Allegato 2 - Elenco delle domande ammesse al contributo regionale in conto canoni (n. 27) - Misura B - decreto n. 7907/2009;

2. di concedere alle imprese indicate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente atto l'importo complessivo di contributi pari a € 232.816,01, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di trasmettere il presente atto al Gestore del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato, Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione alle imprese interessate;

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione generale sviluppo economico: [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it);

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi ed i relativi adempimenti in applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente  
Gabriele Busti

## ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI (N. 45) - MISURA B - DECRETO N. 7907/2009

N. PROG.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				FINANZIAMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
			VIA	CAP	COMUNE	PROV.		
1	2725	G.F. DI SEDINI FERDINANDO & C. S.N.C.	VIA CASCINA ROSSA 38	20822	SEVESO	MB	€ 125.000,00	€ 3.885,52
2	6941	AUTOCANCLINI S.N.C. DI CANCLINI ELIO & C.	VIA MILANO 32	23032	BORMIO	SO	€ 175.000,00	€ 10.000,00
3	7070	CONFEZIONI WANDA DI PONZONI TIZIANA	STRADA PER MEDOLE, 33	46040	GUIDIZZOLO	MN	€ 200.000,00	€ 10.000,00
4	7284	URSA	VIA REPUBBLICA 7	24060	ENTRATICO	BG	€ 50.000,00	€ 1.617,93
5	7287	VM S.A.S. DI VALZER MICHELE & C.	VIA ROMA 27	23030	VALDISOTTO	SO	€ 18.800,00	€ 603,52
6	7351	PRANDI ANDREA E C. DEI FLLI PRANDI S.N.C.	VIA PROVINCIALE 123	23819	PRIMALUNA	LC	€ 200.000,00	€ 6.495,96
7	7358	CURE ESTETICHE GIOVANNA E ANTONELLA DI SALA GIOVANNA	PIAZZA MURA 4/6	25036	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	€ 20.000,00	€ 788,61
8	7424	STUDIO LINE DI FACCHINETTI DANIELA & ROTA FRANCESCA S.N.C.	VIA PASCOLI N. 1/C	24018	VILLA D' ALME'	BG	€ 22.000,00	€ 563,77
9	7427	CASSINA CECILIA	VIA ROMA 24	24066	PEDRENGO	BG	€ 32.000,00	€ 976,88
10	7711	DEXCO DI GUOLO DEBORA	VIA INDUSTRIA, 96	27025	GAMBOLO'	PV	€ 60.000,00	€ 1.827,66
11	7760	GIUSTOLISI MARCO	VIA SCARLATTI 33/G	20090	BUCCINASCO	MI	€ 24.106,09	€ 546,07
12	7783	LE CLAIR DI FACCHETTI DANIELE E C. SNC	VIA BRESCIA 51	25032	CHIARI	BS	€ 170.127,00	€ 8.867,30
13	7790	ELETRICK DI SANNA ROBERTO	VIA NAZIONALE 564	23025	NOVATE MEZZOLA	SO	€ 17.492,07	€ 380,85
14	7807	SANITERMICA AMBROSINI SRL	VIA VALTELLINA, 27	23031	APRICA	SO	€ 18.076,00	€ 401,34
15	7809	COSMAR DI COSTA MARCO E C. SNC	VIA G. GALILEI 5	24053	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	€ 120.000,00	€ 3.447,18
16	7826	CAROZZI LUIGI	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 286	24030	PONTIDA	BG	€ 144.000,00	€ 7.039,56
17	7831	LINEOARREDO DI BORTOLOZZO STEFANO	BUOZZI 21	20090	FIZZONASCO	MI	€ 80.000,00	€ 3.915,60
18	7832	MASTRO LEGNO SNC DI DE MONTI VALERIO E SERGIO	VIA CARPIN SNC	23030	VALDISOTTO	SO	€ 18.076,00	€ 487,30
19	7834	MADAPRINT ITALIANA SRL	PIAZZA CAMOZZI, 9	24064	GRUMELLO DEL MONTE	BG	€ 185.000,00	€ 9.397,92
20	7836	BORGHESI FAUSTO S.R.L.	VIA FALETTI N.32	25031	CAPRIOLO	BS	€ 80.000,00	€ 1.518,98
21	7838	DO.FE.T. DI TENDERINI ANDREA & C. SAS	VIA GIABBIO 5	23834	PREMANA	LC	€ 90.000,00	€ 2.037,81
22	7840	D.F. LEGNO DI DE VINCENZI FAUSTO E C. S.N.C.	VIA GALILEO GALILEI, 10/A	46029	SUZZARA	MN	€ 30.000,00	€ 423,89
23	7842	B.F.G. CAR DI BELLONI FABRIZIO	VIA MONTE ARERA 15	24040	CASTEL ROZZONE	BG	€ 120.000,00	€ 6.095,95
24	7848	PAVONI OSVALDO	VIA CARREGGIATA SNC	23837	TACENO	LC	€ 33.500,00	€ 863,89
25	7854	TINTEGGIATURE LANZETTI SNC DI LANZETTI CLAUDIO & C.	VIA ZOCCA 3	25050	SELLERO	BS	€ 18.076,00	€ 477,93
26	7855	PESENTI LUIGI SNC DI PESENTI GUGLIELMINA & C.	G.B. CARMINATI 22/A	24012	VAL BREMBILLA	BG	€ 105.000,00	€ 2.773,29
27	7856	GHISLANZONI ILARIO	VIA DON CARMINATI 34	24040	BOLTIERE	BG	€ 350.000,00	€ 10.000,00
28	7857	FLISI E FRANZINI S.N.C. DI FLISI PIERANGELO E C.	VIA SAN GIULIO 11	46019	VIADANA	MN	€ 145.000,00	€ 3.911,23
29	7858	MANU ACCONCIATURE DI MALUGANI MANUELA	VIA VITTORIO VENETO 28	23832	MARGNO	LC	€ 15.000,00	€ 396,60
30	7860	PRABER SRL	VIA GIORGIO LA PIRA, 29	25021	BAGNOLO MELLA	BS	€ 250.000,00	€ 5.398,52
31	7863	CACCIA FEDERICO IMPIANTI ELETTRICI	LORENZO LOTTO, N.13	24023	CLUSONE	BG	€ 19.168,00	€ 480,62
32	7866	PETRO' GIOVANNI	VIA DELL'INDUSTRIA 17	24126	BERGAMO	BG	€ 19.781,63	€ 538,19
33	7867	ANZELOTTI ANGELO S.N.C. DI ANZELOTTI ROBERTO & C.	VIA CAMPO DEL PERDONO, 37	46018	SABBIONETA	MN	€ 125.000,00	€ 3.381,61
34	7872	CONCA FLLI SNC DI CONCA EMANUELE E CONCA ANGELO	VIA CASCINA MERINA	20080	ZELO SURREGIONE	MI	€ 140.000,00	€ 3.674,25

N. PROG.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				FINANZIAMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
			VIA	CAP	COMUNE	PROV.		
35	7874	ESTETICA DI GHIDOTTI ELISA	VIA ROMA 22	24056	FONTANELLA	BG	€ 20.000,00	€ 517,73
36	7875	B.R.TRUCK DI BASSANI ROBERTO	VIA IV NOVEMBRE, 15	24040	OSIO SOPRA	BG	€ 100.000,00	€ 4.891,54
37	7876	BIANCHI & FOSSATI S.R.L.	VIA DEI TIGLI N. 2	24050	MOZZANICA	BG	€ 70.000,00	€ 1.509,39
38	7877	HOP SKIN SRL	VIA LEGA LOMBARDA 15/17	24035	CURNO	BG	€ 350.000,00	€ 10.000,00
39	7880	CEREDIL SRL	VIA ALLE CAVE, 6	24044	DALMINE	BG	€ 163.530,57	€ 7.851,82
40	7882	GIANOLA GIULIO S.N.C. DI GIANOLA ANTONIO E C.	VIA RISORGIMENTO 88/A	23834	PREMANA	LC	€ 25.000,00	€ 433,63
41	7888	MASTINELLI RENZO	Via Centro, n. 69	23010	CIVO	SO	€ 18.000,00	€ 380,30
42	7896	POLLI ERMANNO	VIA ANTONIO LOCATELLI, 1	24060	BAGNATICA	BG	€ 44.389,13	€ 1.148,70
43	7902	PUNTO PULITO DI SILINI UGO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 7/B	24040	STIZZANO	BG	€ 40.000,00	€ 1.010,96
44	7903	A.D. SNC DI CHIARA MILESI	VIA MARCONI 38	25020	PONCARALE	BS	€ 250.000,00	€ 10.000,00
45	7916	KIEPE SRL	ZONA ARTIGIANALE GIABBIO	23834	PREMANA	LC	€ 200.000,00	€ 4.643,32
						<b>Totale</b>	<b>€ 4.501.122,49</b>	<b>€ 155.603,12</b>

**ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CANONI (N. 27) - MISURA B - DECRETO N. 7907/2009**

N. PROG.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				LEASING AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
			VIA	CAP	COMUNE	PROV.		
1	7602	BASTAI PIERANGELO	Via della Torretta n. 26	22030	SORMANO	CO	€ 63.000,00	€ 1.605,15
2	7603	MAURI GIACOBBE DI MAURI MARCO & C. SNC	VIA VIGNAZZOLA 33	20821	MEDA	MB	€ 101.000,00	€ 2.297,49
3	7622	CFG IMPIANTI SRL	VIA DELL'ARTIGIANATO 16/18	24030	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	€ 131.040,00	€ 6.208,16
4	7673	BESCHI DI BESCHI OSCAR & C. SNC	VIA GERMANIA, 1/3	46042	CASTEL GOFFREDO	MN	€ 115.000,00	€ 2.970,17
5	7695	GMB Legno S.n.c. di Bovari Domenico E C.	Via Emilia n. 37/C	27050	TORRAZZA COSTE	PV	€ 42.000,00	€ 1.198,29
6	7768	S.T. SRL	VIA CADORNA 82/A	22060	CARUGO	CO	€ 88.000,00	€ 2.566,37
7	7773	OFFICINA MECCANICA FRIGERIO SAS DI D & G FRIGERIO	VIA S. GIOVANNI BOSCO 31	22865	USMATE VELATE	MB	€ 86.000,00	€ 2.185,46
8	7785	EDIL SARA DI PINNA ROBERTO	TRAVERSA XI VILLAGGIO PREALPINO 17	25136	BRESCIA	BS	€ 33.000,00	€ 468,90
9	7818	ESTETICA NURJ DI LOCATELLI PAMELA	VIA TOGLIATTI, 22	24051	ANTEGNATE	BG	€ 155.000,00	€ 7.232,25
10	7819	Reboldi Mario S.r.l.	Via Padre Marcolini n. 4	25050	PASSIRANO	BS	€ 550.000,00	€ 10.000,00
11	7837	O.M.G.D.R. DI MARCHESI GIUSEPPE	VIA DEL LAVORO, 38	24060	BRUSAPORTO	BG	€ 104.000,00	€ 2.743,73
12	7839	Gobbi Massimo	Via dell'Immacolata n. 1	20841	CARATE BRIANZA	MB	€ 108.000,00	€ 2.832,63
13	7841	Zinfi S.r.l.	Via Lago d'Idro n. 18	24060	BOLGARE	BG	€ 116.750,00	€ 2.181,21
14	7843	Dalmiglio S.n.c. di Dalmiglio Felice e Giuseppe	Via dei Platani n. 2	24047	TREVIGLIO	BG	€ 40.000,00	€ 767,73
15	7845	MIRAGE SRL	VIALE EUROPA 2	24040	BOTTANUCO	BG	€ 100.000,00	€ 2.535,65
16	7853	TORNITAL INDUSTRIAL SRL	VIA CRISTOFORO COLOMBO 1	20068	PESCHIERA BORROMEO	MI	€ 199.100,00	€ 2.000,00
17	7861	ELETTROMECCANICA DI PALAMINI GIAN PAOLO S.R.L.	VIA DUCA D'AOSTA 20	24020	PARRE	BG	€ 100.000,00	€ 2.588,21
18	7864	A.P.M. SRL	VIA CAMPO MARGHERITA 73/77	20069	VAPRIO D'ADDA	MI	€ 116.500,00	€ 2.350,03
19	7865	A.P.M. SRL	VIA CAMPO MARGHERITA 73/77	20069	VAPRIO D'ADDA	MI	€ 129.500,00	€ 2.350,03
20	7868	G.M. COSTRUZIONI IN FERRO	VIA VAL CAFFARO 10	25132	BRESCIA	BS	€ 82.500,00	€ 2.042,33
21	7869	METALMEC CMC SRL	VIA ARTIGIANALE 50	25016	GHEDI	BS	€ 163.000,00	€ 4.221,15
22	7870	MACH TRE SNC DI COMENSOLI PATRIZIA E BATTINI ENZIO	VIA DELL'ARTIGIANATO 50	25018	MONTICHIARI	BS	€ 132.300,00	€ 2.077,74
23	7871	IMBALLAGGI VALLE OLONA SRL	VIA FABIO FILZI 8	21012	CASSANO MAGNAGO	VA	€ 128.000,00	€ 3.325,06
24	7879	A.M. DI MAGGI ANGELO	VIA STATALE 1154	23852	GARLATE	LC	€ 28.000,00	€ 383,11
25	7884	AL-CON DI ALBERTINELLI PAOLO & C. SNC	VIA FORNACI 27/D	25040	CORTE FRANCA	BS	€ 57.000,00	€ 1.142,52
26	7886	MARTIGNONI PAOLA DI PURICELLI MARIO, SILVIO & C. SAS	VIA PODGORA 14	21041	ALBIZZATE	VA	€ 94.000,00	€ 2.382,31
27	7887	OMAB OFFICINA MECCANICA DI LONGONI LUIGI E C. S.N.C.	VIA CALBA 2 - FRAZ. ABBAZIA	24021	ALBINO	BG	€ 178.000,00	€ 4.557,21
						<b>Totale</b>	<b>€ 3.240.690,00</b>	<b>€ 77.212,89</b>

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 184**

**Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Erogazione della terza anticipazione in favore del Comune di San Benedetto Po (MN) per l'intervento di ripristino del Municipio (Allegato A - ID n. 10 - Ordinanza n. 266).**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale, fra l'altro:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all'art. 67-septies, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piacenza, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni urgenti per

il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2016;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito con modificazioni in legge n. 21 del 26 febbraio 2016 con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore;

Vista l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133 «Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.» ed in particolare il punto 5. del dispositivo con il quale - fra l'altro - il Commissario dispone di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla verifica delle rendicontazioni per stati di avanzamento lavori e/o finali, nonché alla effettuazione delle relative erogazioni delle rispettive quote del contributo concesso.

Vista l'ordinanza 18 novembre 2016, n. 266 recante «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 3», con la quale il Commissario Delegato ha aggiornato il suddetto Piano ed ha approvato gli allegati:

- «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce integralmente l'allegato A dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce integralmente l'allegato C dell'ordinanza n. 209/2016;

ed in particolare il progetto identificato nel suddetto Allegato A con numero ID10, per il quale è stato confermato un contributo complessivo di € 1.440.285,88.

Visti altresì i propri precedenti decreti:

- 17 marzo 2016, n. 47 recante «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico» e
- 30 novembre 2016, n. 182 recante «Piano degli interventi

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione delle modifiche alle disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico - Testo coordinato»

con i quali sono state fissate, al punto 4.3, le disposizioni per l'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari a stato di avanzamento lavori ed a saldo.

Preso atto del fatto che il Comune di San Benedetto Po (MN) con proprie note protocolli n. 14255 del 26 settembre 2016 e n. 17329 del 21 novembre 2016, assunte agli atti della Struttura Commissariale, ha inoltrato la rendicontazione finale del suddetto intervento ID10 «Lavori di riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del comune di San Benedetto Po», ammesso al contributo con ordinanza commissariale 6 giugno 2014, n. 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili», successivamente confermato in ultimo con ordinanza 18 novembre 2016, n. 266 recante «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 3».

Preso atto altresì del fatto che il Comune di San Benedetto Po (MN), nel corso dell'attività di valutazione istruttoria tecnico-amministrativa della suddetta rendicontazione finale, con propria nota protocollo n. 17921 del 1° dicembre 2016, ha richiesto anche l'erogazione del 3° stato di avanzamento lavori, corrispondente al 90% della somma confermata e rimodulata dopo il ribasso d'asta, pari a € 1.258.014,78, per una potenziale erogazione di detta anticipazione (3° SAL) di complessivi € 1.060.199,01.

Dato atto che, dalle prime risultanze istruttorie in merito della rendicontazione finale presentata, l'intervento in argomento risulta essere stato completato con economie ed in particolare risultano essere state presentate - al momento - quietanze per una spesa complessiva di € 1.147.247,90, fatte salve eventuali future integrazioni documentali, inferiore alla somma confermata e rimodulata dopo il ribasso d'asta, con conseguente ulteriore rimodulazione in diminuzione dell'anticipazione erogabile per il 3° SAL richiesto a complessivi € 1.032.523,11.

Richiamato il proprio precedente decreto 26 novembre 2014, n. 530 recante «Ordinanza del 6 giugno 2014, n. 50 - Erogazione anticipazione del contributo assegnato con decreto del Soggetto Attuatore n. 472 del 16 ottobre 2014 al Comune di San Benedetto Po (MN) per il ripristino dell'edificio municipale reso totalmente inagibile dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio», con il quale è stata già erogata al suddetto Comune un'anticipazione di complessivi € 72.014,29.

Valutate la pertinenza e la congruità dell'istanza di erogazione per il 3° Stato di Avanzamento Lavori di cui sopra e le effettive risultanze istruttorie preliminari effettuate sulla rendicontazione finale presentata dal medesimo Comune.

Ritenuto di poter procedere - in questa - fase alla erogazione in favore del Comune di San Benedetto Po (MN), esclusivamente di una somma corrispondente al 90% della spesa ad oggi dimostrata e quietanzata in fase di rendicontazione finale, dedotta la prima anticipazione, pari a complessivi € 960.508,82, rinviando alla fase di erogazione del saldo ogni altro importo eventualmente riconoscibile in seguito ad integrazioni documentali alla suddetta rendicontazione finale.

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi della Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440°, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Commissario delegato ed aperto presso la Banca D'Italia, Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di impegnare e liquidare contestualmente in favore del Comune di San Benedetto Po (MN) la somma complessiva di €

960.508,82, a titolo di anticipazione per il 3° Stato di Avanzamento Lavori, corrispondenti al 90% della spesa ad oggi dimostrata e quietanzata in fase di rendicontazione finale, dedotta la prima anticipazione, per la realizzazione dell'intervento denominato: «Lavori di riparazione e miglioramento sismico della sede municipale del comune di San Benedetto Po», finanziato inizialmente con ordinanza n. 50 e confermato con successive ordinanze commissariali nn. 133, 209 e 266 ed identificato in ultimo con ID10 nell'Allegato A dell'ordinanza n. 266;

2. di imputare la suddetta spesa a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi della legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440°, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Commissario delegato ed aperto presso la Banca D'Italia, Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il soggetto attuatore  
Roberto Cerretti

**Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 185**

**Ordinanza Commissariale 18 novembre 2016 n. 266 - Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 3 - erogazione dell'anticipazione del 50% a favore del Comune di Gonzaga per l'intervento ID n. 46 avente per oggetto: «Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza»**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all'art. 67-septies, che prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piacenza, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016;
- il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 «recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito con modificazioni in legge n. 21 del 26 febbraio 2016 con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista l'ordinanza del 26 gennaio 2015 n. 82 inerente la «Riconoscimento complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012».

Vista l'ordinanza del 17 novembre 2015, n. 165: «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 1*», con cui il progetto relativo alla Torre Civica di Gonzaga è inserito in allegato B «interventi da valutare» al n. ID 46, con gli importi sopra indicati.

Vista l'ordinanza del 14 marzo 2016, n. 209: «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - aggiornamento 2*», che inserisce l'intervento relativo alla Torre civica di Gonzaga in «allegato B: progetti approvati e finanziabili per la quota del 5% relativa alla progettazione» per un importo complessivo pari a €400.000,00, ammissibile per €400.000,00 un rimborso assicurativo pari a €116.000,00 ed un contributo complessivo concedibile pari a €284.000,00.

Vista l'ordinanza del 25 agosto 2016, n. 241 con cui il Commissario Delegato, alla luce dei pareri positivi rilasciati dal Comitato Tecnico Scientifico del 4 aprile 2016 e del 1 giugno 2016, approva e finanzia il progetto identificato con ID n. 46 nell'Ordinanza 14 marzo 2016, n. 209, relativo all'intervento «*Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza*», per la realizzazione di un primo lotto dell'intervento per un importo pari a € 119.586,95 - cifra che già scomputa il rimborso assicurativo introitato dal Comune - e contestualmente conferma il quadro economico generale dell'intervento in €400.000,00;

Vista da ultimo l'ordinanza n. 266 del 18 novembre 2016 «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 3*» che approva in particolare l'«*Allegato A: Progetti Finanziati*», il quale sostituisce integralmente l'allegato A dell'ordinanza n. 209/2016, nel quale è inserito il progetto in oggetto per un importo complessivo di progetto pari a €400.000,00, un con-

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

tributo complessivo pari a €284.000,00 a fronte di un rimborso assicurativo pari a €116.000,00.

Vista l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori.

Dato atto che il decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016, in particolare il punto 4.2 «Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo» stabilisce quanto segue:

«Successivamente alle procedure di gara e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva della stessa, la stazione appaltante dovrà procedere alla consegna di copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna ed inizio lavori e del nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara stessa. Sulla scorta di tale documentazione, la Struttura Commissariale procederà alla effettiva determinazione e conferma del contributo provvisoriamente concesso, sottraendo per intero l'eventuale somma derivante da rimborso assicurativo e riducendo nel caso di cofinanziamento il proprio contributo e del cofinanziamento, sulla base delle percentuali definite nel verbale di cui al punto 4.1».

Ed individua le seguenti modalità per l'erogazione dell'acconto del 50% successivamente all'espletamento della gara:

«2° acconto, fino ad un massimo del 50% della somma confermata, rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'inizio dei lavori ed utilizzando il modulo «2» comprensivo della seguente documentazione

- copia del contratto d'appalto;
- verbale di consegna dei lavori;
- Cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni del CTS);
- dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015»

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2016.0006311 del 18 novembre 2016, con cui il Comune di Gonzaga chiede l'anticipazione della quota del 50% della somma confermata rimodulata a seguito del ribasso d'asta, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, ed allo scopo allega:

- il verbale di consegna lavori che prevede un importo contrattuale complessivo pari ad € 150.786,77, al netto di IVA, di cui € 111.574,24 per lavori ed € 39.212,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- copia del contratto d'appalto Rep. n. 1902/2016, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015.
- cronoprogramma di realizzazione degli interventi che prevede la conclusione dei lavori ad aprile 2017 come inoltre concordato con verbale di consegna lavori.

Visto inoltre il nuovo quadro economico, trasmesso dal Comune di Gonzaga a seguito dell'affidamento dei lavori, che riporta le voci di costo complessiva per la realizzazione del primo lotto dell'intervento in oggetto, comprendenti altresì la voce relativa alle indagini conoscitive aggiuntive specificatamente richieste nel corso del Comitato Tecnico Scientifico del 4 aprile 2016, per un importo pari a €12.950,00 IVA inclusa.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato, di erogare al Comune di Gonzaga l'anticipazione del 50% del contributo relativo al primo lotto dell'intervento in oggetto calcolato, sulla base della somma confermata rimodulata sulla base dell'esito della gara e del nuovo quadro economico, come segue:

	<b>QTE post affidamento</b>
LAVORI IN APPALTO	€ 150.786,77
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 8.770,10
IMPREVISTI SENZA IVA	€ 9.405,23
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 15.078,68
IVA 10% SU IMPREVISTI	€ 940,52
INDAGINI CONOSCITIVE CON IVA	€ 12.950,00
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€ 207.931,30</b>

	<b>QTE post affidamento</b>
<b>RIPARTIZIONE DELLE SPESE:</b>	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ 116.000,00
COFINANZIAMENTO	
<b>A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO</b>	<b>€ 91.931,30</b>
<b>Totale quadro economico</b>	<b>€ 207.931,30</b>

Che determina quindi la quota definitiva per il primo lotto a carico del Commissario Delegato in € 91.931,30, a cui corrisponde un'anticipazione del 50% pari a € 45.965,65.

Ritenuto inoltre di dover definire l'ulteriore quota a carico del Commissario Delegato per la realizzazione del secondo lotto del progetto in epigrafe, alla luce degli avanzamenti progettuali approvati con l'ordinanza n. 241/2016, del quadro economico risultante a seguito dell'affidamento dei lavori nonché sulla base del progetto complessivo presentato in sede di valutazione calcolandola in € 141.236,00.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	<b>QTE post affidamento</b>
LAVORI IN APPALTO	€ 150.786,77
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 8.770,10
IMPREVISTI SENZA IVA	€ 9.405,23
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 15.078,68
IVA 10% SU IMPREVISTI	€ 940,52
INDAGINI CONOSCITIVE CON IVA	€ 12.950,00
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€ 207.931,30</b>
<b>RIPARTIZIONE DELLE SPESE:</b>	
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ 116.000,00
COFINANZIAMENTO	
<b>A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO</b>	<b>€ 91.931,30</b>
<b>Totale quadro economico</b>	<b>€ 207.931,30</b>

2. di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di Gonzaga, la somma di € 45.965,65 quale quota di anticipazione del 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato risultante dall'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del primo lotto dell'intervento ID 46: «Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza», CUP F32C14000340004.

3. di imputare la suddetta spesa sulle risorse rese disponibili, ai sensi legge 208/2015, articolo 1, comma 440, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Commissario delegato ed aperto presso la Banca D'Italia, Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

4. di definire in €141.236,00 la quota parte del contributo ancora erogabile per la realizzazione del secondo lotto del progetto «Comune di Gonzaga - Torre Civica - interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza»

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Gonzaga.

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il soggetto attuatore  
Roberto Cerretti

**Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 187**

**Liquidazione al Comune di San Giovanni del Dosso delle spese sostenute per attività di supporto tecnico specialistico finalizzate al completamento delle istruttorie per l'assegnazione di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'ordinanza 2 novembre 2015, n. 154**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato alla data del 31 dicembre 2018, con legge 26 febbraio 2016, n. 21.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamata l'ordinanza COMMISSARIALE 20 febbraio 2013, n. 16 e s.m.i., recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*», con la quale sono stati disposti ed aggiornati nel tempo i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo gravemente danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Dato atto che con ordinanza commissariale 2 novembre 2015, n. 154, considerati il particolare momento di sovraccarico di attività presenti presso gli uffici tecnici comunali, la necessità di fornire ai potenziali beneficiari tempi certi circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano, nonché la complessità tecnica dei progetti di ripristino presentati a valere sulla citata ordinanza n. 16:

- si prendeva atto dell'espressa richiesta avanzata, fin dal marzo 2015, dai Comuni in numerose sedute del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto*, finalizzata a ricevere assistenza tecnica specialistica in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere

sulla più volte richiamata ordinanza n. 16 e s.m.i., specie per quanto attiene all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea;

- si riteneva di riconoscere ai Comuni, che lo richiedessero e che necessitassero di un supporto tecnico specialistico per l'analisi dei progetti di ricostruzione relativi ad edifici di civile abitazione e/o produttivi ai sensi della succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., un contributo forfetario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a pratica, per l'incarico di eventuali consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che collaborassero alle istruttorie di detto progetti;
- si disponeva che, agli oneri derivanti da tali incarichi, si sarebbe provveduto mediante utilizzo di risorse nella disponibilità del Commissario ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 78/2015.

Considerato che il Comune di San Giovanni del Dosso, con propria nota 29 novembre 2016, protocollo n. 5017/2016, ha provveduto a trasmettere apposita istanza di liquidazione a saldo, corredata di tutta la documentazione prevista relativamente alle spese da questo sostenute, richiedendo il rimborso per le attività istruttorie eseguite pari a n. 12 istanze, per un ammontare complessivo di euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00).

Validati e fatti propri gli esiti dell'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Commissariale sulla rendicontazione prodotta dal succitato Comune.

Accertata la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

Ritenuto pertanto di dover liquidare al Comune di San Giovanni del Dosso la somma complessiva di € 4.200,00, quale rimborso a saldo delle spese sostenute per l'esecuzione di n. 12 istruttorie tecniche eseguite a valere sull'ordinanza n. 16 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla succitata ordinanza n. 154.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse afferenti all'art. 13 del d.l. n. 78/2015 accreditate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di liquidare, in forza di quanto disposto dall'Ordinanza Commissariale n. 154, al Comune di San Giovanni del Dosso (MN) la somma complessiva di € 4.200,00, a rimborso del contributo concesso per l'esecuzione, mediante tecnici esterni, di n. 12 istruttorie eseguite su istanze relative ad edifici di tipo abitativo, produttivo e/o agricolo presentate a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i.;

2. di imputare la suddetta somma sulle risorse afferenti all'art. 13 del d.l. n. 78/2015 accreditate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di trasmettere il presente atto al Comune interessato, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore  
Roberto Cerretti

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2016

**Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto 2 dicembre 2016 - n. 189**

**Liquidazione al Comune di Revere delle spese sostenute per attività di supporto tecnico specialistico finalizzate al completamento delle istruttorie per l'assegnazione di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'ordinanza 2 novembre 2015, n. 154**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato alla data del 31 dicembre 2018, con legge 26 febbraio 2016, n. 21.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamata l'ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 16 e s.m.i., recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*», con la quale sono stati disposti ed aggiornati nel tempo i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo gravemente danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Dato atto che con ordinanza commissariale 2 novembre 2015, n. 154, considerati il particolare momento di sovraccarico di attività presenti presso gli uffici tecnici comunali, la necessità di fornire ai potenziali beneficiari tempi certi circa la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano, nonché la complessità tecnica dei progetti di ripristino presentati a valere sulla citata ordinanza n. 16:

- si prendeva atto dell'espressa richiesta avanzata, fin dal marzo 2015, dai Comuni in numerose sedute del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto, finalizzata a ricevere assistenza tecnica specialistica in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti dai cittadini a valere sulla più volte richiamata ordinanza n. 16 e s.m.i., specie

per quanto attiene all'analisi progettuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini perentori imposti dalla Commissione Europea;

- si riteneva di riconoscere ai Comuni, che lo richiedessero e che necessitassero di un supporto tecnico specialistico per l'analisi dei progetti di ricostruzione relativi ad edifici di civile abitazione e/o produttivi ai sensi della succitata Ordinanza n. 16 e s.m.i., un contributo forfetario di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a pratica, per l'incarico di eventuali consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, che collaborassero alle istruttorie di detto progetti;
- si disponeva che, agli oneri derivanti da tali incarichi, si sarebbe provveduto mediante utilizzo di risorse nella disponibilità del Commissario ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 78/2015.

Considerato che il Comune di Revere, con propria nota 28 novembre 2016, protocollo n. 7349, ha provveduto a trasmettere apposita istanza di liquidazione a saldo, corredata di tutta la documentazione prevista relativamente alle spese da questo sostenute, richiedendo il rimborso per le attività istruttorie eseguite pari a n. 5 istanze, per un ammontare complessivo di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00).

Validati e fatti propri gli esiti dell'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Commissariale sulla rendicontazione prodotta dal succitato Comune.

Accertata la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

Ritenuto pertanto di dover liquidare al Comune di Revere la somma complessiva di € 1.750,00, quale rimborso a saldo delle spese sostenute per l'esecuzione di n. 5 istruttorie tecniche eseguite a valere sull'ordinanza n. 16 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla succitata ordinanza n. 154.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse afferenti all'art. 13 del d.l. n. 78/2015 accreditate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di liquidare, in forza di quanto disposto dall'Ordinanza Commissariale n. 154, al Comune di Revere (MN) la somma complessiva di € 1.750,00, a rimborso del contributo concesso per l'esecuzione, mediante tecnici esterni, di n. 5 istruttorie eseguite su istanze relative ad edifici di tipo abitativo, produttivo e/o agricolo presentate a valere sull'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i.;

2. di imputare la suddetta somma sulle risorse afferenti all'art. 13 del d.l. n. 78/2015 accreditate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di trasmettere il presente atto al Comune interessato, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore  
Roberto Cerretti